



Assicurazione per la copertura dai Rischi di Responsabilità Civile Auto e dai Rischi accessori

Il presente Set informativo è costituito da:

- **DIP**
Documento informativo precontrattuale dei prodotti assicurativi danni;
- **DIP Aggiuntivo R.C. auto**
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto;
- **Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni.**

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.

Un contratto semplice e chiaro: il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico “Contratti Semplici e Chiari” coordinato dall’ANIA.

Ultimo aggiornamento 01/2025

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura i Rischi di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla circolazione del Veicolo.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

- ✓ Sono assicurati i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto in Polizza quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto.

L'assicurazione è inoltre estesa:

- ✓ ai Veicoli destinati al traino di carrelli appendice;
- ✓ ai Veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria;
- ✓ ai rimorchi muniti di targa propria - Rischio sosta;
- ✓ ai danni alla tappezzeria del Veicolo e ai vestiti delle persone trasportate e del conducente nel caso di trasporto di vittime della strada;
- ✓ alla responsabilità civile dei terzi trasportati, esclusi i danni a cose e persone trasportate su Veicolo assicurato;
- ✓ ai danni cagionati ai terzi durante le operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici;
- ✓ nel caso di autotassametri o veicoli dati a noleggio con conducente o a uso pubblico, ai danni involontariamente causati ai vestiti e agli oggetti di uso comune dei trasportati;
- ✓ alla responsabilità dell'istruttore nel caso di scuola guida.

Sono disponibili le seguenti ulteriori opzioni R.C.A.:

- ✓ Rinuncia all'azione di Rivalsa;
- ✓ Accordo per la riparazione in carrozzeria convenzionata;
- ✓ Vita privata in mobilità;
- ✓ Estensione Vita privata in mobilità a ulteriori soggetti;
- ✓ Massimale noleggio a breve termine e car sharing;
- ✓ Estensione Massimale noleggio a breve termine e car sharing a ulteriori soggetti.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità Civile

Non sono assicurati i danni:

- ✗ causati da dolo del conducente, del proprietario o del Contraente;
- ✗ causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- ✗ il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro;

e, limitatamente ai danni alle cose:

- ✗ il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- ✗ se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto precedente.



Ci sono limiti alla copertura?

Responsabilità Civile

L'assicurazione non opera in caso di:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida se

Con pagamento di un premio aggiuntivo, oltre alla garanzia R.C.A., sono disponibili anche le seguenti garanzie:

- ✓ Tutela Legale;
- ✓ Tutela Legale Forma Aiuto Multe;
- ✓ Incendio;
- ✓ Furto & Rapina;
- ✓ Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà;
- ✓ Eventi Atmosferici;
- ✓ Grandine;
- ✓ Terremoto;
- ✓ Incendio Doloso;
- ✓ Eventi Sociopolitici;
- ✓ Atti Vandalici;
- ✓ Cristalli;
- ✓ Kasko;
- ✓ Collisione;
- ✓ Collisione Autostradale;
- ✓ Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato;
- ✓ Animali Selvatici o Randagi;
- ✓ Zero Spese Auto;
- ✓ Zero Spese Extra;
- ✓ Indennizzo fermo Veicolo elettrico;
- ✓ Assistenza;
- ✓ Infortuni.

la circolazione avviene senza rispettare le disposizioni di legge vigenti;

- ! Veicolo con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le norme del Codice della strada;
- ! Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio avviene senza osservare le norme di legge;
- ! relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme di legge o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);
- ! Veicolo guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! Sinistro che avviene all'interno di Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

Il contratto prevede **massimali, Franchigie** (ossia l'importo in cifra fissa che viene dedotto dall'indennizzo in caso di Sinistro) e **Scoperti** (ossia la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato) che variano a seconda delle garanzie effettivamente attivate e che sono indicati nel contratto.

Le esclusioni, le Franchigie e gli Scoperti sono inoltre contenuti nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinti dal carattere in grassetto.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati dell'Unione Europea. Vale inoltre per gli Stati elencati e non barrati sul Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde. In caso di circolazione all'estero la garanzia R.C.A. opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza.



Che obblighi ho?

Generali Italia consente l'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le informazioni richiesti. Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete, per permetterle di valutare in modo corretto il Rischio da assicurare.

Se il Contraente/Assicurato fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio o non comunica ogni variazione successiva delle circostanze che comportano un aggravamento del Rischio, può:

- perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'assicurazione.

In caso di Sinistro, se l'Assicurato non rispetta gli obblighi previsti dal contratto, il diritto al Risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice civile. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati al rilascio della Polizza all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia. Il Contraente deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Il Contraente può chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del Premio del 3%.

È possibile pagare il Premio attraverso assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico intestati all'intermediario espressamente in tale sua qualità, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (per la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la responsabilità civile auto, fatto salvo il limite di € 750 per le garanzie accessorie se non presente la garanzia R.C.A.).

Il Premio è comprensivo di imposte, e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), quando dovuto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha durata annuale e, se non concordato in modo diverso, ha effetto dalle ore 24:

- del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati;
- del giorno del pagamento, se pagato dopo.

Se il Premio è frazionato e il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alla scadenza indicata in Polizza.

L'assicurazione è rinnovata espressamente per un anno attraverso il pagamento del Premio proposto per la nuova annualità.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza indicata in Polizza, se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A.; in questo caso il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.



Come posso disdire la Polizza?

Non è necessario disdire la Polizza poiché, alla Scadenza annuale, qualora non sia stato pagato il nuovo Premio, il contratto cessa di avere effetto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Assicurazione per la copertura dai rischi di Responsabilità Civile Auto e dai rischi accessori Settori: AUTOVETTURE E AUTOTASSAMETRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A. Prodotto: IMMAGINA STRADE NUOVE

Ultima edizione disponibile del DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato: 01/2025



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

GENERALI ITALIA S.p.A. è una società appartenente al gruppo Generali; la sede legale è in Via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA; recapito telefonico: 041 54 92 111; sito internet: www.generali.it; indirizzo di posta elettronica: info.it@generali.com; indirizzo PEC: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Generali Italia è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927, ed è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione.

Il patrimonio netto 31/12/2023 ammonta a € 9.429.811.395,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a € 6.995.660.253,00.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa <https://www.generali.it/note-legali>

Si specifica che:

- il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a € 8.162.766.397,00;
- il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a € 3.251.273.187,00;
- i fondi ammissibili (EOF) sono pari a € 17.790.889.284,00;
- l'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 218% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1° gennaio 2016).

Al contratto si applica la legislazione nazionale.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile

La garanzia è prestata per le somme che per capitali, interessi e spese sono dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del Veicolo descritto nella Polizza quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	I massimali minimi per legge sono: – € 6.450.000 nel caso di danni alle persone; – € 1.300.000 nel caso di danni alle cose. È prevista la possibilità di stipulare il contratto per massimali superiori a quelli sopra indicati dietro pagamento del corrispondente Premio di tariffa.
Garanzie estese	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Tipo di guida	La Polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche del conducente del Veicolo assicurato. I tipi di guida possibili sono: – Guida libera; oppure: – Conducente esperto (età non inferiore a 26 anni); – Conducente esclusivo e identificato; – Guida per due. In questi ultimi casi, la garanzia opera se, al momento del Sinistro, il Veicolo assicurato è guidato da un conducente con le caratteristiche dichiarate in Polizza; in caso contrario, fermo il Risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa avrà diritto a esercitare il diritto di Rivalsa che le compete per le somme che ha dovuto pagare a terzi danneggiati fino al massimo di € 5.000.
----------------------	--

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Accordo per la riparazione in carrozzeria convenzionata	È prevista l'applicazione di uno sconto, indicato in Polizza, sul Premio R.C.A. a fronte dell'impegno da parte dell'Assicurato di recarsi presso una carrozzeria convenzionata con Generali Italia. In caso contrario, Generali Italia avrà diritto a esigere, a titolo di penale forfettaria, l'importo contrattualizzato che il Contraente autorizza a detrarre dalla liquidazione del Sinistro. L'opzione è applicabile in caso si verifichi un Sinistro rientrante nella disciplina del Risarcimento diretto, verificatosi in Italia, in assenza di responsabilità, con danno non superiore all'80% del valore del Veicolo e presenza di C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti.
Dispositivo telematico	In caso di installazione di un Dispositivo telematico fornito da Jeniot è previsto uno sconto sul Premio R.C.A.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Rinuncia all'azione di Rivalsa	Per tutelarsi dalla possibile azione di Rivalsa di Generali Italia in caso di Sinistro con guida o trasporto non conforme alle norme di legge o in caso di guida in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Vita privata in mobilità	Per coprire i danni involontariamente causati a terzi in caso di guida di veicoli e Mezzi di trasporto (con o senza motore) o natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A., nonché in caso di spostamento a piedi.
Estensione Vita privata in mobilità a ulteriori soggetti	Per estendere, anche agli ulteriori soggetti censiti in Polizza, la copertura di Vita privata in mobilità.
Massimale noleggio a breve termine e car sharing	Prevede una copertura aggiuntiva in caso di danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla circolazione di veicoli a noleggio a breve termine e in car sharing effettuata dall'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato e dal Contraente della Polizza. La copertura opera in eccesso ai massimali garantiti dalla Polizza che la società di noleggio stipula.
Estensione Massimale noleggio a breve termine e car sharing a ulteriori soggetti	Per estendere, anche agli ulteriori soggetti censiti in Polizza, la copertura di Massimale noleggio a breve termine e car sharing.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un Premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.A. obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza di seguito riportati:

TUTELA LEGALE - sottoscrizione opzionale

Garanzia di base	Il Contraente può scegliere tra due diverse forme di garanzia, con le relative prestazioni: – Tutela Legale Forma Base; – Tutela Legale Forma Gold. Viene prestata la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla – proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto e – guida e circolazione stradale del Veicolo assicurato. La garanzia opera a favore dei seguenti soggetti: – proprietario del Veicolo assicurato o del locatario in leasing o dell'usufruttuario; – conducente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato; – trasportati sul medesimo Veicolo. Le garanzie della Forma Base e Forma Gold operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono il Contraente: – nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi; – alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A.; – alla guida di veicoli adibiti a locazione senza conducente; – alla guida di veicoli in car sharing. Tutela Legale Forma Base Sono previste le seguenti prestazioni: – assistenza legale per un Danno extracontrattuale; – difesa in un Procedimento penale; – ricorso contro il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, se a causa della circolazione del Veicolo assicurato vi siano siano vittime o feriti; – dissequestro del Veicolo rimasto coinvolto in un Incidente stradale con terzi. Tutela Legale Forma Gold Sono previste tutte le prestazioni fornite per la Tutela Legale Forma Base, più le seguenti: – ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado in caso di sanzione amministrativa; – reclamo/ricorso in caso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica/bollo auto; – difesa legale per controversie di Diritto civile di natura contrattuale; – recupero punti e riesame patente di guida.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione Tutela Legale a ulteriori soggetti Le prestazioni Tutela Legale Forma Base o Forma Gold operano anche per gli ulteriori soggetti censiti in Polizza per gli eventi che li coinvolgono: – nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi; – alla guida di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto; – alla guida di veicoli adibiti a locazione senza conducente; – alla guida di veicoli in car sharing. Estensione Veicolo elettrico La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo assicurato rientra nella categoria BEV o PHEV. La garanzia opera per la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione alla proprietà, locazione finanziaria (leasing), usufrutto, guida e circolazione stradale del Veicolo BEV o PHEV descritto in Polizza nei casi di: – installazione di una colonnina di ricarica del Veicolo elettrico; – fornitura di energia elettrica dalle colonnine autorizzate disponibili in spazi pubblici; – batterie elettriche prese a noleggio.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Sono previste le seguenti prestazioni: – difesa in un Procedimento penale; – assistenza legale per Danni extracontrattuali subiti da terzi o per richieste di Risarcimento avanzate da terzi; – procedimenti o vertenze che possono insorgere con l'installatore o con l'erogatore di energia della colonnina di ricarica in spazi pubblici; – procedimenti o vertenze che possono insorgere a seguito dell'installazione della colonnina di ricarica; – vertenze contrattuali con il fornitore di energia elettrica; – vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie. Estensione Connessi e protetti La garanzia può essere acquistata solo se è stata acquistata l'Estensione Veicolo elettrico. La garanzia opera per la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione alla proprietà, locazione finanziaria (leasing), usufrutto, guida e circolazione stradale del Veicolo BEV o PHEV descritto in Polizza in caso di Attacco Cyber che colpisce direttamente il Veicolo. Sono previste le seguenti prestazioni: – redazione di denuncia o querela in caso di richiesta di riscatto; – difesa in Procedimento penale per danni a terzi in conseguenza di sistemi di sicurezza danneggiati da Attacco Cyber; – procedimenti o controversie per Furto di identità o diffusione dati sensibili, anche in caso di car sharing; – procedimenti o controversie per clonazione dei dispositivi elettronici connessi al Veicolo; – controversia contrattuale contro il fornitore che si occupa del ripristino di software e hardware danneggiati dall'Attacco Cyber; – controversia nei confronti della casa automobilistica.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia non opera: – per materia fiscale/amministrativa; – per sanzioni amministrative; – per delitti dolosi; – se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso; – se, al momento del Sinistro, il Veicolo è guidato da persona imputata di guida in stato di Ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l; – se l'Assicurato, conducente del Veicolo, guida con patente non valida o irregolare. Per Estensione Veicolo elettrico ed Estensione Connessi e protetti La garanzia non opera per controversie e procedimenti di qualsiasi natura in ambiti di vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle Condizioni di Assicurazione. Per Estensione Connessi e protetti La garanzia non opera nel caso di Attacco Cyber che ha colpito il fabbricante del Veicolo o del componente reso inutilizzabile.

TUTELA LEGALE FORMA AIUTO MULTE - sottoscrizione opzionale

Garanzia di base	La garanzia Tutela Legale Forma Aiuto Multe può essere acquistata solo in caso di installazione di un Dispositivo telematico fornito da Jeniot. La garanzia opera per presentare Ricorso al Prefetto o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro una sanzione amministrativa in conseguenza di violazione di articoli del Codice della strada commesse dopo la Decorrenza della copertura assicurativa.
-------------------------	---

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia non opera per procedimenti penali e civili. La garanzia opera per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della strada con valore della sanzione applicata al netto degli oneri accessori superiore a € 70.

INCENDIO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di Incendio non doloso. Sono inoltre assicurati i danni: – ai Dispositivi telematici forniti da Jeniot; – ai pezzi di ricambio, agli Accessori e Apparecchi audiofonovisivi, sia di serie che non di serie, purché stabilmente fissati sul Veicolo e ricompresi nel Valore assicurato; – alla carrozzina, in caso di Veicolo adibito al trasporto di disabili, con un massimo di € 1.000.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione Veicolo elettrico La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV. Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato: – durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e – per effetto di Incendio non doloso. Le spese sostenute devono essere documentate.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati da: – Incendio doloso di terzi; – dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone, con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; – semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; – tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere; – Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; – alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Sono previsti Scoperti e minimi.

FURTO & RAPINA - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di: – Furto (totale, parziale o tentato); – Rapina; – danni al Veicolo durante la circolazione dopo il Furto e la Rapina in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada; – danni da scasso.

Garanzia di base	Sono inoltre assicurati: – i danni ai Dispositivi telematici forniti da Jeniot; – i danni alla carrozzina, in caso di Veicolo adibito al trasporto di disabili, con un massimo di € 1.000; – i danni ai pezzi di ricambio, agli Accessori e Apparecchi audiofonovisivi, sia di serie che non di serie, purché stabilmente fissati sul Veicolo e ricompresi nel Valore assicurato; – le spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di Furto.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione Veicolo elettrico La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV. Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato o è stato sottratto: – durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e – per effetto di uno degli eventi della garanzia Furto & Rapina. Le spese sostenute devono essere documentate.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; – da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; – alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva al Furto e Rapina. Sono previsti Scoperti e minimi.

RICORSO TERZI E RIPRISTINO LOCALI DI PROPRIETÀ - sottoscrizione opzionale

Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante: – a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria non è operante in quanto sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; – al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing. Se il Veicolo assicurato è BEV o PHEV, in aggiunta a quanto sopra, la garanzia opera per i danni involontariamente causati a terzi che si verificano in conseguenza delle operazioni di ricarica del Veicolo assicurato, compresi i danni derivanti dall'utilizzo del Cavo di alimentazione. La garanzia è prestata fino a un massimo riportato in Polizza, alternativamente pari a: – € 300.000 per Sinistro e anno assicurativo; – € 1.000.000 per Sinistro e anno assicurativo (Forma Large).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – a persone e cose trasportate; – da Incendio doloso di terzi; – da semplici bruciature non seguite da Incendio o da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma; questa esclusione non si applica ai danni causati a terzi in conseguenza delle operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo BEV o PHEV;

Limitazioni, esclusioni e rivalse	– da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone che coabitano con lui, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate per la guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; – da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio e gli atti dolosi in genere; – da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti del terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto. Sono previsti Scoperti e minimi.
--	--

EVENTI ATMOSFERICI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati da: – Inondazioni, Alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio; – Allagamento, fino a un massimo di € 3.000 per Sinistro.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione Veicolo elettrico La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV. Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato: – durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e – per effetto di uno degli eventi della garanzia Eventi Atmosferici. Le spese sostenute devono essere documentate.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – dalla grandine e dal terremoto; – da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; – in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; – da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; – alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Gli eventi che hanno causato il danno devono essere riscontrabili in modo oggettivo nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato. Sono previsti Scoperti e minimi.

GRANDINE - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati dalla grandine.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione Veicolo elettrico La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV. Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato: – durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e – per effetto della grandine. Le spese sostenute devono essere documentate.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – dagli eventi atmosferici diversi dalla grandine; – da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; – in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; – da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; – alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Gli eventi che hanno causato il danno devono essere riscontrabili in modo oggettivo nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato. Sono previsti Scoperti e minimi.
--	--

TERREMOTO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati dal terremoto.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – da eventi atmosferici diversi dal terremoto; – da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; – in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; – da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; – alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Gli eventi che hanno causato il danno devono essere riscontrabili in modo oggettivo nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato. Sono previsti Scoperti e minimi.

INCENDIO DOLOSO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati da Incendio doloso.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione Veicolo elettrico La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV. Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato: – durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e – per effetto di uno degli eventi della garanzia Incendio Doloso. Le spese sostenute devono essere documentate.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – da circolazione; – da eventi sociopolitici; – da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; – da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; – in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

Limitazioni, esclusioni e rivalse	– da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; – alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Sono previsti Scoperti e minimi.
--	--

EVENTI SOCIOPOLITICI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati da eventi sociopolitici quali tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione Veicolo elettrico La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV. Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato: – durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e – per effetto di uno degli eventi della garanzia Eventi Sociopolitici. Le spese sostenute devono essere documentate.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – da circolazione; – da Incendio doloso; – da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave di costoro; – da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; – in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; – da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; – alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Sono previsti Scoperti e minimi.

ATTI VANDALICI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni causati da atti di vandalismo e atti comunque dolosi, diversi dall'Incendio doloso e non verificatisi per effetto di eventi sociopolitici.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione Veicolo elettrico La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV. Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato: – durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e – per effetto di uno degli eventi della garanzia Atti Vandalici. Le spese sostenute devono essere documentate.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – da circolazione; – da Incendio doloso; – da eventi sociopolitici; – da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; sono compresi i danni determinati da colpa grave di costoro; – da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; – in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; – da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; – alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Sono previsti Scoperti e minimi.
--	--

CRISTALLI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono coperte le spese per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto), in conseguenza della loro rottura.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – da rigature e segnature; – alle altre parti del Veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli; – agli specchi retrovisori interni ed esterni e alla fanaleria in genere; – da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato. È prevista la Franchigia fissa indicata in Polizza.

KASKO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni subiti dal Veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo, persona o animale, caduta di oggetti e materiali, urto, ribaltamento, uscita di strada.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; – da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; – in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; – da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; – da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; – quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; – da materiali o animali trasportati sul Veicolo; – in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;

Limitazioni, esclusioni e rivalse	– durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; – durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali; – in conseguenza a Furto o Rapina; – durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; – quando il Veicolo è guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di Rinuncia alla Rivalsa; – durante le operazioni di carico e scarico; – alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Sono previsti Scoperti e Franchigie.
--	---

COLLISIONE - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni subiti dal Veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo R.C.A. o contro veicolo su rotaie, purché identificati con targa o altro dato di immatricolazione.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; – da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; – in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; – da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; – da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; – quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; – da materiali o animali trasportati sul Veicolo; – in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; – durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; – durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali; – in conseguenza a Furto o Rapina; – durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; – quando il Veicolo è guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di Rinuncia alla Rivalsa; – durante le operazioni di carico e scarico; – alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Sono previsti Scoperti e Franchigie.

COLLISIONE AUTOSTRADALE - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	La garanzia è acquistabile solo in caso di installazione del Dispositivo telematico fornito da Jeniot. Sono assicurati, fino a un massimo di € 50.000 per Sinistro, i danni subiti dal Veicolo a seguito di collisione contro altro veicolo identificato che sia soggetto all'obbligo R.C.A. durante la circolazione in autostrade della rete italiana.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; – da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; – in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; – da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; – da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; – quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; – da materiali o animali trasportati sul Veicolo; – in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; – durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; – durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali; – in conseguenza a Furto o Rapina; – durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; – quando il Veicolo è guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di Rinuncia alla Rivalsa; – durante le operazioni di carico e scarico; – alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Sono previsti Scoperti e Franchigie.

DANNI DA VEICOLO NON ASSICURATO O NON IDENTIFICATO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito della collisione con un veicolo: – non assicurato, fino a un massimo di € 3.000 per Sinistro; – non identificato, fino a un massimo di € 500 o € 3.000 per Sinistro a seconda se sono presenti o meno danni gravi alla persona.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; – da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

Limitazioni, esclusioni e rivalse	– in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; – da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; – da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; – quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; – da materiali o animali trasportati sul Veicolo; – in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; – durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; – durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali; – in conseguenza a Furto o Rapina; – durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale; – quando il Veicolo è guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di Rinuncia alla Rivalsa; – durante le operazioni di carico e scarico; – alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Sono previsti Scoperti e Franchigie.
--	---

ANIMALI SELVATICI O RANDAGI - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati, fino a un massimo di € 3.000 per Sinistro , i danni subiti dal Veicolo a seguito di urto o collisione contro Animali selvatici o randagi.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; – da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione; – in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno; – da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; – da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; – quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge; – da materiali o animali trasportati sul Veicolo; – in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano; – durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; – durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali; – in conseguenza a Furto o Rapina; – durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;

Limitazioni, esclusioni e rivalse	– quando il Veicolo è guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche, salvo sia stata pattuita la condizione di Rinuncia alla Rivalsa; – durante le operazioni di carico e scarico; – alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati. Sono previsti Scoperti e Franchigie.
--	--

ZERO SPESE AUTO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i Rischi relativi a: – Perdita delle chiavi del Veicolo; – Richiesta documenti; – Tassa di proprietà; – Spese di recupero e custodia; – Spese di immatricolazione. Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i Rischi relativi a: – dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; – tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; – Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto; – alla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ZERO SPESE EXTRA - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Sono assicurati i Rischi relativi a: – Garanzia bagaglio; – Duplicazione patente di guida; – Sequestro penale; – Spese veterinarie; – Spese sostituzione serratura e chiavi dell'abitazione. Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i Rischi relativi a: – dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; – tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere; – Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;

Limitazioni, esclusioni e rivalse	– alla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
--	---

INDENNIZZO FERMO VEICOLO ELETTRICO - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV e solo se presente la garanzia Assistenza. Generali Italia paga all'Assicurato una diaria giornaliera in caso di Guasto elettrico che impedisce l'accesso all'abitacolo, la messa in moto o in generale il funzionamento del Veicolo, anche dovuto ad attacco informatico di terzi (Attacco Cyber).
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono assicurati i danni causati: – da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato; – da un Attacco Cyber che ha colpito il fabbricante del Veicolo o del componente reso inutilizzabile; – da difetto di manutenzione; – da uso improprio del Veicolo; – da utilizzo di componenti non originali; – da gelo ed eventi atmosferici.

ASSISTENZA - sottoscrizione opzionale	
Garanzia di base	Per le garanzie Assistenza Forma Small, Assistenza Forma Medium e Assistenza Forma Large sono previste le seguenti prestazioni: – Depannage - officina mobile in Italia; – Soccorso stradale – Recupero del Veicolo fuori strada; – Veicolo in sostituzione; – Supporto nella compilazione del modello C.A.I.; – Viaggio per il recupero del Veicolo; – Invio dei pezzi di ricambio all'estero; – Rimpatrio del Veicolo dall'estero; – Spese di custodia all'estero; – Abbandono legale del Veicolo all'estero; – Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri; – Viaggio di un familiare; – Rimpatrio sanitario dall'estero; – Accompagnamento minori; – Trasporto in autoambulanza; – Autista a disposizione; – Spese d'albergo; – Anticipo di denaro per spese di prima necessità; – Rimpatrio salma dall'estero; – Spese di rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati; – Interprete a disposizione; – Anticipo di denaro per la cauzione penale; – Anticipo di denaro per le spese legali.

Garanzia di base	Per le garanzie Assistenza Forma Medium e Assistenza Forma Large sono inoltre previste le seguenti prestazioni: – Stop & Go disponibile sul luogo del fermo; – Demolizione del Veicolo in Italia; – Richiesta documenti in caso di Furto totale; – Rientro con un familiare; – Anticipo di denaro per le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere. Per la garanzia Assistenza Forma Large sono inoltre previste le seguenti prestazioni: – Assistenza per cure fisioterapiche; – Invio di un/a baby-sitter o personale di servizio alla Residenza in Italia. Per le garanzie Assistenza Forma Medium e Forma Large le prestazioni legate alla persona sono previste anche quando il Contraente o l'intestatario al P.R.A. sono alla guida di veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing. Ciascuna prestazione è operante nei limiti dei massimali previsti.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Estensione Assistenza a ulteriori soggetti La garanzia Assistenza è estesa anche agli ulteriori soggetti censiti in Polizza per le prestazioni sotto elencate durante la guida di veicoli a noleggio a breve termine, compreso il car sharing. Per le garanzie Assistenza Forma Medium e Assistenza Forma Large sono previste le seguenti prestazioni: – Proseguimento del viaggio/rientro dei passeggeri; – Viaggio di un familiare; – Rimpatrio sanitario dall'estero; – Rientro con un familiare; – Accompagnamento minori; – Trasporto in autoambulanza; – Autista a disposizione; – Spese d'albergo; – Anticipo di denaro per spese prima necessità; – Rimpatrio salma dall'estero; – Interprete a disposizione; – Anticipo di denaro per la cauzione penale; – Anticipo di denaro per le spese legali; – Anticipo di denaro per le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere. Per la garanzia Assistenza Forma Large sono inoltre previste le seguenti prestazioni: – Assistenza per cure fisioterapiche; – Invio di un/a baby-sitter o personale di servizio alla Residenza in Italia. Estensione Veicolo elettrico La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV. La garanzia estende l'attivazione delle prestazioni: – Depannage - officina mobile in Italia; – Soccorso stradale; al caso di Veicolo immobilizzato a causa della batteria scarica.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Non sono previste le prestazioni per i Sinistri che dipendono: – da terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, maremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale; – da guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;

Limitazioni, esclusioni e rivalse	– da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni che sono provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; – da mancanza dell'abilitazione alla guida del Veicolo necessaria per legge, da parte dell'Assicurato; – da partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, comprese le relative prove e gli allenamenti; – da abuso di alcolici e di psicofarmaci; – dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; – da tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato; – da circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, a eccezione del caso di uscita di strada accidentale. Ciascuna prestazione è operante per un massimo di tre volte in un anno assicurativo.
--	---

INFORTUNI - sottoscrizione opzionale

Garanzia di base	Sono assicurati gli Infortuni subiti durante l'uso del Veicolo assicurato. In base alla forma di copertura scelta dal Contraente e indicata in Polizza sono Assicurati: – FORMA GUIDATORE, il conducente del Veicolo assicurato; – FORMA TRASPORTATI, i trasportati sul Veicolo assicurato; – FORMA COMPLETA, il conducente e i trasportati sul Veicolo assicurato. Le somme assicurate per persona sono così determinate: – per FORMA GUIDATORE le somme assicurate sono indicate in Polizza; – per FORMA TRASPORTATI le somme assicurate per persona si ottengono dividendo la somma assicurata indicata in Polizza per il numero di posti indicato nella carta di circolazione, o nel Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo (DU), per cui è omologato il Veicolo assicurato, escluso quello destinato al conducente; – per FORMA COMPLETA le somme assicurate per persona si ottengono dividendo la somma assicurata indicata in Polizza per il numero di posti indicato nella carta di circolazione, o Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo (DU), per cui è omologato il Veicolo assicurato. La garanzia prevede come copertura base l'Invalidità Permanente. Generali Italia liquida un Indennizzo in caso di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa che provoca all'Assicurato un'Invalidità Permanente, intesa come riduzione definitiva, totale o parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Opzioni IP con pagamento di un Premio aggiuntivo: – Opzione Tabella di legge (INAIL) per valutazione IP La tabella per l'accertamento del grado di Invalidità Permanente riportata in Accertamento del grado di IP nella garanzia Invalidità Permanente è sostituita dalla Tabella INAIL di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000; – Opzione Deroga all'applicazione Franchigia IP sino a € 100.000 A parziale deroga di quanto previsto in Determinazione dell'Indennizzo della garanzia Invalidità Permanente, sulla somma assicurata fino a € 100.000 non si applica la Franchigia del 3% sull'Invalidità Permanente accertata. Garanzie Opzionali – Morte In caso di morte dell'Assicurato a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga la somma assicurata ai Beneficiari.

Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	– Inabilità Temporanea Se l’Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa causa un’Inabilità Temporanea, Generali Italia paga l’indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, per un periodo massimo di un anno dal giorno dell’Infortunio: – integralmente per ogni giorno di incapacità totale; – al 50% per ogni giorno di incapacità parziale. – Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza – Indennità giornaliera da ricovero In caso di Ricovero reso necessario da Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga all’Assicurato l’indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, per ogni giorno di degenza in Istituto di cura. – Indennità giornaliera da convalescenza In caso di Ricovero superiore a 7 giorni indennizzato per Indennità giornaliera da Ricovero, a seguito del quale all’Assicurato è prescritto un periodo di convalescenza domiciliare, Generali Italia paga l’indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, anche per il periodo di convalescenza, per una durata massima pari ai giorni di degenza, con il limite di 30 giorni. – Rimborso spese sanitarie In caso di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia rimborsa entro i limiti previsti, le spese sostenute durante il Ricovero e, nei casi previsti, anche dopo o in assenza di Ricovero. Estensione in mobilità La garanzia opera per gli Infortuni che il Contraente e l’intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza subiscono quando: – sono trasportati su Mezzi di trasporto pubblico; – sono alla guida di Veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing. Estensione in mobilità a ulteriori soggetti La garanzia opera per gli Infortuni che gli ulteriori soggetti censiti in Polizza subiscono quando: – sono trasportati su Mezzi di trasporto pubblico; – sono alla guida di Veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing. Estensione Veicolo elettrico La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in polizza rientra nella categoria BEV o PHEV. La garanzia opera per gli Infortuni conseguenti a scoppio, ustioni o folgorazioni subiti dall’Assicurato durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo elettrico assicurato presso una colonnina di ricarica autorizzata disponibile in spazi pubblici. Indennità speciale “Salvaguardia piani di investimento” (opera senza costi aggiuntivi, se acquistate le seguenti garanzie: IP, Morte, Inabilità Temporanea, Indennità giornaliera da Ricovero e da convalescenza e Rimborso spese sanitarie). Se l’Assicurato è titolare di polizze di assicurazione sulla Vita a Premio annuo o unico ricorrente o di piani individuali di previdenza (P.I.P.) stipulate con Generali Italia prima dell’evento, in caso di incapacità totale e definitiva a svolgere la propria attività professionale conseguente a Infortunio indennizzabile, Generali Italia emette a suo favore un’apposita Polizza Vita a Premio unico per agevolare la prosecuzione di tali rapporti assicurativi.
--	---

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Le garanzie della presente sezione non operano per gli Infortuni: – che derivano da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; – accaduti in stato di Ebbrezza, se alla guida di Veicoli; – causati da abuso di psicofarmaci o accaduti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene; – causati al conducente e ai trasportati, dalla guida di qualsiasi Veicolo da parte di conducente non abilitato a norma di legge; – che derivano dalla partecipazione a corse e gare con l'uso di Veicoli a motore, e relative prove e allenamenti se non si tratta di gare di regolarità pura; – da uso e guida di Veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici. Sono inoltre escluse: – le Lesioni corporali che derivano da tumulti popolari, se l'Assicurato vi ha preso parte attiva. Per l'Estensione in mobilità e l'Estensione in mobilità a ulteriori soggetti, sono inoltre esclusi gli Infortuni causati da stato di Ebbrezza dell'Assicurato trasportato su Mezzi di trasporto pubblico. Per l'Estensione Veicolo elettrico, sono inoltre esclusi gli infortuni subiti quando non sono utilizzate le colonnine di ricarica autorizzate in spazi pubblici.
--	--

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di Sinistro?	Denuncia di Sinistro: L'Assicurato in caso di Sinistro deve darne comunicazione a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato il Sinistro o ne ha avuta conoscenza. La denuncia del Sinistro può avvenire: – presso la propria Agenzia; – su WhatsApp al numero 335 15 010 33 tramite l'assistente virtuale Leo; – attraverso l'Area Clienti del sito www.generali.it; – con l'App MyGenerali scaricabile gratuitamente; – al numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00; – via e-mail all'indirizzo aperturasinistri@generali.com; – via PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com; – per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso. Risarcimento diretto La procedura di Risarcimento diretto è attivabile nel caso di Incidente stradale: – che coinvolge due soli veicoli entrambi identificati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, regolarmente assicurati da imprese aderenti alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD) e che non coinvolge ciclomotori diversi da quelli targati ai sensi del DPR 06/03/2006 n. 153 e/o le macchine agricole; – in cui si verifica effettivamente un contatto tra i veicoli coinvolti;

Cosa fare in caso di Sinistro?	– da cui conseguono Lesioni non gravi ai conducenti, intendendosi come tali i danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%. La procedura di Risarcimento diretto si applica anche se sui veicoli coinvolti sono presenti, oltre ai conducenti, altre persone che subiscono Lesioni anche gravi (cioè danni alla persona con Invalidità Permanente superiore al 9%). La procedura “CARD” è applicabile anche in caso di danni agli oggetti di proprietà del conducente o dell’Assicurato, trasportati a bordo del Veicolo stesso.
	Richieste di Risarcimento da indirizzare alla Controparte La procedura ordinaria di Risarcimento si applica quando non trova applicazione la procedura di “Risarcimento diretto”.
	Richieste di Risarcimento da indirizzare a Consap Il Fondo per le Vittime della strada risarcisce in caso d’incidenti provocati da: – veicoli non identificati, per i soli danni alla persona (è previsto il Risarcimento anche per i danni alle cose, con una Franchigia di € 500, in caso di danni gravi alla persona); – veicoli non assicurati per i danni alla persona e alle cose. Per richiedere il Risarcimento dei danni elencati nei due punti precedenti si deve: – inviare con raccomandata la richiesta di Risarcimento danni a Consap S.p.a. Via Yser, 14 00198 Roma (www.consap.it) gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e alla compagnia designata sul territorio. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.consap.it.
	Assistenza diretta/in convenzione: Le prestazioni relative alla garanzia Assistenza sono erogate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Europ Assistance. Le prestazioni relative alla garanzia Tutela Legale sono erogate direttamente da D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri.
	Rimborso del Sinistro per evitare il malus: Per evitare o ridurre la maggiorazione di Premio prevista dalla formula tariffaria “Bonus/Malus”, il Contraente può rimborsare a CONSAP (per i Sinistri liquidati nell’ambito della procedura di “Risarcimento diretto”) o a Generali Italia (per gli altri Sinistri) gli importi totalmente liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel Periodo di osservazione precedente alla data di scadenza del contratto. Per rimborsare i Sinistri gestiti in regime di “Risarcimento diretto”, e per conoscere l’importo liquidato, il Contraente deve rivolgersi alla CONSAP - Servizio Stanza di Compensazione - Via Yser 14, 00198 Roma (www.consap.it) direttamente o delegando il distributore che ha in carico il contratto di assicurazione. In ogni caso il rimborso deve essere fatto al momento della stipula del contratto relativo alla nuova annualità e, comunque, entro 6 mesi dalla scadenza del contratto precedente, anche se quest’ultimo non è più in essere. I Sinistri rimborsati dal Contraente non saranno più riportati nell’Attestato di Rischio e il contratto verrà riclassificato. Ulteriori informazioni in merito sono reperibili sul sito www.consap.it.
	Gestione dei Sinistri da parte di altre imprese: – Per la garanzia Assistenza: Generali Italia affida la gestione dei Sinistri di Assistenza a: Europ Assistance - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall’Italia 800 880 880 e numero dall’estero +39 02 82 951 155; – Per la garanzia Tutela Legale: Generali Italia affida la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - numero verde 800 880 880 e numero dall’estero +39 02 82 951 155 - e-mail: sinistri@DAS.it.

Cosa fare in caso di Sinistro?	Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto: Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine alla prestazione. Per le garanzie di responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'Impresa	Ricevuta da parte del danneggiato la richiesta di Risarcimento, contenente tutti i requisiti previsti dall'Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, Generali Italia deve formulare l'offerta di Risarcimento, o comunicare i motivi di rifiuto, nel rispetto dei seguenti termini: – 60 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso di danni materiali; – 30 giorni dalla ricezione della richiesta, in caso di danni materiali con una denuncia di Sinistro (modulo C.A.I.) sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti; – 90 giorni dalla ricezione della richiesta per Sinistri che abbiano cagionato Lesioni personali o il decesso. In caso di accettazione della somma offerta, Generali Italia versa al danneggiato, nei 15 giorni successivi, l'importo relativo. Garanzie diverse dall'R.C.A. L'Indennizzo è liquidato da Generali Italia entro 15 giorni dalla data: – dell'atto di quietanza, in caso di accordo tra le Parti; – del verbale definitivo di perizia, in caso di perizia collegiale. In caso di Furto totale o Rapina, in vista di un possibile ritrovamento del Veicolo, i termini di liquidazione dell'Indennizzo di cui sopra iniziano a decorrere dopo 30 giorni dalla data dell'evento. Se il Veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	In caso di ripensamento Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). In caso di cessazione del Rischio (distruzione o demolizione o esportazione definitiva o vendita o conto vendita o cessazione definitiva della circolazione o Furto e Rapina totali) Generali Italia restituisce, per la sola R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) relativo al periodo residuo per il quale il Rischio è cessato se il Contraente: – non vuole sospendere il contratto o trasferirlo su un altro Veicolo o – se lo sospende ma non lo riattiva entro 12 mesi. Il rimborso è calcolato dal momento dell'ultima sospensione.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione	– Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo Il Contraente può chiedere di sospendere il contratto se il Veicolo non viene utilizzato. La richiesta formale va fatta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve indicare il periodo di sospensione richiesto. Generali Italia rilascia un documento che attesta la sospensione volontaria. Può chiedere la sospensione volontaria il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria. Se il Contraente non è uno di questi soggetti deve consegnare la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato. Il termine di sospensione può essere prorogato più volte. La proroga va chiesta a Generali Italia con richiesta formale almeno dieci giorni (cinque, per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso. Generali Italia rilascia un documento che attesta la proroga. La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa di dieci mesi (undici mesi, per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico). La riattivazione della Polizza può essere richiesta in qualsiasi momento anche prima della scadenza del termine inizialmente comunicato (o successivamente prorogato). – Sospensione per cessazione del Rischio Il Contraente può chiedere di sospendere gli effetti del contratto in caso di cessazione del Rischio (vendita, consegna in conto vendita, Furto totale, demolizione, cessazione della circolazione, esportazione definitiva del Veicolo assicurato). La sospensione non è ammessa: – se il contratto ha durata inferiore all'anno; – se il contratto prevede solo garanzie diverse dalla R.C.A.; – nell'ultimo giorno di validità del contratto; – per i contratti ceduti. In tutti i casi di sospensione, il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale per tutta la durata della sospensione.
---------------------------	--

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	La Polizza non prevede il tacito rinnovo.
Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente può recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi se: – il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e – non è vincolato a favore di terzi. La richiesta di recesso va fatta con una delle seguenti modalità: – all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC oppure – a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchessa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure – tramite PEC all'indirizzo generalitalia@pec.generaligroup.com. Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Risoluzione	Il Contraente può richiedere la risoluzione contrattuale nei seguenti casi: – distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione; – esportazione definitiva del Veicolo; – vendita o deposito in conto vendita; – Furto o Rapina.
--------------------	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone fisiche, imprese e/o altri enti, proprietari e/o utilizzatori dei Veicoli assicurati che:

- devono adempiere all’obbligo di copertura assicurativa R.C.A. per i danni causati a terzi derivanti dalla circolazione del proprio Veicolo quando usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto;
- vogliono assicurare il Veicolo per i Rischi accessori;
- vogliono ricevere assistenza legale per tutelare gli interessi dell’Assicurato in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo;
- vogliono assicurare perdite pecuniarie in relazione alla proprietà o utilizzo del Veicolo;
- vogliono assicurare il conducente del Veicolo e i trasportati in caso di Infortunio, anche mortale, derivante dall’utilizzo del Veicolo.

Il prodotto si rivolge ai soggetti che esprimono i bisogni: protezione dei beni, protezione del patrimonio, cura della persona, assistenza/soccorso.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari è:

- per la garanzia R.C.A.: 11%
- per le altre garanzie: 17%

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati a Generali Italia con le seguenti modalità: – con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma; – tramite il sito internet della compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami; – via e-mail all’indirizzo: reclami.it@generali.com. La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Se il reclamo arriva a Generali Italia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.
All’IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 - Roma, fax 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione “Per i consumatori - Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

All'IVASS	d. copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:	
Mediazione	Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è necessario rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98). Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto alla sede legale di Generali oppure alla casella e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel Decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	– Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica. – È inoltre possibile attivare sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per le: √ controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell'ambito delle garanzie relative ai veicoli assicurati direttamente per i Rischi Incendio, Furto, e altri danni ai beni stessi; √ controversie in materia assicurativa su questioni mediche - ramo Infortuni; √ controversie nell'ambito delle garanzie del ramo Tutela Legale. Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/commission/index_en chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Benvenuto



Immagina Vivi Vai!

IMMAGINA con Generali è la linea di soluzioni assicurative di Generali Italia che ti accompagna nella realizzazione dei tuoi progetti.

Immagina un livello di protezione così alto da **sentirti al sicuro durante qualsiasi tipo di spostamento**. Con **Immagina Strade Nuove** di Generali Italia, hai una soluzione che va oltre la classica R.C.A. obbligatoria e consente di essere tutelato con ulteriori garanzie aggiuntive **anche mentre sei alla guida di mezzi alternativi**, dalla bici alla canoa e anche sui mezzi pubblici.

Immagina Strade Nuove è una formula di assicurazione innovativa che segue i tuoi programmi quotidiani anche quando lasci a casa l'auto offrendoti:

- **Prevenzione a bordo della tua auto.**
- **Protezione in caso di imprevisto, anche su mezzi alternativi.**
- **Assistenza** quando sei alla guida e in caso di imprevisto.
- **Supporto** tramite App, in pochi clic.
- **Estensione della protezione** a 5 persone, anche amici o chi ti aiuta in casa.

Scopri i vantaggi e i servizi di Immagina Strade Nuove consultando questo Set informativo: una guida semplice e immediata, con sezioni dedicate ai documenti contrattuali, garanzie acquisite e box di consultazione esemplificativi per sfruttare al meglio la soluzione assicurativa che hai scelto!

Guida alla consultazione

Semplicità e immediatezza. Intorno a queste due parole abbiamo “costruito” la guida che stai leggendo. Per aiutarti a trovare rapidamente tutte le informazioni necessarie all'utilizzo del tuo contratto, in modo da sfruttarne sempre tutti i vantaggi.

Ti presentiamo la sequenza degli argomenti che incontrerai nel Set informativo auto.

- **Il Tuo Contratto** (Il Certificato di assicurazione / Come si legge il tuo contratto / Com'è fatto e come si legge il modulo C.A.I. / Le prime cose da fare in caso d'Incidente stradale);
- **Norme comuni a tutte le garanzie** (Quando e come devo pagare? / Quando comincia la copertura e quando finisce? / Dove vale la copertura? / Con quali condizioni operative mi assicuro? / Come posso presentare i reclami e le controversie?);
- **Aree di protezione** del tuo contratto. All'interno troverai tre aree di protezione distinte per colore che raggruppano le garanzie che fanno parte di ogni area.

Sezioni 1-9

- Garanzia Incendio
- Garanzia Furto & Rapina
- Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà
- Garanzia Eventi Atmosferici
- Garanzia Grandine
- Garanzia Terremoto
- Garanzia Incendio Doloso
- Garanzia Eventi Sociopolitici
- Garanzia Atti Vandalici

Sezioni 10-14

- Garanzia Cristalli
- Garanzia Kasko
- Garanzia Collisione
- Garanzia Collisione Autostradale
- Garanzia Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato

Sezioni 15-20

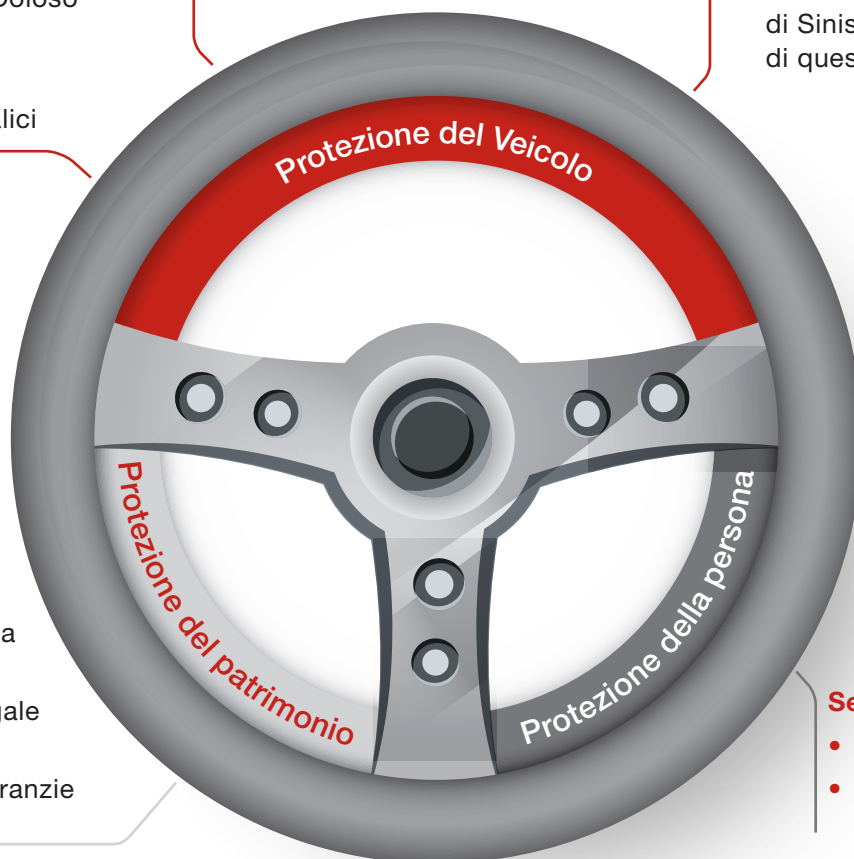
- Garanzia Animali Selvatici o Randagi
- Garanzie Zero Spese Auto
- Garanzie Zero Spese Extra
- Garanzia Indennizzo fermo Veicolo elettrico
- Garanzia Assistenza
- Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Sezioni 1-4

- Garanzia R.C.A.
- Opzioni alla garanzia R.C.A.
- Garanzia Tutela Legale
- Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?

Sezioni 1-2

- Garanzia Infortuni
- Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni?



In più per te

Riquadri o box esplicativi di approfondimento delle varie Aree o con le indicazioni da seguire in caso di necessità. Tali box non hanno valore contrattuale. **È sempre bene porre attenzione alle condizioni contrattuali.**

Il tuo contratto

Come sono fatti e come si leggono



Il Certificato di assicurazione

Il Certificato di assicurazione riporta gli estremi del contratto e fornisce la prova dell'esistenza dello stesso.

In sede di controllo può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un Certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del Certificato di assicurazione obbligatoria.



POLIZZA

Agenzia Generale di
CODICE GESTORE
CONTRAENTE
COD. CLIENTE

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE N°

Contraente
C.F./P.Iva
Domicilio/Sede

Tipo Veicolo
Marca e Mod. Veicolo
Targa/Telaio
Cod. Veicolo
Edizione Infocar

Periodo di Copertura Dalle del
Alle del

Generali Italia S.p.A.
Amministratore delegato

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Premio RCA globale €
di cui SSN €
di cui imposte RCA €
Premio Incendio/Furto €
Premio Altre garanzie €
di cui imposte I/F e altre garanzie €

Pagamento avvenuto il
alle ore

Firma dell'Agente/Incaricato

% Fles. RCA %
% Provvigione RCA %
Provvigione RCA €

TOTALE

PREMIO RATA

€

INFORMAZIONI DI CONTRATTO

Massimale Sinistro €
Massimale Persone €
Massimale Cose €

Valore Veicolo €
Valore Accessori €
Frazionamento

Forma Tariffaria

La forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza del verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del % pari a € sulla base del premio di rata lordo (comprensivo di imposte e SSN) ante applicazione sconti/convenzioni; in presenza di un sinistro penalizzante, una variazione del % pari a € sulla base del premio di rata lordo.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.; Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Come si legge la tua Polizza

La Polizza è il documento rilasciato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione contenente i dati sul **Contraente***, sull'**intestatario al P.R.A.****, sugli elementi di Rischio e sulle garanzie acquistate.



La nostra soluzione alle tue esigenze
 Polizza n. Targa / Telaio n. **TARGA**
 Ed. fascicolo informativo n. 12025 Mod. N. GP014S1125

Agenzia Generale di AGENZIA
 COD. INDIRIZZO_AGE
 EMAIL_AGE
 TELEFONO CONSULENTE
 00000 CODICE

Coerenza del prodotto Assicurativo

Sono interessato a sottoscrivere un contratto assicurativo per la copertura dei rischi connessi ai danni al veicolo con le seguenti garanzie:

☒ RC Auto ☐ Furto ☐ Altro

☐ Incendio ☐ Kasko / Collisione

Sono interessato ad una polizza con dispositivo tecnologico e/o elettronico

☐ Sì ☐ No

Sono consapevole che le indicazioni di cui sopra sono finalizzate alla valutazione di coerenza del prodotto e non costituiscono il contenuto della polizza che resta regolato dalle condizioni contrattuali.

Dati contrattuali di polizza				
DECORRENZA Dalle ore 24.00 del 19/04/2019	FRAZIONAMENTO Annuale	SCADENZA PRIMA RATA Ore 24.00 del 19/04/2019	1 TERMINE CONTRATTO Ore 24.00 del 19/04/2019	
2 COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE COGNOME NOME		CODICE CLIENTE CODICE	COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / SEDE LEGALE DESCRIZIONE	1 CODICE FISCALE / PARTITA IVA VALORE
Dati proprietario				
3 COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE COGNOME NOME		DATA DI NASCITA DATA	COMUNE E PROVINCIA DI RESIDENZA / SEDE LEGALE VALORE	3 CODICE FISCALE / PARTITA IVA VALORE
Veicolo				
TIPOLOGIA AUTOVETTURA CAVALLI FISCALI	USO Privato POTENZA IN KW	MARCA/MODELLO VALORE TRAINA RIMORCHIO CON TARGA PROPRIA NO	DATA PRIMA IMMATRICOLAZIONE VALORE CODICE VEICOLO 0100	ALIMENTAZIONE Benzina
12 RIVISTA DI RIFERIMENTO Quattroruote del 04/2018	51 DANNO TOTALE A VALORE COMMERCIALE	DANNO PARZIALE A VALORE COMMERCIALE		
Dati assicurativi				
4 STATO ASSICURATIVO Prima immatricolazione LEGGE 40/2007 (Legge Bersani) Non Presente	4 FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS CL.BM CLASSE DI MERITO UNIVERSALE 14	5 DI GUIDA Acquante qualsiasi GENERALI 25	5 PROVENIENZA POLIZZA GRATUITA NO	
Allegati				
Faranno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati: QUETMOB.MOD1534M.				

Premi e garanzie

	Premio di rata imponibile	Imposta
6 PROTEZIONE RCA / PATRIMONIO		
Responsabilità civile auto (CL.BM)	€	€
Massimale €		
7 Contributo SSN	€	
Comprende Rinuncia all'azione di rivalsa		
Pattuito Accordo per la riparazione in carrozzeria convenzionata - sconto 5%		
8 Il premio totale RCA include la provvigione pari a (corrispondente al premio RCA, comprensivo di imposte per e del contributo SSN per)		
9 Premio semestrale		
Premio annuale totale		

* **Contraente** - La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

** **intestatario al P.R.A.** - Colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà sul Veicolo assicurato (intestatario al P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico).

Come è fatto e come si legge il Modulo C.A.I.

(Modello di Constatazione Amichevole di Incidente stradale)

Tieni sempre il Modulo C.A.I. in auto e non dimenticare di utilizzarlo in caso di Incidente stradale. È un consiglio prezioso, perché è lo strumento che ti consente di semplificare al massimo l'iter per il Risarcimento.

Compilando correttamente il Modulo C.A.I. puoi infatti: comunicare tutti i dati necessari all'immediato avvio della pratica; offrire alle compagnie interessate un documento probante; non rischiare di dimenticare di fornire informazioni che comunque sarebbero richieste successivamente, con conseguente rallentamento della pratica.

Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro (art. 143 D. Lgs. n. 209 del 2005 "Codice delle assicurazioni private")

1. Data e luogo dell'incidente 2. Testimoni 3. Nome e dati dei contraenti/assicurati 4. Targhe dei due veicoli coinvolti 5. Denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza 6. Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente 7. Nome e dati dei conducenti 8. Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo 9. Intervento Organi di Polizia

1. Data e luogo dell'incidente: 1. Data (giorno, mese, anno) 2. Luogo (comune, provincia, via e numero)

2. Testimoni: 3. Testimoni (cognome, nome, indirizzo, telefono) (se non presenti, indicare se e quale di essi ha riportato sul modulo A o B)

3. Nome e dati dei contraenti/assicurati: 4. Nome e dati del contraente/assicurato (veicolo A o B) 5. Nome e dati del contraente/assicurato (veicolo A o B)

4. Targhe dei due veicoli coinvolti: 6. Targa o telaio (veicolo A) 7. Targa o telaio (veicolo B)

5. Denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza: 8. Denominazione della compagnia d'assicurazione (veicolo A) 9. Denominazione della compagnia d'assicurazione (veicolo B)

6. Descrizione delle circostanze e modalità dell'incidente: 10. Circostanze dell'incidente (veicolo A) 11. Circostanze dell'incidente (veicolo B)

7. Nome e dati dei conducenti: 12. Nome e dati del conducente (veicolo A) 13. Nome e dati del conducente (veicolo B)

8. Firma dei due conducenti (se possibile) o firma singola in caso di disaccordo: 14. Osservazioni (veicolo A) 15. Osservazioni (veicolo B)

9. Intervento Organi di Polizia: 16. Intervento dell'Autorità (veicolo A) 17. Intervento dell'Autorità (veicolo B)

18. Altre informazioni: 19. Altre informazioni (veicolo A) 20. Altre informazioni (veicolo B)

Nella compilazione del Modulo C.A.I. inserire informazioni in modo dettagliato per velocizzare la pratica di liquidazione. Compilare il modulo in stampatello e apporre entrambe le firme dei conducenti.

Le prime cose da fare in caso d'incidente

1 Segnala l'incidente

Non spostare i mezzi coinvolti e indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dall'autovettura per mettere il segnale d'emergenza. Si consiglia di non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti.

2 Documenta l'incidente

Individua eventuali testimoni, segnalandoli anche alle Autorità intervenute. Scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti; le foto scattate saranno utili al perito o all'Agenzia.

3 Componi i numeri utili

Richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'Autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari (qualora tu abbia una garanzia assistenza con Immagina Strade Nuove ricordati di chiamare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance).

Numeri Generali Italia

800 880 880

+39 02 82 951 155 (dall'estero)

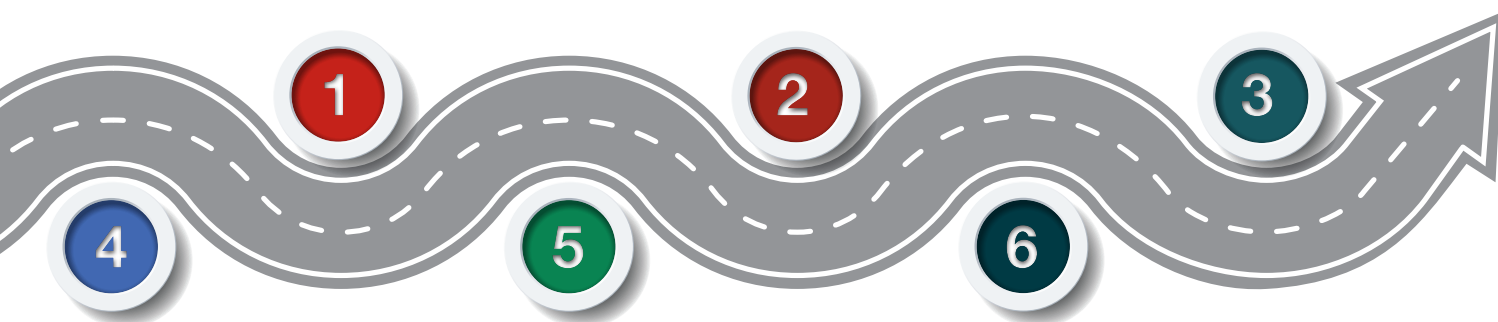
Numeri Utili

112 Numero di emergenza unico europeo

115 Vigili del Fuoco

113 Polizia di Stato

118 Emergenza Sanitaria



4 Avvia la procedura

Per ricevere assistenza e avviare la procedura recati entro **3 giorni** dalla data dell'incidente nella tua Agenzia Generali, oppure telefona al **numero verde 800 880 880**, a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Per maggiori informazioni visita il sito internet www.generali.it.

6 Carrozzeria SiCura

Porta il tuo Veicolo presso una carrozzeria del circuito Carrozzeria SiCura: è un servizio compreso nel premio della tua Polizza auto che mette a tua disposizione un circuito composto da più di 800 carrozzerie altamente specializzate selezionate per te da Generali Italia. Trova la Concessionaria SiCura più vicina a te su www.generali.it oppure contatta il numero verde Generali 800 880 880.

5 Compila il Modulo Blu

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte. Firmatelo entrambi. Non siete d'accordo? Apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come denuncia del Sinistro. Non hai in auto il Modulo C.A.I.? Puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. È importante però che tu raccolga sempre, sul luogo del Sinistro, almeno le seguenti informazioni:

- data dell'incidente;
- nome dei Contraenti/Assicurati e dei conducenti;
- targhe dei due veicoli coinvolti;
- denominazione delle Compagnie e numeri di Polizza;
- generalità di eventuali testimoni (nominativi, indirizzi, telefoni)

Indice



Presentazione prodotto	13
-------------------------------	-----------

Definizioni	19
--------------------	-----------

Norme comuni a tutte le garanzie	27
---	-----------

Quando e come devo pagare?	27
---	-----------

Art. 1	Pagamento del premio - Mezzi di pagamento del Premio	27
--------	--	----

Quando comincia la copertura e quando finisce?	28
---	-----------

Art. 2	Decorrenza della garanzia	28
--------	---------------------------------	----

Art. 3	Durata dell'assicurazione	28
--------	---------------------------------	----

Art. 4	Proposta di rinnovo	28
--------	---------------------------	----

Art. 5	Diritto di ripensamento	28
--------	-------------------------------	----

Dove vale la copertura?	29
--------------------------------------	-----------

Art. 6	Estensione territoriale	29
--------	-------------------------------	----

Con quali condizioni operative assicuriamo?	29
--	-----------

Art. 7	Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio	29
--------	--	----

Art. 8	Gestione del contratto	30
--------	------------------------------	----

8.1	Cessazione del Rischio	30
-----	------------------------------	----

8.2	Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo	32
-----	---	----

Art. 9	Clausole di vincolo	33
--------	---------------------------	----

Art. 10	Altre assicurazioni.....	33
Art. 11	Legge applicabile, oneri fiscali	33
Art. 12	Rinvio a norme di legge	34
Art. 13	Comunicazione tra le Parti	34
Art. 14	Area Clienti - Home Insurance.....	34
Art. 15	Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali	34

Come posso presentare i reclami e le controversie? 34

Art. 16	Modalità di reclamo	34
Art. 17	Foro competente.....	35

Capitolo 1 - Protezione del patrimonio 37

Sezione 1 - Garanzia Responsabilità Civile Auto 37

Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	37
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	38
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	39
Art. 4	Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?	40
4.1	Forma tariffaria Bonus Malus	40
4.2	Riscatto Sinistro	45
4.3	Attestato di Rischio.....	45

Sezione 2 - Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto 47

Art. 1	Opzioni Tipo di guida	47
Art. 2	Opzioni con sconto sul Premio.....	47
2.1	Accordo per la riparazione in carrozzeria convenzionata	47
Art. 3	Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo.....	48
3.1	Rinuncia all'azione di Rivalsa	48
3.2	Vita privata in mobilità	48
3.2.1	Estensione Vita privata in mobilità a ulteriori soggetti.....	49
3.3	Massimale noleggio a breve termine e car sharing	50
3.3.1	Estensione Massimale noleggio a breve termine e car sharing a ulteriori soggetti	50

Sezione 3 - Garanzia Tutela Legale 51

Garanzie Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold 51

Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	51
1.1	Estensione Tutela Legale a ulteriori soggetti.....	53
1.2	Estensione Veicolo elettrico	53
1.3	Estensione Connessi e protetti.....	54
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	55
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	55
Art. 4	Dove vale la copertura?	56
Art. 5	Quando comincia la copertura e quando finisce?	57

	Garanzia Tutela Legale Forma Aiuto Multe	57
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	57
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	58
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	58
Art. 4	Dove vale la copertura?	58
Art. 5	Quando un evento è considerato in garanzia?.....	58
	Sezione 4 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?.....	59
	Cosa fare in caso di Sinistro R.C.A.?.....	59
Art. 1	Denuncia del Sinistro R.C.A.	59
Art. 2	Risarcimento diretto - Richiesta di Risarcimento danni.....	60
Art. 3	Disconoscimento del Sinistro	60
Art. 4	Gestione delle vertenze e spese legali.....	61
Art. 5	Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie Vita privata in mobilità e Massimale noleggio a breve termine e car sharing?.....	61
	Cosa fare in caso di Sinistro Tutela Legale?	62
Art. 1	Denuncia del Sinistro Tutela Legale.....	62
Art. 2	Modalità di gestione delle prestazioni	62
Art. 3	Termini di liquidazione.....	63
Art. 4	Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza.....	63
Art. 5	Esonero di responsabilità.....	64
Art. 6	Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del caso assicurativo	64
	Cosa fare in caso di Sinistro Tutela Legale Forma Aiuto Multe?.....	64
Art. 1	Denuncia del Sinistro Tutela Legale Forma Aiuto Multe	64
Art. 2	Modalità di gestione delle prestazioni - Tutela Legale Forma Aiuto Multe	64
Art. 3	Termini di liquidazione - Tutela Legale Forma Aiuto Multe	65
Art. 4	Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza - Tutela Legale Forma Aiuto Multe	65
Art. 5	Esonero di responsabilità - Tutela Legale Forma Aiuto Multe.....	65
Art. 6	Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Tutela Legale Forma Aiuto Multe	66

Capitolo 2 - Protezione del Veicolo

67

	Sezione 1 - Garanzia Incendio	67
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	67
1.1	Estensione Veicolo elettrico	67
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	68
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	68
	Sezione 2 - Garanzia Furto & Rapina.....	68
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	68
1.1	Estensione Veicolo elettrico	69
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	69
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	70

	Sezione 3 - Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà	70
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	70
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	70
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	71
	Sezione 4 - Garanzia Eventi Atmosferici	71
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	71
1.1	Estensione Veicolo elettrico	71
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	72
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	72
	Sezione 5 - Garanzia Grandine	72
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	72
1.1	Estensione Veicolo elettrico	72
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	73
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	73
	Sezione 6 - Garanzia Terremoto	74
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	74
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	74
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	74
	Sezione 7 - Garanzia Incendio Doloso	75
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	75
1.1	Estensione Veicolo elettrico	75
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	75
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	75
	Sezione 8 - Garanzia Eventi Sociopolitici.....	76
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	76
1.1	Estensione Veicolo elettrico	76
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	76
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	76
	Sezione 9 - Garanzia Atti Vandalici.....	77
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	77
1.1	Estensione Veicolo elettrico	77
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	77
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	78
	Sezione 10 - Garanzia Cristalli.....	78
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	78
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	79
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	79

Sezione 11 - Garanzia Kasko	79
Art. 1 Che cosa è assicurato?.....	79
Art. 2 Che cosa non è assicurato?	80
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?	80
Sezione 12 - Garanzia Collisione	81
Art. 1 Che cosa è assicurato?.....	81
Art. 2 Che cosa non è assicurato?	81
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?	81
Sezione 13 - Garanzia Collisione Autostradale	82
Art. 1 Che cosa è assicurato?.....	82
Art. 2 Che cosa non è assicurato?	82
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?	82
Sezione 14 - Garanzia Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato	83
Art. 1 Che cosa è assicurato?.....	83
Art. 2 Che cosa non è assicurato?	84
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?	84
Sezione 15 - Garanzia Animali Selvatici o Randagi.....	85
Art. 1 Che cosa è assicurato?.....	85
Art. 2 Che cosa non è assicurato?	85
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?	85
Sezione 16 - Garanzia Zero Spese Auto	86
Art. 1 Che cosa è assicurato?.....	86
Art. 2 Che cosa non è assicurato?	87
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?	87
Sezione 17 - Garanzia Zero Spese Extra	88
Art. 1 Che cosa è assicurato?.....	88
Art. 2 Che cosa non è assicurato?	89
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?	89
Sezione 18 - Garanzia Indennizzo fermo Veicolo elettrico	90
Art. 1 Che cosa è assicurato?.....	90
Art. 2 Che cosa non è assicurato?	90
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?	90
Sezione 19 - Garanzia Assistenza	91
Art. 1 Che cosa è assicurato?.....	91
1.1 Estensione Assistenza a ulteriori soggetti	104
1.2 Estensione Veicolo elettrico	104
Art. 2 Che cosa non è assicurato?	107
Art. 3 Ci sono limiti di copertura?	107

	Sezione 20 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?.....	111
	Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie delle sezioni dalla 1 alla 18?.....	111
Art. 1	Denuncia del Sinistro	111
Art. 2	Ritrovamento del Veicolo o di alcune sue parti	113
Art. 3	Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	113
Art. 4	Liquidazione dei danni	114
Art. 5	Valore assicurato	114
Art. 6	Regola proporzionale	115
Art. 7	Determinazione dell'ammontare del danno.....	115
Art. 8	Franchigia o Scoperto.....	116
Art. 9	Modalità di pagamento dell'Indennizzo	118
Art. 10	Rinuncia al diritto di surroga	118
	Cosa fare in caso di Sinistro Assistenza?	118
Art. 1	Modalità per la richiesta di assistenza.....	118

Capitolo 3 - Protezione della persona

119

	Sezione 1 - Garanzia Infortuni	119
Art. 1	Che cosa è assicurato?.....	119
1.1	Estensione in mobilità	129
1.1.1	Estensione in mobilità a ulteriori soggetti	130
1.2	Estensione Veicolo elettrico	131
Art. 2	Che cosa non è assicurato?	131
Art. 3	Ci sono limiti di copertura?	131
	Sezione 2 - Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni?.....	132
Art. 1	Denuncia dell'Infortunio	132
Art. 2	Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.....	132
Art. 3	Criteri di indennizzabilità.....	133
Art. 4	Anticipo Indennizzi.....	133
Art. 5	Controversie - Perizia contrattuale	133
Art. 6	Pagamento dell'Indennizzo	134

Presentazione prodotto



Il prodotto Immagina Strade Nuove assicura Autovetture, autoveicoli uso promiscuo e autotassametri, per il Rischio di Responsabilità Civile e i Rischi accessori derivanti dalla circolazione.

FUNZIONAMENTO

Il Contraente, in base alle proprie esigenze assicurative, può scegliere quali garanzie attivare, componendo e personalizzando il proprio contratto di assicurazione. La Polizza ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo.

Il Contraente può scegliere di frazionare il Premio con un costo aggiuntivo.

Immagine Strade Nuove è composto da

- NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE, che contiene le Condizioni di Assicurazione applicabili a tutte le garanzie disponibili;
- tre Capitoli che rispondono alle esigenze di
 - a. PROTEZIONE DEL PATRIMONIO e contiene la garanzia obbligatoria R.C.A. e la garanzia Tutela Legale;
 - b. PROTEZIONE DEL VEICOLO che contiene le garanzie Incendio; Furto & Rapina; Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà; Eventi Atmosferici; Grandine; Terremoto; Incendio Doloso; Eventi Sociopolitici; Atti Vandalici; Cristalli; Kasko; Collisione; Collisione Autostradale; Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato; Animali Selvatici o Randagi; Zero Spese Auto; Zero Spese Extra; Indennizzo fermo Veicolo elettrico; Assistenza;
 - c. PROTEZIONE DELLA PERSONA, che contiene la garanzia Infortuni.

Le garanzie sono operanti se riportate in Polizza e se è stato corrisposto il relativo Premio.

Nella tabella che segue sono riportate le garanzie che possono essere acquistate.

Capitolo 1 - Protezione del patrimonio

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Responsabilità Civile Auto La garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone. Il Contraente può personalizzare il tipo di guida a scelta tra: – Guida libera; – Conducente esperto (età non inferiore a 26 anni); – Conducente esclusivo e identificato; – Guida per due (due conducenti conviventi identificati in Polizza).	Non presente Franchigia o Scoperto.
Tutela Legale Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto, e in relazione alla guida e circolazione stradale del Veicolo assicurato. Il Contraente può scegliere tra due diverse Forme di garanzia, con le relative prestazioni: – Forma Base – Forma Gold alle quali è possibile aggiungere a pagamento l'Estensione Tutela Legale a ulteriori soggetti. Se il Veicolo è BEV o PHEV, alla Tutela Legale Forma Gold possono essere aggiunte a pagamento l'Estensione Veicolo elettrico e l'Estensione Connessi e protetti.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Tutela Legale Forma Aiuto Multe Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese per l'azione in giudizio contro l'Ordinanza - Ingunzione di pagamento di una sanzione amministrativa in conseguenza di violazione di articoli del Codice della strada.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto con sconto sul Premio	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Accordo per la riparazione in carrozzeria convenzionata	Se non rispettati i termini, penale forfettaria per inadempimento, pari al 10% del danno risarcibile con il massimo di € 500.
Opzioni alla garanzia Responsabilità Civile Auto con pagamento di un Premio aggiuntivo	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Rinuncia all'azione di Rivalsa	Non presente Franchigia o Scoperto.
Vita Privata in mobilità	Non presente Franchigia o Scoperto.
Estensione Vita Privata in mobilità a ulteriori soggetti	Non presente Franchigia o Scoperto.
Massimale noleggio a breve termine e car sharing	Non presente Franchigia o Scoperto.
Estensione Massimale noleggio a breve termine e car sharing a ulteriori soggetti	Non presente Franchigia o Scoperto.

Capitolo 2 - Protezione del Veicolo

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Incendio Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo derivanti da Incendio non doloso. Se il Veicolo è BEV o PHEV, alla garanzia può essere aggiunta a pagamento l'Estensione Veicolo elettrico per tutelarti dai danni al Cavo di alimentazione di proprietà.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.
Furto & Rapina Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo derivanti da Rapina e Furto anche parziale o tentato. Se il Veicolo è BEV o PHEV, alla garanzia può essere aggiunta a pagamento l'Estensione Veicolo elettrico per tutelarti dai danni al Cavo di alimentazione di proprietà.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.
Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà Ti tutela dai danni causati dal Veicolo in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante – a cose di terzi se la garanzia R.C.A obbligatoria è sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo; – al locale adibito a rimessa di proprietà. Inoltre, ti tutela per i danni involontariamente causati a terzi durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo elettrico assicurato.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Eventi Atmosferici Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo assicurato per effetto di eventi atmosferici. Se il Veicolo è BEV o PHEV, alla garanzia può essere aggiunta a pagamento l'Estensione Veicolo elettrico per tutelarti dai danni al Cavo di alimentazione di proprietà.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.
Grandine Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo per effetto della grandine. Se il Veicolo è BEV o PHEV, alla garanzia può essere aggiunta a pagamento l'Estensione Veicolo elettrico per tutelarti dai danni al Cavo di alimentazione di proprietà.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono: – dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata; – azzerati in caso di riparazione presso centro convenzionato con Generali Italia dedicato alla grandine.
Terremoto Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo per effetto di terremoto.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.
Incendio Doloso Ti tutela dai danni subiti dal Veicolo per effetto di Incendio doloso. Se il Veicolo è BEV o PHEV, alla garanzia può essere aggiunta a pagamento l'Estensione Veicolo elettrico per tutelarti dai danni al Cavo di alimentazione di proprietà.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.

GARANZIE	FRANCHIGIA O SCOPERTO
Eventi Sociopolitici Ti tutela dai danni diversi dall'Incendio doloso, subiti dal Veicolo assicurato per effetto di eventi sociopolitici. Se il Veicolo è BEV o PHEV, alla garanzia può essere aggiunta a pagamento l'Estensione Veicolo elettrico per tutelarti dai danni al Cavo di alimentazione di proprietà.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.
Atti Vandalici Ti tutela dai danni dovuti ad atti di vandalismo e atti comunque dolosi, diversi dall'Incendio doloso e non verificatisi per effetto di eventi sociopolitici. Se il Veicolo è BEV o PHEV, alla garanzia può essere aggiunta a pagamento l'Estensione Veicolo elettrico per tutelarti dai danni al Cavo di alimentazione di proprietà.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.
Cristalli Ti tutela in caso di rottura dei cristalli.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia fissa indicata in Polizza, che è azzerata in caso di riparazione presso centro convenzionato con Generali Italia dedicato ai cristalli.
Kasko Ti tutela per i danni subiti dal Veicolo a seguito di: – collisione con altro veicolo, persone, animali; – caduta di oggetti e materiali; – urto; – ribaltamento; – uscita di strada.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.
Collisione Ti tutela per i danni subiti dal Veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato.	Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza, che sono dimezzati in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.
Collisione Autostradale (acquistabile solo se installato Dispositivo telematico Jeniot) Ti tutela per i danni subiti dal Veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato in autostrade della rete italiana.	Rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia di € 1.000 che è dimezzata in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.
Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato Ti tutela per i danni subiti dal Veicolo a seguito di collisione con altro veicolo non assicurato o non identificato.	Non presente Franchigia o Scoperto.
Animali Selvatici o Randagi Ti tutela per i danni subiti dal Veicolo per effetto di urto o collisione con Animali selvatici o randagi.	Rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia di € 200 che è dimezzata in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata.
Zero Spese Auto Ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di Furto o distruzione del Veicolo, rimborsa le spese in caso di perdita delle chiavi e della patente, ecc.	Non presente Franchigia o Scoperto.

GARANZIE**FRANCHIGIA O SCOPERTO****Zero Spese Extra**

Non presente Franchigia o Scoperto.

Ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, spese per duplicazione patente di guida, spese per sostituzione serratura e chiavi dell'abitazione, spese veterinarie, ecc.

Indennizzo fermo Veicolo elettrico

Non presente Franchigia o Scoperto.

(acquistabile solo se presente la garanzia Assistenza)

Generali Italia ti indennizza in caso di Veicolo BEV o PHEV inutilizzabile a causa di un Guasto elettrico che impedisce l'accesso all'abitacolo e/o la messa in moto e/o più in generale il suo funzionamento.

Assistenza

Non presente Franchigia o Scoperto.

In caso di necessità hai a disposizione i servizi di assistenza offerta tramite Europ Assistance.

Il Contraente può scegliere tra tre diverse Forme di garanzia, con le relative prestazioni

- Forma Small;
- Forma Medium;
- Forma Large.

Se il Veicolo è BEV o PHEV, alla Forma di garanzia scelta può essere aggiunta a pagamento l'Estensione Veicolo elettrico.

Capitolo 3 - Protezione della persona**GARANZIE****FRANCHIGIA O SCOPERTO****Infortuni**

Rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Generali Italia indennizza gli Infortuni subiti dall'Assicurato quando: guida o utilizza il Veicolo assicurato; esegue le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del Veicolo; sale o scende dal Veicolo.

La garanzia include sempre l'Invalidità Permanente (IP) alla quale possono essere aggiunte le seguenti garanzie facoltative a pagamento: Morte, Inabilità temporanea, Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza, Rimborso spese sanitarie, Indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento" (opera se acquistate tutte le precedenti garanzie), Estensione in mobilità, Estensione in mobilità a ulteriori soggetti, Estensione Veicolo elettrico.

Il Contraente può scegliere tra:

- Forma Guidatore;
- Forma Trasportati;
- Forma Completa (Guidatore + Trasportati).

AVVERTENZE

Per facilitare la lettura del documento, abbiamo utilizzato i seguenti strumenti grafici:

- Carattere grassetto: per dare maggior risalto al testo da leggere con particolare attenzione;
- Iniziali maiuscole: utilizzate per indicare le parole presenti nelle definizioni
- Riquadri o box esplicativi che non hanno valore contrattuale ma

aiutano a comprendere, con un esempio pratico, il contenuto o il funzionamento della garanzia, della prestazione o del servizio



segnalano avvertenze particolare e informazioni utili



CONTATTI UTILI

Sinistri

I numeri ai quali contattare Generali Italia sono

Numeri Generali Italia

Numero Verde 800 880 880 - dall'estero +39 02 82 951 155



Gli orari di operatività dei numeri utili variano a seconda della garanzia interessata

- **Apertura Sinistri** (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00);
- **Garanzia Assistenza** (24h su 24h);
- **Garanzia Tutela Legale** (dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00). È possibile utilizzare anche l'e-mail: Sinistri@das.it.

Reclami

Possono essere presentati alla compagnia:

- **con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;**
- **tramite il sito internet della compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;**
- **via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.**

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a IVASS:

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, PEC ivass@pec.ivass.it, fax 06 42 133 206.

AREA CLIENTI

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all'Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali dove è possibile consultare e gestire il contratto.

Definizioni



Le Definizioni sono parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati nel testo con lettera iniziale maiuscola.

Accessori	Ogni dotazione stabilmente installata sul Veicolo assicurato, che può essere: – di serie: se fornita direttamente dalla casa costruttrice per uno specifico modello di Veicolo; – optional: se fornito dalla casa costruttrice o altra Ditta, successivamente all’acquisto su richiesta dell’acquirente e comporta un supplemento di prezzo rispetto a quello previsto dal listino per il Veicolo stesso.
Agenzia	L’Agenzia presso la quale è stato stipulato e/o alla quale è assegnato il contratto.
Allagamento	Afflusso di acqua in un luogo normalmente asciutto, per motivi fortuiti o di emergenza, non provocato direttamente da fenomeno atmosferico.
Alluvione	Inondazione dovuta a straripamento di corsi e specchi d’acqua.
Animali selvatici o randagi	Animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (a esempio cervi, cinghiali, caprioli, volpi ecc.).
Apparecchi audiofonovisivi	Radio, bluetooth, telefoni, lettori CD e DVD, televisori integrati nel cruscotto e/o stabilmente fissati, navigatori satellitari e simili (purché stabilmente fissati e non presenti nel listino degli Accessori della casa costruttrice).
Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza.
Aree aeroportuali	Le aree di rollaggio e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore.
Aree private	Aree alle quali si può accedere solo in funzione dell’attività o dei servizi che in esse vengono svolti.

Assicurato	Nella garanzia R.C.A.: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto. Nelle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Attacco Cyber	Evento intenzionale provocato da terzi mediante un attacco di natura informatica.
Attestato di Rischio	Il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del solo Rischio R.C.A. assicurato.
Autovettura	Gli autoveicoli a uso promiscuo, gli autotassametri e le autovetture a uso privato, scuola guida, noleggio con o senza conducente.
Banca Dati	La banca dati elettronica che le compagnie di assicurazione hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari a attestare lo stato del Rischio.
Beneficiario	Relativamente alla garanzia Infortuni, gli eredi testamentari (in parti uguali) o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi (in parti uguali) dell'Assicurato, ai quali Generali Italia liquida l'Indennizzo in caso di Infortunio mortale dell'Assicurato.
BEV	Battery Electric Vehicle: Veicolo alimentato da un motore elettrico a batteria, senza l'utilizzo di combustibili fossili.
Cavo di alimentazione	Connettore per la ricarica di un Veicolo BEV o PHEV.
Certificato di assicurazione	Il documento in formato digitale o cartaceo, che prova l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità.
Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde	Il documento che attesta che il Veicolo è assicurato per la R.C.A. anche all'estero, nei Paesi di cui riporta la sigla non barrata.
Classe di merito (interna)	La categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata da Generali Italia S.p.A. e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischio della garanzia prestata.
Classe di merito di Conversione Universale (CU)	La Classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto di R.C.A. in base a regole univoche previste dal Provvedimento IVASS 72/2018 pubblicato nel sito dell'IVASS, che consente di convertire le diverse "classi di merito interne" di ciascuna compagnia di assicurazione, assegnate sulla base di una propria scala di valori, in un sistema univoco, costituito da 18 classi.
CAP	Il Codice delle Assicurazioni Private contenuto nel Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
Coabitante	Ogni persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia del soggetto a cui ci si riferisce.
CONSAP	L'Ente Gestore della Stanza di Compensazione, cioè l'Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., Via YSER 14 - 00198 Roma, che gestisce il complesso di regolazioni contabili, ovvero debiti e crediti reciproci, maturati dalle compagnie di assicurazione nella gestione dei Sinistri R.C.A. in regime di Risarcimento diretto. Gestisce anche il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito per risarcire i danni provocati da veicoli non assicurati, rubati o assicurati presso compagnie poste in liquidazione coatta amministrativa.
Contraente	Il soggetto (persona fisica o giuridica) che stipula l'assicurazione.
Contravvenzione	È una tipologia di Reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danni diretti	I danni direttamente causati al Veicolo dall'evento garantito in Polizza.

Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un Fatto illecito.
Danno totale e Danno parziale	Per le garanzie diverse dalla R.C.A. per Danno totale si intende il danno quando: – in seguito a Furto o Rapina o altri eventi assicurati, il Veicolo non è stato ritrovato; – in seguito a eventi che hanno determinato danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superano l'80% del valore dello stesso al momento del Sinistro, e l'Assicurato provvede alla demolizione del relitto. In tutti gli altri casi il danno si intende parziale.
Day hospital	Per la garanzia Infortuni, degenza presso reparto di Istituto di cura a regime solo diurno, documentata da cartella clinica.
Decorrenza	La data a partire dalla quale la Polizza inizia ad avere validità.
Degrado	La percentuale di svalutazione, applicabile ai ricambi, che deriva dal confronto tra il valore del Veicolo nuovo e quello che il Veicolo aveva al momento del Sinistro.
Delitto	È una tipologia di Reato (vedi alla voce Reato), punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone).
Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli.
Dispositivo telematico (Scatola Nera)	Il dispositivo elettronico fornito da Generali Jeniot S.p.A. che, tra gli altri servizi, registra e raccoglie i dati telematici relativi all'attività del Veicolo e che permette la ricostruzione della dinamica del Sinistro.
Documento Unico (DU)	Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del Veicolo.
Ebbrezza	Annebbiamento delle facoltà mentali provocato da assorbimento di alcolici.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale.
Franchigia	L'importo contrattualmente pattuito espresso in cifra fissa che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'Indennizzo spettante. Per la garanzia Infortuni, la parte di danno - espressa in punti percentuali per l'Invalidità Permanente, in giorni per le indennità e come importo in cifra fissa per i rimborsi spese - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Furto totale e Furto parziale	Il Delitto commesso da chi si impossessa di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Per Furto totale si intende il danno subito dall'Assicurato per la perdita del Veicolo che, in seguito a Furto o Rapina, non sia stato più ritrovato nemmeno in parte. In tutti gli altri casi il Furto si intende parziale.
Guasto	Limitatamente alla garanzia Assistenza, il danno meccanico, elettrico, elettronico subito dal Veicolo per usura, difetto, rottura, atto vandalico, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. È esclusa la foratura dello pneumatico.
Guasto elettrico	Per la garanzia Indennizzo fermo Veicolo elettrico, qualsiasi malfunzionamento provochi l'impossibilità di utilizzo del Veicolo BEV o PHEV e che coinvolga uno o più dei seguenti apparati: – sistema elettrico ed elettronico: motori di avviamento, alternatore, tergicristallo anteriore e posteriore, motore della pompa lavavetri, motori dei finestrini anteriori e posteriori, motori di chiusura centralizzata (radiocomando escluso), unità di controllo motore, body computer, motore del tetto apribile (eccetto ragni, cabriolet e ingresso acqua); – sistema HV (solo Veicoli elettrici): motore elettrico, controller;

- sistema elettrico (solo Veicoli alimentati elettricamente): convertitore DCDC, scatola di giunzione, cablaggi ad alta tensione, OBC, connettore di ricarica, BMS, controller di distribuzione a bassa tensione, selettore di turno, terminale di monitoraggio remoto del veicolo, controller di carica Ev.

Inabilità Temporanea	Perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'Assicurato di svolgere le occupazioni professionali dichiarate alla denuncia del Sinistro.
Incendio	La combustione, con sviluppo di fiamma, del Veicolo o di sue parti, che può auto-estendersi e propagarsi.
Incidente stradale	Qualsiasi evento dannoso improvviso e impreveduto derivante dalla circolazione stradale. Per la garanzia Assistenza qualsiasi evento improvviso e impreveduto derivante dalla circolazione stradale che provochi al Veicolo danni tali da: – determinarne l'immobilizzo; – consentirne la marcia ma con Rischio di aggravamento dei danni medesimi; – essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.
Indennizzo	La somma dovuta da Generali Italia all'Assicurato per le garanzie diverse dalla R.C.A.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca Lesioni fisiche obiettivamente constatabili che hanno per conseguenza la morte, un'Invalidità Permanente o un'Inabilità Temporanea.
Inondazione	Tumultuoso ed esteso allagamento, provocato da masse d'acqua straripanti.
Invalidità Permanente (IP)	La perdita, a seguito di Infortunio, permanente, definitiva e irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Istituto di cura	Per la garanzia Infortuni, ospedale pubblico, clinica o casa di cura (convenzionata con S.S.N. o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, al Ricovero e all'assistenza sanitaria anche in regime di degenza diurna e dotati di attrezzature per il pernottamento dei pazienti e per le terapie di stati patologici mediante l'intervento di personale medico e paramedico abilitato. Non sono considerati Istituti di cura: le case di riposo, di convalescenza, di soggiorno, le residenze sanitarie assistenziali, i gerontocomi e ospizi per anziani, gli hospice, gli stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, le cliniche con finalità dietologiche ed estetiche, i centri benessere in genere e le beauty farm o istituti assimilabili.
Jeniot	Generali Jeniot S.p.A. la società che fornisce le scatole nere, il servizio di ricostruzione della dinamica del Sinistro e gli altri servizi compresi nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Telematici, con Sede legale in Piazza Tre Torri 1 - 20145 Milano (MI), capitale sociale interamente versato di € 3.100.000, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06224480159, partita IVA 01333550323.
Lesioni	Per la garanzia Infortuni, qualsiasi modificazione menomante a carico di un organo o di un tessuto, con alterazione della continuità della forma, della struttura e della funzione provocata da cause fisiche (agenti traumatici), chimiche (intossicazioni) o biologiche (microrganismi).
Malattia	Per la garanzia Infortuni, ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Mezzi di trasporto	Mezzi meccanici destinati al trasporto di persone che possono essere guidati o comandati a distanza.

Mezzi adibiti a trasporto pubblico	Veicoli che effettuano corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
Parti	Soggetti destinatari della disciplina contrattuale: il Contraente e Generali Italia.
Periodo di osservazione	Periodo temporale stabilito dalla normativa rilevante ai fini dell'evoluzione della Classe di merito per effetto dei Sinistri pagati nel periodo stesso.
PHEV	Plug-in Hybrid Electric Vehicle: Veicolo a ibridazione piena dotato anche di una presa di corrente per la ricarica della batteria tramite rete elettrica.
Polizza	Documento che prova l'assicurazione.
P.R.A.	Pubblico Registro Automobilistico.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona con informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Ai fini delle garanzie rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina	Delitto commesso da chi sottrae cose mobili altrui mediante violenza alla persona o minaccia.
R.C.A.	Responsabilità Civile Auto.
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Residenza	Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico. Per la garanzia Assistenza è il luogo in cui vive stabilmente l'Assicurato con i suoi familiari.
Responsabilità minoritaria	La responsabilità attribuita in misura inferiore a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Responsabilità paritaria	La responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Responsabilità principale	La responsabilità attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro.
Ricovero	Degenza presso reparto di Istituto di cura che comporta almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica.
Risarcimento	La somma dovuta da Generali Italia al danneggiato in caso di Sinistro coperto dalla garanzia R.C.A.
Risarcimento diretto	La procedura, prevista dall'Art. 149 del CAP per le assicurazioni del ramo R.C.A., con la quale la richiesta di Risarcimento viene rivolta alla propria compagnia e non alla compagnia del responsabile del Sinistro, attivabile quando il Sinistro ha visto coinvolti solo due veicoli entrati in collisione tra loro, entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia, Città del Vaticano e San Marino. Se si tratta di ciclomotori (uno o entrambi), questi devono essere targati secondo il regime in vigore dal 13 febbraio 2012. Sono compresi anche i danni fisici eventualmente subiti dai conducenti dei veicoli coinvolti, purché si tratti di Lesioni non gravi (danni alla persona con Invalidità Permanente non superiore al 9%).
Rischio	La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa	Il diritto di Generali Italia a recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che ha dovuto pagare a terzi.
Scadenza annuale	Scadenza della rata di Premio che corrisponde, come giorno, mese e anno, alla data di termine del contratto.

Scoperto	Importo pattuito in Polizza espresso in misura percentuale che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro e che viene dedotto dall'ammontare dell'Indennizzo spettante. Per la garanzia Infortuni, l'importo - espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'Indennizzo - che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Per le garanzie Tutela Legale e Tutela Legale Forma Aiuto Multe il fatto o la violazione di norme che dà origine alla vertenza. Per la garanzia Assistenza l'evento dannoso per il quale è riconosciuta la prestazione/garanzia.
Sinistri penalizzanti	Sinistri pagati con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, se l'Assicurato ha accumulato, nell'arco degli ultimi cinque anni a causa dei singoli Sinistri verificatisi in tale periodo, una quota di responsabilità per concorso di colpa pari ad almeno il 51%.
Spese di giustizia	Le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato se viene condannato (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza	Le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla voce Diritto civile).
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (C.T.P. - consulente tecnico di parte).
S.S.N.	Servizio Sanitario Nazionale, per il contributo dovuto ai sensi della Legge. Per la garanzia Infortuni, il complesso delle funzioni, delle attività e dei servizi assistenziali gestiti e forniti dalle Regioni italiane.
Struttura Organizzativa	Per la garanzia Assistenza, EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. con sede in Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - Codice Fiscale 80039790151, partita IVA 01333550323 iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto di Generali Italia al contatto con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Sezione Assistenza entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico di Generali Italia.
Ticket sanitario	Il contributo dovuto per la prestazione ricevuta, calcolato sulle tariffe del Servizio Sanitario Nazionale. La prestazione può essere fornita da una struttura del Servizio Sanitario Nazionale o da una struttura privata in regime di convenzione.
Transazione	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Valore assicurato	Il valore del Veicolo riportato in Polizza.
Valore a nuovo	Per le garanzie diverse da R.C.A., il valore determinato sulla base dell'ultima quotazione di Quattroruote disponibile al momento del Sinistro. In caso di Danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del Degrado.
Valore commerciale	Per le garanzie diverse da R.C.A., il prezzo realizzabile secondo Quattroruote con la vendita del Veicolo a una determinata data. In caso di Danno parziale: l'ammontare del danno pari al costo di riparazione e sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, tenendo conto del Degrado.

Veicolo	Autovettura a uso privato, noleggio con o senza conducente, scuola guida, auto-veicoli uso promiscuo e autotassametri, con peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e, limitatamente alla garanzia Assistenza, con altezza fino a 2,80 metri e lunghezza fino a 6 metri. Limitatamente a: – opzioni “Vita privata in mobilità” e “Massimale noleggio a breve termine e car sharing” della garanzia R.C.A. e relative estensioni “a ulteriori soggetti”; – guida di Veicoli adibiti a locazione senza conducente e car sharing per la garanzia Tutela Legale; – guida di Veicoli a noleggio a breve termine e car sharing per la garanzia Assistenza Forma Small, Assistenza Forma Medium e Assistenza Forma Large; – “Estensione in mobilità” ed “Estensione in mobilità a ulteriori soggetti” della garanzia Infortuni; – estensione “a ulteriori soggetti” delle garanzie Tutela Legale, Assistenza e Infortuni; si intende il veicolo secondo quanto disposto dall’Art. 47 del Codice della strada.
Veicolo elettrico	Si intendono sia i Veicoli BEV sia i Veicoli PHEV (vedi alle voci relative).
Vendita a distanza	Si intende la vendita effettuata interamente tramite tecniche di contatto con la clientela che non prevedono la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Norme comuni a tutte le garanzie



Quando e come devo pagare?

Art. 1 - Pagamento del premio - Mezzi di pagamento del Premio

Il **Contraente** deve pagare il Premio dovuto per l'intero periodo assicurativo e, se il pagamento è a rate, queste devono essere pagate tutte.

Il Premio può essere pagato presso l'Agenzia o la sede di Generali Italia:

- con denaro contante:
 - per importi fino al limite tempo per tempo stabilito dalle norme sull'uso del contante, quale limite annuo per contratto che riguarda la garanzia R.C.A. e le relative garanzie accessorie, se e in quanto riferite allo stesso Veicolo assicurato per la R.C.A.;
 - per importi fino a € 750, limite annuo per contratto, che riguarda le sole garanzie accessorie;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- con assegno circolare non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità;
- con assegno bancario o postale non trasferibile, intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità, il quale, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, può chiedere di pagare anche con altre modalità;
- con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario espressamente in tale sua qualità.

Pagato il Premio, l'Agenzia rilascia al Contraente:

- la Polizza;
- il Certificato di assicurazione;
- la quietanza con indicazione della data del pagamento e, se la quietanza non è digitale, la firma o l'indicazione della persona autorizzata a riscuotere il Premio;

- il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde (qualora sottoscritta la garanzia R.C.A.).

A richiesta del Contraente Generali Italia rilascia nuovamente il Certificato di assicurazione e gli altri documenti assicurativi indicati, in caso di:

- deterioramento (a seguito di impegno alla distruzione del documento deteriorato);
- Furto, smarrimento o distruzione (previa dichiarazione del Contraente circa l'evento accaduto)⁽¹⁾.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 2 - Decorrenza della garanzia

Se non concordato in modo diverso, l'assicurazione ha effetto:

- dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la rata di Premio sono stati pagati; altrimenti
- dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza. L'assicurazione riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato in Polizza. Non è previsto il tacito rinnovo.

Il contratto non ha più effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di Scadenza annuale indicata in Polizza; se entro questi 15 giorni il Contraente stipula un nuovo contratto per il medesimo Rischio il contratto non ha più effetto dalla data di Decorrenza della nuova copertura.

Art. 4 - Proposta di rinnovo

Fermo quanto stabilito dall'Art. 3 - Durata dell'assicurazione - Generali Italia può mettere a disposizione del Contraente presso l'Agenzia una nuova proposta assicurativa per l'annualità successiva.

Il pagamento del Premio con conseguente ritiro della quietanza implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza che rispondono, comunque, ai bisogni del Contraente o non influiscono su di essi.

Il Contraente esprime la volontà di accettare la proposta di rinnovo del contratto se paga il nuovo Premio entro il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, con rilascio di quietanza e Certificato di assicurazione.

Dopo il pagamento del Premio, attendi di ricevere il Certificato di assicurazione, indispensabile per poter circolare con il Veicolo. Ricorda di avere sempre a disposizione il Certificato di assicurazione, in formato digitale o cartaceo, per mostrarlo in caso di controlli da parte delle Autorità e non essere sanzionato.



Art. 5 - Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza e non è vincolato a favore di terzi, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

Il Contraente deve inviare richiesta scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (oppure a Generali Italia S.p.A. - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso, o tramite PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com).

(1) Art.12 del Reg.lsvap 13/2008.

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli se ricevuti in formato digitale.

Generali Italia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di recesso, il Premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o della PEC.

Dove vale la copertura?

Art. 6 - Estensione territoriale

Se non diversamente indicato nell'ambito di specifiche garanzie, l'assicurazione vale per il territorio:

- dell'Italia e degli Stati dell'Unione Europea;
- della Città del Vaticano;
- della Repubblica di San Marino;
- degli Stati elencati e non barrati nel Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

Se il contratto al quale è collegato il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde cessa o viene sospeso nel corso del periodo di assicurazione, il Contraente deve distruggere immediatamente il Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde.

Con quali condizioni operative assicuriamo?

Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato - Variazioni del Rischio

Generali Italia consente l'assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente/Assicurato sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente/Assicurato deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del Rischio.

Se il Contraente/Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione⁽²⁾.

Per la garanzia R.C.A., il Risarcimento è garantito perché le eccezioni contrattuali non si possono far valere verso terzi⁽³⁾; tuttavia Generali Italia può rivalersi, in tutto o in parte, sul Contraente/Assicurato responsabile.

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente/Assicurato deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (aggravamento del Rischio).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁽⁴⁾.

(2) Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.

(3) Art. 144 del CAP.

(4) Art. 1898 "Aggravamento del Rischio" del Codice civile.

Il Contraente/Assicurato può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del Rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto⁽⁵⁾.

A titolo di esempio, sono informazioni che possono influire sul Premio:

- la variazione di Residenza del proprietario del Veicolo, o del locatario in caso di leasing;
- la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo.



Art. 8 - Gestione del contratto

Art. 8.1 - Cessazione del Rischio

Il Contraente deve comunicare a Generali Italia se il Rischio cessa, con la necessaria documentazione, nei seguenti casi:

- distruzione o demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- esportazione definitiva del Veicolo;
- vendita o deposito in conto vendita;
- Furto totale o Rapina.

In questi casi, Generali Italia rinuncia a esigere eventuali rate di Premio successive alla data di cessazione del Rischio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) relativi al Veicolo non più assicurato.

Se pattuita la garanzia R.C.A. il Contraente può richiedere una delle seguenti opzioni.

a. Trasferimento del contratto su altro Veicolo

Il Contraente può utilizzare il contratto per altro Veicolo di proprietà dello stesso soggetto assicurato (o da questo locato in leasing)⁽⁶⁾. Se l'altro Veicolo non è subito disponibile è possibile sospendere temporaneamente l'efficacia del contratto: si applicano le regole del punto b. che segue.

Generali Italia procede alla sostituzione del contratto, con un apposito documento contrattuale e rende valido il contratto per il nuovo Veicolo. Il Periodo di osservazione non si interrompe e la Scadenza annuale non cambia.

Tranne per il caso di Furto, il Contraente si impegna a non utilizzare o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi ricevuti (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde). Se li utilizza o non li distrugge, Generali Italia può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per Sinistri denunciati dopo la data di vendita o perdita di possesso del Veicolo assicurato.

L'eventuale conguaglio del Premio dovuto per l'annualità in corso è calcolato:

- per la garanzia R.C.A., sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito, e
- per le altre garanzie, sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione.

Generali Italia per la sola garanzia R.C.A., rimborsa l'eventuale parte di Premio che eccede, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

(5) Art. 1897 "Diminuzione del Rischio" del Codice civile.

(6) Art. 171 del CAP.

b. Sospensione del contratto per cessazione del Rischio e riattivazione

Sospensione

Il Contraente può chiedere di sospendere gli effetti del contratto per poterlo in seguito trasferire su un altro Veicolo in caso di cessazione del Rischio (Art. 8.1). Inoltre, la sospensione può essere richiesta anche, con la necessaria documentazione, quando l'uso del Veicolo è stato vietato in via temporanea o permanente da un provvedimento delle Autorità⁽⁷⁾.

Nei casi di sospensione il Contraente si impegna a non utilizzare, o distruggere se consegnati in formato cartaceo, i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde).

Generali Italia emette un'appendice che il Contraente deve firmare. La sospensione decorre dalla data della firma dell'appendice, salvo i casi di Furto o Rapina per i quali decorre a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

La sospensione non può essere concessa per i contratti:

- **di durata inferiore all'anno;**
- **che prevedono esclusivamente garanzie diverse dalla R.C.A.;**
- **nell'ultimo giorno di validità;**
- **ceduti.**

Se il Contraente non chiede la riattivazione entro 12 mesi dalla sospensione:

- **il contratto si estingue e**
- **il Premio non goduto resta acquisito da Generali Italia.**

A parziale deroga, Generali Italia, per la sola R.C.A., restituisce la parte di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte e del contributo S.S.N. dal momento dell'ultima sospensione. Questa deroga non si applica nei casi di mancata riattivazione dovuta a un provvedimento delle Autorità che ha vietato in via temporanea o permanente l'uso del Veicolo⁽⁸⁾.

Osservazione dei Sinistri

Se la sospensione è durata almeno 30 giorni, anche il Periodo di osservazione rimane sospeso e riprende dal momento della riattivazione.

Riattivazione

- **sullo stesso Veicolo**

Se non cambiano il proprietario, il Veicolo assicurato e la forma tariffaria, il contratto è riattivato con proroga della Scadenza annuale per un periodo pari a quello della sospensione.

Se la sospensione è durata meno di 30 giorni, non si proroga la Scadenza annuale né si procede al conguaglio del Premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione e il Contraente deve pagare tutte le rate successive alla data di sospensione del contratto.

- **su altro Veicolo**

Alla riattivazione del contratto, fermo quanto sopra, a richiesta del Contraente il contratto è reso valido per un altro Veicolo, applicando la disciplina del Trasferimento del contratto su altro Veicolo⁽⁹⁾, se:

- **il Veicolo che esce è stato venduto, distrutto, demolito, esportato definitivamente o depositato in conto vendita o sottratto in seguito a Furto o Rapina o ha cessato definitivamente di circolare, e**

(7) Art. 122-bis comma 1 CAP.

(8) Art. 122-bis comma 1 CAP.

(9) Vedi precedente a. Trasferimento del contratto su altro Veicolo.

- il Veicolo che entra è intestato al P.R.A. alla stessa persona alla quale era intestato il Veicolo che esce, o è da questo locato in leasing⁽¹⁰⁾.

c. Cessione del contratto

Solo per i casi di vendita: il contratto resta valido per il medesimo Veicolo e continua in capo all'acquirente; in questo caso viene emessa l'apposita documentazione e l'assicurazione è valida fino alla scadenza.

d. Risoluzione del contratto

Generali Italia restituisce, solo per la garanzia R.C.A., la parte di Premio pagata e non goduta, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

Il Premio dovuto è calcolato moltiplicando i giorni di garanzia residua per 1/360 del Premio annuo a partire

- dalla firma del documento contrattuale che attesta la risoluzione del contratto assicurativo; oppure
- solo per il caso di Furto, dalle ore 00:00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Per i contratti di durata inferiore all'anno, Generali Italia non restituisce la maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipula del contratto.

Art. 8.2 - Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo⁽¹¹⁾

Il Contraente può chiedere la sospensione della Polizza se il Veicolo non viene utilizzato. La sospensione è gratuita.

La richiesta formale, **da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio⁽¹²⁾, va presentata a Generali Italia e deve contenere l'indicazione del periodo di sospensione richiesto.**

La sospensione volontaria è registrata nella Banca Dati della Motorizzazione (Portale dell'Automobilista consultabile sul sito www.ilportaledellautomobilista.it) e ha effetto dalla data di registrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente⁽¹³⁾. Generali Italia rilascia un documento che attesta la sospensione volontaria.

Può chiedere la sospensione volontaria il proprietario o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria. **Se il Contraente non è uno di questi soggetti deve consegnare la richiesta formale di sospensione resa dal soggetto legittimato.**

Il Contraente si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Certificato internazionale di assicurazione - ex Carta verde) o a non utilizzarli, se ricevuti in formato digitale, per tutta la durata della Sospensione volontaria.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato, può essere prorogato più volte.

La proroga va chiesta a Generali Italia con richiesta formale che deve essere comunicata, almeno dieci giorni (cinque per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico⁽¹⁴⁾) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso. Generali Italia rilascia un documento che attesta la proroga.

La sospensione non può avere una durata superiore, rispetto all'annualità assicurativa⁽¹⁵⁾, di dieci mesi (undici mesi per i Veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico⁽¹⁶⁾).

La riattivazione del contratto può essere richiesta anche prima della scadenza del termine inizialmente comunicato (o successivamente prorogato).

(10) Art. 171 del CAP.

(11) Art. 122-bis comma 2 del CAP.

(12) Art. 47 del DPR 445/2000 richiamato dall'Art. 122-bis comma 2 del CAP.

(13) Art. 122-bis comma 3 del CAP.

(14) Art. 60 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

(15) Art. 122-bis comma 2 del CAP.

(16) Art. 60 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del Certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della Polizza.

Per maggiori informazioni sulla sospensione e riattivazione è possibile rivolgersi all'Agenzia.

Come funziona la sospensione?

Sono previste due forme di sospensione:

- **Sospensione volontaria per mancato utilizzo del Veicolo (art. 122-bis del CAP)**

Se decidi di non utilizzare il tuo Veicolo per qualche tempo (per esempio perché tieni la macchina ferma in garage) puoi sospendere il contratto tramite una richiesta formale, indicando la data di inizio e fine della sospensione, per un massimo di 10 mesi (11 se si tratta di un Veicolo storico);

- **Sospensione per cessazione del Rischio**

Se invece decidi di sospendere il contratto perché non hai più la disponibilità del Veicolo (per esempio perché l'hai venduto o demolito) puoi sospendere per un massimo di 12 mesi per annualità assicurativa.



Art. 9 - Clausole di vincolo

Le clausole che seguono valgono solo se nella Polizza è riportata l'indicazione dell'Ente vincolatario e la data di scadenza del vincolo.

Posto che il Veicolo assicurato è stato vincolato fino alla data di scadenza vincolo indicata in Polizza, Generali Italia si obbliga, per tutta la durata del vincolo:

- a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate dal contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- a non consentire la sospensione del contratto, se non con il consenso scritto dell'Ente;
- a comunicare all'Ente ogni Sinistro in cui sia stato coinvolto il Veicolo indicato in Polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- in caso di rateazione del Premio, per le sole rate intermedie, a comunicare all'Ente qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di assicurazione scaduto.

In caso di danni relativi al Veicolo assicurato, Generali Italia paga l'Indennizzo⁽¹⁷⁾ all'Ente nella sua qualità di proprietario del Veicolo; l'Ente, pertanto, sottoscrive la relativa quietanza liberatoria. Limitatamente ai Danni parziali, l'Indennizzo può essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso Rischio⁽¹⁸⁾.

Se non lo comunica può perdere il diritto all'Indennizzo.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve comunicarlo a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri⁽¹⁹⁾.

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri sono a carico del Contraente.

(17) Art. 1891 del Codice civile.

(18) Art. 1910 del Codice civile.

(19) Art. 1910 del Codice civile.

Art. 12 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto valgono le norme di legge.

Art. 13 - Comunicazione tra le Parti

Tutte le comunicazioni devono essere fatte in forma scritta.

Le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere inviate all'Agenzia o a Generali Italia mediante:

- e-mail o PEC preventivamente comunicata dal Contraente solo verso PEC di Generali Italia o PEC di Agenzia;
- lettera raccomandata.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'assicurazione sono effettuate con le modalità e presso gli indirizzi indicati dal Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 14 - Area Clienti - Home Insurance

È possibile registrarsi e accedere in modo gratuito all' Area Clienti dal sito www.generali.it o dall'App MyGenerali.

Tramite l'Area Clienti è possibile:

- verificare i contratti attivi e le garanzie acquistate;
- visualizzare e scaricare la documentazione contrattuale e, se concluso il Periodo di osservazione, l'Attestato di Rischio;
- pagare le rate di Premio infra-annuali dovute;
- consultare e aggiornare i dati personali e i consensi privacy;
- segnalare un Sinistro;
- chiedere di essere contattati per la sospensione e la riattivazione del contratto.

Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Generali Italia S.p.A. non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un Sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il Sinistro o fornire la prestazione espone Generali Italia S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Come posso presentare i reclami e le controversie?

Art. 16 - Modalità di reclamo

I reclami possono essere presentati a Generali Italia:

- con lettera inviata a Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 - Roma;
- tramite il sito internet della compagnia www.generali.it, nella sezione Reclami;
- via e-mail all'indirizzo: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni, con una possibile sospensione fino a 15 giorni per le integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito ai comportamenti degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario, e saranno da questo gestiti, o a Generali Italia che provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.

Se il reclamante non è soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) – Servizio tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187- Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- a. nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b. individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c. breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d. copia del reclamo presentato alla compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e. ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

Per la soluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare un reclamo all'IVASS o direttamente al sistema FIN-NET tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/commission/index_en.

Art. 17 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è solo quello della sede o del luogo di Residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato, del Beneficiario o dei loro aventi diritto.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca

Capitolo 1

Protezione del patrimonio



Sezione 1 - Garanzia Responsabilità Civile Auto



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia assicura i Rischi della responsabilità civile per cui è obbligatoria l'assicurazione⁽²⁰⁾.

Se il Veicolo assicurato causa senza volerlo danni a terzi mentre è usato in modo conforme alla sua funzione di mezzo di trasporto, Generali Italia paga le somme dovute ai terzi come Risarcimento danni.

Le somme dovute a terzi:

- includono capitali, interessi e spese;
- sono pagate solo entro il limite del massimale indicato in Polizza.

La garanzia è operante a prescindere dall'area in cui il Veicolo è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

L'assicurazione opera anche per:

- i danni alla tappezzeria del Veicolo e ai vestiti delle persone trasportate (**esclusa la vittima stessa**) e del conducente, nel caso di soccorso a vittime della strada e loro trasporto a un posto di soccorso medico;
- la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati per i danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del Veicolo assicurato. **Restano esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del Veicolo e i danni al Veicolo stesso;**
- la responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi nelle operazioni di carico e scarico da terra al Veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi meccanici o dispositivi meccanici, esclusi i danni**

(20) Art. 122 del CAP.

alle cose trasportate o in consegna; sono esclusi anche i danni subiti dalle persone che prendono parte a queste operazioni e i danni al Veicolo;

- d. la responsabilità civile del Contraente, del conducente e del proprietario, relativamente agli autotassametri o ai Veicoli dati a noleggio con conducente o a uso pubblico, per i danni involontariamente causati dalla circolazione del Veicolo agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto nonché i danni che derivano da Incendio, furto e da smarrimento;**
- e. la responsabilità civile della persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore per il Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida; nell'ambito di questa estensione di garanzia sono considerati terzi anche l'esaminatore e l'allievo conducente anche durante lo svolgimento dell'esame di guida.

In questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati innanzitutto ai Risarcimenti dovuti per la R.C.A. e, per la parte non assorbita dai medesimi Risarcimenti, a quelli dovuti sulla base delle estensioni citate nei punti precedenti.

Se ho scelto la combinazione:

- **Massimale per Sinistro: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alla persona: € 8.000.000**
- **Massimale per danni alle cose: € 8.000.000**



In caso di Sinistro con danni alla persona pari a € 10.000.000, quanto sarà il danno risarcito da Generali Italia?

Il danno risarcibile da Generali Italia, nel limite del massimale scelto, sarà pari a € 8.000.000.

Quindi, il danno non risarcibile a carico dell'Assicurato sarà pari a € 2.000.000.

Inoltre, è compresa nell'oggetto dell'assicurazione la garanzia della Responsabilità Civile per:

- i danni derivanti dal traino di carrelli "appendice";
- i danni derivanti dal traino di un rimorchio munito di targa propria effettuato nel rispetto delle norme in vigore in materia di traino di veicoli;
- **se il Veicolo assicurato è un rimorchio munito di targa propria**, per i danni a terzi che derivano dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per danni che derivano da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione (**Rischio sosta**).

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del Contraente;
- causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽²¹⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- a. il conducente del Veicolo responsabile del Sinistro;

e, limitatamente ai danni alle cose:

- b. il proprietario del Veicolo, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di Veicolo concesso in leasing;

(21) Art. 9 del Codice della strada.

- c. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto b. nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- d. se l'Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto c.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

L'assicurazione non opera nel caso di:

- a. conducente non abilitato alla guida a norma di legge. Nel caso di patente scaduta, l'assicurazione vale se il conducente la rinnova entro tre mesi dalla data del Sinistro; l'assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso;
- b. Veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, in caso di circolazione senza osservare le disposizioni di legge vigenti;
- c. Veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza osservare le norme;
- d. Veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza osservare le norme;
- e. relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle norme o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);
- f. Veicolo guidato da persona:
 - in stato di Ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope;
 - alla quale è stata applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;
- g. Sinistro che avviene all'interno di Aree aeroportuali, se il Veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.

Il contratto è operante in caso d'Incidente stradale in una zona traffico limitato?

Sì, il tuo contratto è sempre operante fatta eccezione per il rimborso delle sanzioni amministrative a carico del cliente.



In tutti i casi in cui avrebbe contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, **Generali Italia esercita diritto di Rivalsa per le somme pagate in conseguenza di danni causati a terzi⁽²²⁾**.

Nei casi previsti dalle **lettere a. e. f. il diritto di Rivalsa è limitato a un massimo di € 10.000.**

Cosa vuol dire "Rivalsa"?

La "Rivalsa" è il diritto che la compagnia, per legge, può esercitare nei confronti del cliente richiedendo tutto o in parte il Risarcimento versato ai danneggiati se l'Incidente stradale è avvenuto in violazione delle regole del contratto (per esempio: guida in stato di Ebbrezza).



(22) Art. 144 del CAP.

Quando il conducente è abilitato alla guida?

Il conducente è abilitato quando ha conseguito la regolare patente di guida prevista per il Veicolo assicurato. È abilitato anche chi, privo di patente di guida, al momento del Sinistro circola in modo conforme alle disposizioni di legge: per esempio chi guida con il “foglio rosa” nel rispetto delle prescrizioni previste per legge.



Art. 4 - Con quali condizioni operative è prestata la garanzia R.C.A.?

Art. 4.1 - Forma tariffaria Bonus Malus

L'assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus. Sono previste riduzioni o maggiorazioni di Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri nel Periodo di osservazione di seguito definito.

Periodi di osservazione

Per applicare le regole evolutive sono da considerare i seguenti Periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno della Decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Tabella dei coefficienti di Premio

La forma tariffaria Bonus/Malus si articola in 33 classi di merito corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla classe 1 alla 33 secondo la tabella dei coefficienti di Premio sotto riportata.

Tabella dei coefficienti di Premio

Classe di merito	Coefficiente di classe	Classe di merito	Coefficiente di classe	Classe di merito	Coefficiente di classe
1	0,500	12	0,623	23	0,876
2	0,500	13	0,637	24	0,936
3	0,500	14	0,658	25	1,000
4	0,500	15	0,676	26	1,147
5	0,514	16	0,695	27	1,316
6	0,528	17	0,715	28	1,510
7	0,541	18	0,734	29	1,732
8	0,558	19	0,755	30	1,988
9	0,574	20	0,776	31	2,280
10	0,590	21	0,798	32	2,616
11	0,606	22	0,820	33	3,000

Assegnazione della Classe di merito alla stipulazione del contratto

Il contratto è assegnato alla Classe di merito della tabella dei coefficienti di Premio secondo:

- le dichiarazioni del Contraente riportate nella Polizza, e
- secondo le modalità indicate nella tariffa di Generali Italia.

Evoluzione della Classe di merito

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato alla Classe di merito di pertinenza in base alle tabelle delle regole evolutive. L'evoluzione della Classe di merito è determinata dall'esecuzione o meno

da parte di Generali Italia, nel Periodo di osservazione, di pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di questo periodo o in periodi precedenti.

La Classe di merito assegnata potrebbe anche evolvere a scadenza contrattuale, se presenti Sinistri tardivi. Questi sono i Sinistri non ancora indicati nell'Attestato di Rischio stesso in quanto pagati da Generali Italia o da precedente compagnia:

- dopo la scadenza del Periodo di osservazione;
- dopo la scadenza del contratto;

nonché i Sinistri relativi a coperture temporanee se l'Assicurato ha cambiato compagnia.

L'applicazione del malus deve avvenire solo se è stata accertata una Responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti o quando la somma delle Responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è almeno il 51%.

Il contratto, anche in presenza di denuncia di Sinistro o di richiesta di Risarcimento, è immune da Sinistri agli effetti dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive:

- in mancanza di Risarcimento, anche parziale, di danni per i quali è stata accertata una Responsabilità principale dell'Assicurato in relazione al numero dei conducenti coinvolti;
- in caso di danni pagati per i quali la somma delle Responsabilità parziali relative a più Sinistri con "percentuale paritaria di responsabilità", avvenuti nelle ultime cinque annualità, è inferiore al 51%.

Per la determinazione della classe di assegnazione della Tabella delle regole evolutive deve essere considerata la presenza o meno di Sinistri penalizzanti nell'Attestato di Rischio relativa al rinnovo in oggetto.

Per Sinistri penalizzanti si intendono:

- Sinistri pagati con Responsabilità principale;
- Sinistri pagati con Responsabilità paritaria se le percentuali di Responsabilità paritaria "cumulate" sono almeno il 51%.

Tabelle delle regole evolutive in base al numero di Sinistri penalizzanti nell'ultimo Periodo di osservazione

Caso a)

Attestato di Rischio completo nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente e con 0 o 1 Sinistro penalizzante in tali annualità.

Classe di merito	Classe di assegnazione con 0 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione con 1 Sinistro penalizzante
1	1	4
2	1	6
3	2	8
4	3	12
5	4	13
6	4	14
7	5	15
8	6	16
9	7	17
10	8	18
11	9	19
12	10	20
13	11	21
14	12	22
15	13	23
16	14	23
17	15	24
18	16	24
19	17	25
20	18	25
21	19	26
22	20	26
23	22	27
24	23	28
25	24	29
26	25	30
27	26	31
28	27	32
29	28	33
30	29	33
31	30	33
32	31	33
33	32	33

Caso b)

Attestato di Rischio completo nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente e con 2 o più Sinistri in tali annualità oppure Attestato di Rischio incompleto nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente.

Nessun ulteriore Sinistro penalizzante nelle ultime 3 annualità riportate sull'Attestato di Rischio (ultime 2 annualità complete + l'anno corrente) rispetto a quelli eventualmente registrati nell'ultimo Periodo di osservazione.

Classe di merito	Classe di assegnazione con 0 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione con 1 Sinistro penalizzante	Classe di assegnazione con 2 o più Sinistri penalizzanti
1	1	13	23
2	1	14	23
3	2	15	24
4	3	16	24
5	4	17	25
6	5	18	25
7	6	19	26
8	7	20	26
9	8	21	27
10	9	22	27
11	10	23	28
12	11	23	28
13	12	24	29
14	13	24	30
15	14	25	31
16	15	25	32
17	16	26	33
18	17	26	33
19	18	27	33
20	19	27	33
21	20	28	33
22	21	29	33
23	22	30	33
24	23	31	33
25	24	32	33
26	25	33	33
27	26	33	33
28	27	33	33
29	28	33	33
30	29	33	33
31	30	33	33
32	31	33	33
33	32	33	33

Caso c)

Attestato di Rischio completo nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente e con 2 o più Sinistri in tali annualità oppure Attestato di Rischio incompleto nelle ultime 5 annualità più l'anno corrente.

Ulteriori Sinistri penalizzanti nelle ultime 3 annualità riportate sull'Attestato di Rischio (ultime 2 annualità complete + l'anno corrente) rispetto a quelli eventualmente registrati nell'ultimo Periodo di osservazione.

Classe di merito	Classe di assegnazione con 0 Sinistri penalizzanti	Classe di assegnazione con 1 Sinistro penalizzante	Classe di assegnazione con 2 o più Sinistri penalizzanti
1	1	17	25
2	1	18	25
3	2	19	26
4	3	20	26
5	4	21	27
6	5	22	27
7	6	23	28
8	7	23	28
9	8	24	29
10	9	24	30
11	10	25	31
12	11	25	32
13	12	26	33
14	13	26	33
15	14	27	33
16	15	27	33
17	16	28	33
18	17	29	33
19	18	30	33
20	19	31	33
21	20	32	33
22	21	33	33
23	22	33	33
24	23	33	33
25	24	33	33
26	25	33	33
27	26	33	33
28	27	33	33
29	28	33	33
30	29	33	33
31	30	33	33
32	31	33	33
33	32	33	33

Quando scatta la mia Classe di merito penalizzandomi?

Se hai un Incidente stradale con torto (o in caso di concorso di colpa) almeno al 51%, lo stesso sarà registrato e annotato sul tuo Attestato di Rischio solo al pagamento dello stesso. Pertanto, potrebbero esserci una difformità tra anno di accadimento del Sinistro e anno di registrazione della Classe di merito peggiorativa.



Art. 4.2 - Riscatto Sinistro

Il Contraente può evitare le maggiorazioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive rimborsando:

- a CONSAP, per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento diretto; o
- a Generali Italia per gli altri Sinistri;

gli importi liquidati per tutti o per parte dei Sinistri pagati nel Periodo di osservazione precedente al rinnovo.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla scadenza del contratto.

Se il Sinistro rientra nell'ambito della procedura Risarcimento diretto⁽²³⁾, per conoscere l'importo del Sinistro da rimborsare il Contraente deve rivolgersi alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP, Via Yser, 14 00198 Roma direttamente o delegando l'intermediario (il modulo di delega è disponibile sul sito www.consap.it).

Art. 4.3 - Attestato di Rischio

Almeno 30 giorni prima della Scadenza annuale del contratto, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato di Rischio:

- nell' "Area Clienti" del sito internet (www.generali.it) riservata ai Contraenti;
- sull'home page del sito internet (www.generali.it) nella sezione "Comunicazioni obbligatorie IVASS" al link "Canale alternativo per la stampa dell'attestato di rischio", anche per gli aventi diritto⁽²⁴⁾.

L'Attestato di Rischio riporta⁽²⁵⁾:

- denominazione della compagnia di assicurazione;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del Contraente, il codice fiscale o partita IVA;
- nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta, del proprietario/intestatario del Veicolo al P.R.A., il codice fiscale o partita IVA;
- il numero del contratto di assicurazione;
- formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- data di scadenza del contratto per il quale l'Attestato di Rischio viene rilasciato;
- targa o, se non è prevista, i dati di identificazione del telaio o del motore del Veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- numero di Sinistri che eventualmente si sono verificati nel corso degli anni indicati dalla normativa vigente. Si devono intendere per tali i Sinistri pagati, anche parzialmente, dei quali si indica:
 - numero di Sinistri pagati con Responsabilità principale;
 - numero dei Sinistri pagati con responsabilità concorsuale. Di questi vengono inoltre indicati l'anno di accadimento, la percentuale di responsabilità e se ha contribuito o meno alla variazione della Classe di merito in malus;
- a prescindere dalla forma tariffaria con la quale è stato sottoscritto il contratto, la Classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva denominata Classe di merito di Conversione Universale (CU)⁽²⁶⁾;

(23) Art. 149 del CAP.

(24) Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.

(25) Reg. IVASS 9/2015.

(26) Determinata secondo la scala bonus/malus di cui al Provvedimento IVASS 72/2018 e successive modifiche.

- Identificativo Univoco di Rischio-IUR (codice che contrassegna il Rischio relativo al proprietario e al Veicolo assicurato indicato nell'Attestato);
- firma dell'assicuratore.

Se il Periodo di osservazione è concluso, Generali Italia mette a disposizione l'Attestato di Rischio aggiornato anche in caso di:

- Furto o Rapina del Veicolo;
- esportazione definitiva all'estero;
- vendita (se il Contraente ha scelto la risoluzione del contratto);
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione definitiva dalla circolazione.

Generali Italia non mette a disposizione l'Attestato di Rischio nel caso di:

- sospensione della garanzia in corso di contratto;
- contratti che hanno avuto durata inferiore a un anno;
- contratti che hanno avuto efficacia inferiore a un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti in anticipo rispetto alla Scadenza annuale;
- cessione del contratto per vendita del Veicolo assicurato; tuttavia, se il Contraente ha scelto la cessione di contratto per vendita del Veicolo avvenuta dopo la conclusione del Periodo di osservazione, Generali Italia mette a disposizione del Contraente cedente il contratto l'Attestato di Rischio aggiornato.

Se richiesto dal Contraente o, se persona diversa, dall'avente diritto, l'Agenzia ne rilascia una copia cartacea, accedendo alla Banca Dati ANIA ATRC, entro 15 giorni dalla richiesta:

- del Contraente;
- del proprietario del Veicolo, se persona diversa;
- dell'usufruttuario;
- dell'acquirente con patto di riservato dominio;
- del locatario in caso di locazione finanziaria;
- dell'utilizzatore del Veicolo, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine.

Tale copia ha tuttavia solo valore consultivo, come da norme.



Le opzioni e le estensioni operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Opzioni Tipo di guida

Il Contraente può scegliere, in alternativa alla Guida libera, una delle seguenti opzioni di personalizzazione.

– Conducente esperto

La garanzia opera se alla guida del Veicolo si trova un conducente qualsiasi, anche occasionale, di almeno 26 anni compiuti e abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

– Conducente esclusivo e identificato

La garanzia opera se alla guida del Veicolo si trova il conducente esclusivo e identificato in Polizza, abilitato alla guida secondo le norme vigenti.

– Guida per due

La garanzia opera se alla guida del Veicolo si trova uno dei due conducenti conviventi (in base al certificato anagrafico di Residenza) identificati in Polizza, abilitati alla guida secondo le norme vigenti.

Se, al momento del Sinistro, il Veicolo è guidato da una persona con caratteristiche diverse da quelle indicate in Polizza, fermo il Risarcimento ai terzi danneggiati, Generali Italia:

- **esercita il diritto di Rivalsa** per le somme che ha dovuto pagare **fino al massimo di € 5.000**;
- **non esercita il diritto di Rivalsa** se l'utilizzo del Veicolo assicurato da parte di un conducente diverso da quello consentito è dovuto a stato di necessità o il Veicolo è guidato da un addetto alla riparazione o alla custodia.

Posso far guidare il mio Veicolo da chiunque?

Sì, puoi far guidare il tuo Veicolo da chiunque, se non diversamente indicato in contratto un tipo di guida specifico. Per tua conoscenza, le forme di guida specifica sono, invece, “Conducente esperto”, “Conducente esclusivo e identificato” oppure “Guida per due”.



Art. 2 - Opzioni con sconto sul Premio

Art. 2.1 - Accordo per la riparazione in carrozzeria convenzionata

La presente assicurazione può essere stipulata nella forma “Risarcimento in forma specifica” che, qualora patuita dal Contraente, prevede l'applicazione di uno sconto, indicato in Polizza, sul Premio R.C.A., **a fronte dello specifico impegno a fare riparare il Veicolo presso una carrozzeria convenzionata con Generali Italia e della previsione di una penale a carico dell'Assicurato in caso di mancata osservanza di tale impegno.**

Il Risarcimento in forma specifica, cioè la riparazione diretta del Veicolo tramite carrozzerie convenzionate, è prestato esclusivamente se ricorrono le seguenti condizioni:

- deve essere applicabile la disciplina del Risarcimento diretto e il Sinistro si deve verificare in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- non deve risultare responsabilità dell'Assicurato;
- il danno non deve superare l'80% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro;
- deve essere prodotto modulo C.A.I. sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti.

Se manca anche una sola di queste condizioni, il Risarcimento del danno avviene secondo le diverse modalità previste dalle norme.

Con la sottoscrizione di questa opzione, a fronte del beneficio dello specifico sconto, **l'Assicurato si impegna:**

- a denunciare il Sinistro come previsto dalle Condizioni di Assicurazione all'Art. 1 - Denuncia del Sinistro R.C.A. - della Sezione 4 di questo capitolo;
- a far riparare il Veicolo assicurato presso una delle officine convenzionate che gli viene comunicata, contattando l'Agenzia o consultando il sito internet di Generali Italia;
- a consegnare agli addetti della carrozzeria copia della constatazione amichevole, i dati relativi alla Polizza e al Sinistro e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.

L'Assicurato potrà recarsi presso una carrozzeria di sua fiducia solo ed esclusivamente se la convenzionata più vicina è oltre i 15 km dal luogo di accadimento del Sinistro o di Residenza del proprietario.

Se anche successivamente si accerta concorso **di colpa o torto dell'Assicurato**, questi deve corrispondere **alla carrozzeria la parte di costi a suo carico.**

Se il Veicolo non è consegnato per la riparazione a una delle carrozzerie convenzionate, entro 20 giorni dalla data di inoltro della richiesta di Risarcimento, Generali Italia:

- **non risarcisce il danno in forma specifica, ma secondo le diverse modalità previste dalle norme;**
- **ha il diritto di esigere da parte del Contraente, a titolo di penale forfettaria per inadempimento, il pagamento di una somma pari al 10% del danno risarcibile con il massimo di € 500, che il Contraente autorizza sin d'ora a detrarre dalla liquidazione del Sinistro.**

Puoi trovare il centro convenzionato sul sito www.generali.it/Servizi/Carrozzerie



Art. 3 - Opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo

Art. 3.1 - Rinuncia all'azione di Rivalsa

In deroga all'Art. 3 - Ci sono limiti di copertura? - della Sezione 1 di questo capitolo, Generali Italia rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del Veicolo o di persona appartenente al nucleo familiare di questi e del conducente per quanto previsto dallo stesso articolo, nei seguenti casi:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma di legge;
- per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato secondo le norme in vigore o le indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);
- se guida una persona che è in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; o alla quale è stata applicata una sanzione secondo gli Artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche, a meno che venga accertato uno stato di etilismo cronico.

Se guido dopo aver bevuto alcool oltre il limite consentito dalla legge e ferisco un pedone cagionandogli un danno di € 15.000, Generali Italia per quale importo eserciterà la Rivalsa nei miei confronti?

Se hai acquistato l'opzione "Rinuncia all'azione di Rivalsa" Generali Italia pagherà al danneggiato € 15.000 e non eserciterà la Rivalsa nei confronti dell'Assicurato.



Art. 3.2 - Vita privata in mobilità

Che cosa è assicurato?

Limitatamente alle aree pubbliche e a quelle equiparate, la presente garanzia opera per i danni involontariamente causati a terzi derivanti:

- dalla circolazione di Veicoli e Mezzi di trasporto, con o senza motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A.;
- dagli spostamenti a piedi;
- dalla navigazione di natanti, anche a motore, ma non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A. e natanti senza motore non trainati.

L'assicurazione opera per i danni nell'ambito della sfera di responsabilità personale e autonoma dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato e del Contraente di Polizza.

L'assicurazione opera anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali:

- dell'utilizzo di beni;
- di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;

se sono conseguenti a un Sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia.

Massimali

La garanzia prevede:

- **un Risarcimento massimo** indicato in Polizza;
- **un Risarcimento sino alla concorrenza del 20% del massimale** indicato in Polizza per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a un Sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia.

Il contratto è operante se andando in bicicletta urto un veicolo?

Sì, il tuo contratto è operante se l'evento avviene in strada pubblica o a essa equiparata, come nel parcheggio di un supermercato.



Art. 3.2.1 - Estensione Vita privata in mobilità a ulteriori soggetti

Che cosa è assicurato?

Se acquistata l'Estensione Vita privata in mobilità a ulteriori soggetti, l'assicurazione è estesa anche a favore degli ulteriori soggetti censiti in Polizza.

A quali persone posso estendere la mia copertura per cautelarmi nella "Vita privata in mobilità"?

Puoi estendere la tua copertura fino a 5 persone oltre al proprietario del Veicolo e/o al Contraente di contratto. Non è necessario che vi sia vincolo di parentela, puoi inserire per esempio anche al personale di servizio.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del Contraente.

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi e quindi sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- l'intestatario al P.R.A del Veicolo assicurato e il Contraente se è diverso dall'intestatario al P.R.A;
- ogni persona che risulta dal Certificato di Stato di Famiglia dei soggetti indicati nel punto a.;
- coniuge, genitori e figli dei soggetti indicati nel punto a., anche se non risultano dal rispettivo Certificato di Stato di Famiglia;

- d. le persone che, in rapporto di dipendenza o collaborazione con i soggetti indicati nel punto a., subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che sono con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a., se l'Assicurato non è una persona fisica.

Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

I limiti stabiliti in Polizza per il danno relativo alla domanda di Risarcimento restano, a ogni effetto, unici, anche per il caso di corresponsabilità di più assicurati tra di loro.

L'assicurazione non opera per i danni:

- a. derivanti dalla pratica di attività sportiva
 - svolta a titolo non amatoriale, dalla pratica del parapendio, del paracadutismo, degli sport aerei in genere, del kitesurf, nonché derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive⁽²⁷⁾ di qualsiasi natura nonché dalla partecipazione a regate veliche;
 - svolta a qualsiasi titolo all'interno di specifici impianti attrezzati in tal senso;
- b. derivanti dalla proprietà o dall'uso di animali;
- c. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d. a cose che taluno degli Assicurati detenga a qualsiasi titolo;
- e. derivanti dall'impiego di Veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l'abilitazione a norma delle disposizioni di legge;
- f. derivanti dalla circolazione di persona
 - in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope;
 - alla quale è applicata una delle sanzioni previste dagli Artt. 186 n. 7 e 187 n. 8 del Codice della strada e successive modifiche;
- g. derivanti dalla navigazione nautica a remi e a vela con qualsiasi imbarcazione di lunghezza superiore a 6,5 m;
- h. derivanti da circolazione di Veicoli a motore o rimorchi, nonché da navigazione di natanti e imbarcazioni a motore soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A. e da impiego di aeromobili.

Art. 3.3 - Massimale noleggio a breve termine e car sharing

Che cosa è assicurato?

L'assicurazione opera per i danni involontariamente causati a terzi derivanti dalla circolazione di veicoli

- a noleggio a breve termine;
- in car sharing;

effettuata dall'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato con Generali Italia e dal Contraente della Polizza.

Massimale

L'assicurazione opera fino a un massimo di € 5.000.000 in eccesso ai massimali garantiti dalla Polizza che assicura il Veicolo a noleggio a breve termine e car sharing.

Art. 3.3.1 - Estensione Massimale noleggio a breve termine e car sharing a ulteriori soggetti

Che cosa è assicurato?

Se acquistata l'Estensione Massimale noleggio a breve termine e car sharing a ulteriori soggetti, l'assicurazione è estesa anche a favore degli ulteriori soggetti censiti in Polizza.

(27) Art. 9 del Codice della strada.

Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione opera **solo nel caso in cui la Polizza che assicura il Veicolo a noleggio a breve termine e car sharing sia valida e operante al momento del Sinistro**. Se il Veicolo a noleggio a breve termine e car sharing **non è assicurato** al momento del Sinistro, l'**assicurazione opera in eccesso** a quanto risarcito dal Fondo di garanzia per le Vittime della Strada e comunque in eccesso ai massimali minimi di legge in vigore al momento del Sinistro.

Sezione 3 - Garanzia Tutela Legale



Premessa

Secondo la normativa vigente⁽²⁸⁾, Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona - PEC dasdifesa-legale@pec.das.it, Numero da chiamare 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) - Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS.

Devono essere inviate a DAS tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento utile alla gestione del Sinistro.

Forme di garanzia offerte e opzioni disponibili

Garanzia di base disponibili	Condizioni di acquisto
Tutela Legale Forma Base	Acquistabile in alternativa alla Tutela Legale Forma Gold
Tutela Legale Forma Gold	Acquistabile in alternativa alla Tutela Legale Forma Base
Tutela Legale Forma Aiuto Multe	Acquistabile da sola oppure con Tutela Legale Forma Base o Gold

Opzioni a pagamento disponibili per Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Gold	Condizioni di acquisto
Estensione Tutela Legale a ulteriori soggetti	Acquistabile con Tutela Legale Forma Base oppure Tutela Legale Forma Gold
Estensione Veicolo elettrico	Acquistabile solo se presente Tutela Legale Forma Gold
Estensione Connessi e protetti	Acquistabile solo se presente Tutela Legale Forma Gold ed Estensione Veicolo elettrico

Garanzie Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Assicurati

La garanzia opera a favore dei seguenti soggetti:

- proprietario del Veicolo assicurato o del locatario in leasing o dell'usufruttuario;
- conducente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato;
- trasportati sul medesimo Veicolo.

Le garanzie della Tutela Legale Forma Base e della Tutela Legale Forma Gold operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono il Contraente:

(28) Artt. 163 e 164 del CAP.

- nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;
- alla guida di Veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione di Responsabilità Civile Auto;
- alla guida di Veicoli adibiti a locazione senza conducente;
- alla guida di Veicoli in car sharing.

Massimale

Generali Italia offre assistenza legale e paga o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in Polizza. I massimali previsti per le due Forme di garanzia sono:

- **Tutela Legale Forma Base con un massimale per Sinistro pari a € 25.000, senza limiti di denunce di Sinistro per anno assicurativo;**
- **Tutela Legale Forma Gold con due opzioni di massimale per Sinistro di € 40.000 o € 100.000 a scelta del Contraente, entrambi senza limiti di denunce di Sinistro per anno assicurativo.**

La scelta effettuata dal Contraente è espressamente indicata in Polizza.

Rischi assicurati

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla

- proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto;
- guida e circolazione stradale;

del Veicolo assicurato.

Tutela Legale Forma Base

La garanzia opera per:

- ottenere assistenza legale per un Danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di Fatto illecito di terzi;
- difendersi in un Procedimento penale;
- ricorrere contro il provvedimento che ha privato l'Assicurato della patente, a seguito di un Incidente stradale che ha provocato vittime o feriti;
- il dissequestro del Veicolo rimasto coinvolto in un Incidente stradale con terzi.

In questi casi Generali Italia offre assistenza legale e paga o rimborsa, per la risoluzione amichevole delle controversie e per l'azione in giudizio in ogni fase, queste spese:

- legali;
- peritali;
- investigative e processuali.

Per gli stessi eventi, se l'Assicurato lo richiede, Generali Italia offre:

- consulenza legale telefonica, al fine di:
 - affrontare in modo corretto una controversia di natura legale;
 - impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (a esempio richieste di Risarcimento o diffide);
 - ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- l'anticipo della cauzione eventualmente disposta dall'Autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o Procedimento penale.

Tutela Legale Forma Gold

In aggiunta alle garanzie previste dalla Forma Base, la garanzia opera per:

- ricorrere al Prefetto o presentare opposizione al giudice ordinario di primo grado competente contro una sanzione amministrativa pecuniaria applicata in occasione di un Incidente; tale garanzia vale solo quando l'applicazione della sanzione ha influenza sulla dinamica del Sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;

- f. presentare reclamo o ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della tassa automobilistica (bollo auto);
- g. sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale;
- h. recuperare i punti o sostenere un nuovo esame della patente di guida. Questa garanzia opera se l'Assicurato subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del Codice della strada commesse dopo la Decorrenza della Polizza. In tal caso Generali rimborsa:
 - le spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti;
 - le spese necessarie a sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, se i punti della patente sono stati azzerati.

La garanzia Tutela Legale è operante in caso di “omicidio o Lesioni stradali” come previsto dalla legge 41/2016?

Sì, il tuo contratto è operante anche per questa fattispecie, fatta eccezione per le casistiche elencate all'articolo 3 di questa sezione.



Ulteriori garanzie con pagamento di un Premio aggiuntivo

Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1.1 - Estensione Tutela Legale a ulteriori soggetti

Che cosa è assicurato?

Le garanzie descritte per la Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold operano anche per gli eventi nell'ambito della circolazione stradale che coinvolgono le persone indicate in Polizza, oltre all'Assicurato:

- nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo di terzi;
- alla guida di Veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione R.C.A.;
- alla guida di Veicoli adibiti a locazione senza conducente;
- alla guida di Veicoli in car sharing.

Art. 1.2 - Estensione Veicolo elettrico

La garanzia può essere acquistata solo se è stata acquistata la garanzia Tutela Legale nella Forma Gold e solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV.

Che cosa è assicurato?

L'Estensione Veicolo elettrico opera per la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione alla proprietà, locazione finanziaria (leasing), usufrutto, guida e circolazione stradale del Veicolo BEV o PHEV descritto in Polizza nei casi di:

- installazione di una colonnina di ricarica del Veicolo elettrico;
- fornitura di energia elettrica dalle colonnine autorizzate disponibili in spazi pubblici;
- batterie elettriche prese a noleggio.

L'estensione di garanzia permette all'Assicurato di:

- a. difendersi in un Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- b. difendersi in un Procedimento penale per Delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale e amministrativa, solo in caso di proscioglimento nel merito o assoluzione con decisione passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi altra causa;
- c. ottenere assistenza legale per Danni extracontrattuali, a persone o a cose, subiti per Fatto Illecito di terzi;
- d. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un proprio presunto comportamento illecito. L'estensione di garanzia opera a integrazione e dopo

esaurimento di quanto dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dall'assicuratore della polizza di responsabilità civile stipulata dall'Assicurato o a suo favore, ai sensi dell'Art. 1917 Codice civile;

- e. sostenere vertenze contrattuali nei confronti dell'installatore della colonnina di ricarica del BEV o PHEV o della società erogatrice di energia elettrica tramite colonnine installate sulla rete stradale o in genere in luoghi aperti al pubblico;
- f. procedimenti o vertenze che possono insorgere nell'ambito dell'immobile di Residenza e di ulteriori immobili a uso abitativo, a seguito dell'installazione della colonnina di ricarica del BEV o PHEV;
- g. vertenze contrattuali con il fornitore di energia elettrica in relazione alle colonnine erogatrici installate sulla rete stradale o in genere in luoghi aperti al pubblico;
- h. vertenze con il fornitore che eroga il servizio di nolo delle batterie.

Massimale

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, e processuali necessarie per la fase stragiudiziale e giudiziale, fino all'importo del massimale della garanzia Tutela Legale Forma Gold indicato in Polizza.

Per i medesimi eventi Generali Italia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, a erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto la controversia o il procedimento e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Assicurati

L'estensione di garanzia sopradescritta opera a favore del Contraente, dei componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia e inoltre dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico.

Art. 1.3 - Estensione Connessi e protetti

La garanzia può essere acquistata solo se è stata acquistata l'Estensione Veicolo elettrico e solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV.

Che cosa è assicurato?

La garanzia opera per la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione alla proprietà, locazione finanziaria (leasing), usufrutto, guida e circolazione stradale del Veicolo BEV o PHEV descritto in Polizza in caso di Attacco Cyber che colpisce direttamente il Veicolo, tramite un'azione di tipo informatico posta in essere da terzi allo scopo di arrecare danni a cose o persone.

L'estensione di garanzia permette all'Assicurato di:

- a. provvedere alla redazione di denuncia o querela a causa di richieste di riscatto conseguenti ad Attacco Cyber che ha determinato l'inutilizzabilità del Veicolo;
- b. difendersi in un Procedimento penale per Lesioni causate a terzi a seguito di Attacco Cyber che ha compromesso i sistemi di sicurezza del Veicolo (airbag, freno, servosterzo) o in conseguenza del controllo remoto fraudolento del Veicolo dovuto ad Attacco Cyber;
- c. attivare un procedimento o una controversia per furto d'identità e diffusione di dati sensibili delle persone assicurate a seguito di Attacco Cyber ai dispositivi del Veicolo (microfono interno dell'auto, telecamere di parcheggio, posizioni GPS, ...);
- d. attivare un procedimento o una controversia a seguito di clonazione fraudolenta da parte di terzi dei dispositivi elettronici radiocomandati connessi al Veicolo;
- e. attivare una controversia contrattuale nei confronti del fornitore in occasione della duplicazione della chiave di accensione del Veicolo o di richieste di ripristino o sostituzione del software o dell'hardware del Veicolo compromesso da Attacco Cyber;
- f. attivare una controversia nei confronti della casa automobilistica;
- g. attivare un procedimento o una controversia per furto d'identità e diffusione dati personali per utilizzo di veicoli in car sharing.

Massimali

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, e processuali necessarie per la fase stragiudiziale e giudiziale, fino all'importo del massimale indicato in Polizza.

Per i medesimi eventi Generali Italia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, a erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto la controversia o il procedimento e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Assicurati

L'estensione di garanzia sopradescritta opera a favore del Contraente, dei componenti del suo nucleo familiare che risultano dal certificato di Stato di Famiglia e inoltre dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Esclusioni comuni a Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold

La garanzia non opera:

- per i procedimenti in materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dalle singole garanzie nella Tutela Legale;
- se l'Assicurato è imputato per Delitto doloso;
- se l'Assicurato è indagato o imputato per fuga, omissione di soccorso⁽²⁹⁾, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di Ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai relativi articoli. La garanzia torna a operare se l'Assicurato viene assolto o prosciolto nel merito con sentenza passata in giudicato o se c'è archiviazione per infondatezza della notizia di Reato;
- se l'Assicurato, conducente del Veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un Veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; se l'Assicurato guida con patente scaduta l'esclusione non vale se ottiene il rinnovo della patente entro 90 giorni dal Sinistro.

Esclusioni specifiche per la Tutela Legale Forma Base

La garanzia non opera:

- per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria;
- per infrazioni al Codice della strada in genere;
- per controversie di Diritto civile di natura contrattuale.

Esclusione specifica per Estensione Veicolo elettrico ed Estensione Connessi e protetti

L'estensione di garanzia non opera per controversie e procedimenti di qualsiasi natura in ambiti di vita privata diversi da quelli espressamente previsti nelle Condizioni di Assicurazione.

Inoltre, l'Estensione Connessi e protetti non opera nel caso di Attacco Cyber che ha colpito il fabbricante del Veicolo o del componente reso inutilizzabile.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto comuni a Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

- a. spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale - e Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni - della Sezione 4;

(29) Art. 189 del Codice della strada.

- b. spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d. spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;
- e. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f. spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà⁽³⁰⁾;
- g. spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da Generali Italia, l'Assicurato dovrà restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- h. spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (per esempio gli oneri per reperire la documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- i. spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una Transazione non concordata con DAS;
- j. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- k. gli oneri fiscali, a eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- l. in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, delle spese per l'assistenza di un interprete, superiori alle 10 ore lavorative; delle spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, superiori a € 1.000; anticipi della cauzione disposta dall'Autorità competente per importi superiori a € 10.000.

Per Tutela Legale Forma Base e Tutela Legale Forma Gold è inoltre prevista la seguente limitazione:

Generali Italia si fa carico degli onorari per l'intervento di un solo legale nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'Assicurato sceglie un legale con domicilio professionale in luogo diverso dal Foro territorialmente competente per la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di € 3.000, escludendo però ogni duplicazione di onorari.

Per la Tutela Legale Forma Gold, la garanzia non opera:

- per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della strada non collegate a Incidente stradale;
- se il valore economico oggetto della controversia contrattuale è inferiore a € 200.

Per recupero punti e nuovo esame patente di guida **la garanzia opera con i seguenti limiti:**

- spese sostenute per la partecipazione a un corso di aggiornamento per recuperare i punti perduti **fino a € 500**;
- spese per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente **fino a € 1.000** solo se l'Assicurato che ne aveva la possibilità ha prima partecipato a un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto. I rimborsi non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea decurtazione dei punti su più documenti di guida appartenenti al medesimo Assicurato.

In caso di vertenze tra più Assicurati la garanzia viene prestata solo a favore del Contraente.

Art. 4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie, Art. 6 - Estensione territoriale -, le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a. di tutti gli Stati d'Europa, in caso di diritto al risarcimento dei Danni extracontrattuali o di Procedimento penale;

⁽³⁰⁾ Art. 1292 del Codice civile.

- b. dei Paesi dell'Unione Europea e, inoltre, nel Liechtenstein, Andorra, Principato di Monaco, Svizzera, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, in caso di vertenze contrattuali;
- c. di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino in tutti gli altri casi.

Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica opera per Sinistri avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

Art. 5 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Solo in caso di controversia contrattuale, a parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie, Art. 2 - Decorrenza della garanzia -, un evento è considerato in garanzia se avviene trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, a condizione che il Premio sia stato corrisposto.

Questa limitazione non vale se la Polizza ne sostituisce una precedente con Generali Italia:

- per la copertura dei medesimi Rischi;
- che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo⁽³¹⁾.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera:

- a. la data in cui avviene il danno o presunto danno subito o causato da un Assicurato, e che dà origine alla richiesta di risarcimento extracontrattuale;
- b. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
- c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Garanzia Tutela Legale Forma Aiuto Multe

La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La garanzia può essere acquistata e opera solo se installato il Dispositivo telematico fornito da Jeniot.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia garantisce la difesa legale dell'Assicurato in relazione alla:

- proprietà o locazione finanziaria (leasing) o usufrutto;
- guida e circolazione stradale;

del Veicolo assicurato.

La garanzia opera per presentare Ricorso al Prefetto e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente contro una sanzione amministrativa in conseguenza di violazione di articoli del Codice della strada commesse dopo la Decorrenza della copertura assicurativa.

La garanzia è valida anche quando la sanzione non ha influenza sulla dinamica di un Incidente e sull'attribuzione della responsabilità.

Per gli eventi e le garanzie sopra indicati, Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, e processuali necessarie per l'azione in giudizio, fino all'importo del massimale indicato in Polizza.

(31) Artt. 374-376 del Codice di procedura penale.

Per i medesimi eventi Generali Italia provvede inoltre, su richiesta dell'Assicurato, a erogare consulenza legale telefonica, al fine di affrontare in modo corretto l'opposizione alla sanzione amministrativa e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

Assicurati

Le garanzie operano a favore del proprietario o del locatario in leasing o dell'usufruttuario, del conducente autorizzato alla guida del Veicolo assicurato.

Massimale

Generali Italia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie fino al massimale indicato in Polizza, per ciascun Sinistro.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

La garanzia è esclusa per:

- a. Procedimenti penali;
- b. Procedimenti civili.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

Generali Italia non si farà carico delle seguenti spese:

- a. spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste agli Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale Forma Aiuto Multe - e Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni - Tutela Legale Forma Aiuto Multe - della Sezione 4;
- b. spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- c. spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- d. onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio;
- e. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f. gli oneri fiscali, a eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

Inoltre, la garanzia opera

- per l'opposizione contro una sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della strada con valore della sanzione applicata al netto degli oneri accessori superiore a € 70. Al di sotto di tale soglia DAS fornisce solamente consulenza legale telefonica in merito alla sanzione ricevuta e chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- solo se è installato sul Veicolo assicurato il Dispositivo telematico fornito da Jeniot.

Art. 4 - Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme comuni a tutte le garanzie, Art. 6 - Estensione territoriale -, le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 5 - Quando un evento è considerato in garanzia?

Un evento è considerato in garanzia se avviene dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto e se il Premio risulta corrisposto.

Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione.



Cosa fare in caso di Sinistro R.C.A.?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro R.C.A.

La denuncia del Sinistro deve:

- essere fatta sul **“Modello di constatazione amichevole di Incidente”** (Modulo C.A.I.) fornito da Generali Italia;
- contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla Polizza e al Sinistro, così come richiesto nel modello stesso;
- essere presentata entro **3 giorni** da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- deve essere seguita nel più breve tempo possibile **da notizie, documenti ed eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro**.

La denuncia può essere effettuata:

- presso la propria Agenzia;
- su WhatsApp al numero 335-15.010.33 tramite l'assistente virtuale Leo;
- attraverso l'Area Clienti del sito www.generali.it;
- con l'App MyGenerali scaricabile gratuitamente;
- al numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

In caso di omissione, inesattezza, ritardo nella denuncia del Sinistro o nell'invio della documentazione, Generali Italia ha diritto di Rivalsa⁽³²⁾.

In caso di Sinistro stradale avvenuto in Italia, l'Assicurato può ricevere informazioni sulle modalità di compilazione del modello C.A.I. (Modulo Blu) presso la propria Agenzia o telefonando al numero verde 800 880 880 (attivo dalle 09:00 alle 18:00 da lunedì a venerdì).

Segnala l'Incidente

1. Indossa l'apposito giubbotto catarifrangente per mettere il segnale di emergenza;
2. non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'Incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'Autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari;
3. se hai inserito in Polizza anche un Dispositivo telematico che lo permetta, grazie alla garanzia Assistenza, in caso di Incidente potrai attivare l'assistenza stradale.



Documenta l'Incidente

1. Cerca di individuare eventuali testimoni e raccogli le generalità;
2. se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto per documentare lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

(32) Se presenti i presupposti dell'Art. 1915 del Codice civile.

Compila il Modulo C.A.I.

Compila con attenzione il Modulo C.A.I. insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio, il Modulo C.A.I. varrà in ogni caso come documento del Sinistro.

Se non hai in auto il Modulo C.A.I. puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme.



Avvia la procedura di Risarcimento

Per ricevere assistenza e avviare la procedura invia entro 3 giorni denuncia dell'evento attraverso le modalità descritte.

Puoi portare il Veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura

In questo modo il mezzo viene riparato senza anticipo di denaro e la gestione del Sinistro è rapida e sicura. Puoi trovare la carrozzeria www.generali.it/Servizi/Carrozzerie.

Art. 2 - Risarcimento diretto - Richiesta di Risarcimento danni

L'Assicurato deve presentare la richiesta di Risarcimento danni a Generali Italia:

- in caso di Sinistro subito dal Veicolo assicurato o dal suo conducente (limitatamente alle Lesioni di lieve entità⁽³³⁾ cui si può applicare il Risarcimento diretto);
- se non si ritiene responsabile in tutto o in parte del Sinistro;
- se sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia mediante una delle seguenti modalità:
 - lettera raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
 - consegna a mano presso la propria Agenzia;
 - telegramma a: Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso;
 - al numero di fax gratuito 800 433 833;
 - e-mail alla propria Agenzia o via PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com.

Nella richiesta di Risarcimento deve comunicare/allegare:

- il codice fiscale degli aventi diritto al Risarcimento e di tutti i soggetti danneggiati;
- i nomi degli Assicurati e dei danneggiati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti e le denominazioni delle compagnie;
- la descrizione delle circostanze e modalità del Sinistro;
- le generalità di eventuali testimoni ed eventuali dichiarazioni già sottoscritte;
- l'indicazione dell'eventuale intervento di Autorità;
- il luogo, giorno e ora in cui le cose sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno;
- in caso di Lesioni, i dati relativi a età, attività del danneggiato, reddito, entità delle Lesioni subite, attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Art. 3 - Disconoscimento del Sinistro

Se l'Assicurato riceve notizia di una richiesta di Risarcimento per un Sinistro che non gli risulta essere avvenuto deve fornire a Generali Italia:

- **dichiarazione di disconoscimento e**
- **ogni possibile elemento di prova utile a dimostrare l'inesistenza di tale Sinistro.**

(33) Art. 139 del CAP.

A cosa mi può servire una dichiarazione di disconoscimento del Sinistro?

Può servire a evitare l'applicazione del malus se non vi è mai stato coinvolgimento del Veicolo assicurato nell'Incidente.



Art. 4 - Gestione delle vertenze e spese legali

Fino a quando ne ha interesse, e salvo specifica comunicazione, Generali Italia:

- assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle richieste di Risarcimento in qualunque sede;
- designa, se occorre, legali e tecnici, avvalendosi dei diritti e delle azioni che spettano all'Assicurato stesso;
- può provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale.

A tal fine, l'Assicurato è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti in caso di Sinistro di cui all'Art. 1 - Denuncia del Sinistro R.C.A. -. Generali Italia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato in violazione di tali obblighi o comunque non necessarie.

Sono a carico di Generali Italia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, nei limiti previsti dalla legge⁽³⁴⁾. **Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale previsto in Polizza, tali spese vengono ripartite tra Generali Italia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.**

Generali Italia non risponde di multe, ammende e Spese di giustizia penale.

Art. 5 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie Vita privata in mobilità e Massimale noleggio a breve termine e car sharing?

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve inviare denuncia scritta a Generali Italia entro 3 giorni dalla data in cui esso è avvenuto o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere:

- numero della Polizza e nome dell'Agenzia alla quale il contratto è assegnato;
- descrizione precisa del fatto, della data, del luogo, delle cause e delle conseguenze del fatto stesso;
- generalità e indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

L'Assicurato deve:

- far pervenire tempestivamente a Generali Italia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario; in caso di inadempimento si applica l'Art. 1915 Codice civile;
- fornire a Generali Italia tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzati secondo le norme fiscali di bollo e registro.

Per la garanzia Massimale noleggio a breve termine e car sharing l'Assicurato deve inoltre:

- fornire tutti gli estremi e le informazioni utili in relazione allo specifico contratto di noleggio/car sharing e alla copertura assicurativa del Veicolo noleggiato/utilizzato.

⁽³⁴⁾ Art. 1917 del Codice civile.

Cosa fare in caso di Sinistro Tutela Legale?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale

Per denunciare il Sinistro e ottenere le prestazioni previste, l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS

- raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro);
- indica i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve fornire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

In caso di Procedimento penale l'Assicurato deve denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve:

- **chiamare il numero verde 800 880 880**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e
- fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni

Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a. ricevuta la denuncia del Sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del CAP). **A tal fine l'Assicurato deve rilasciare apposita procura per la gestione della controversia, se richiesto;**
- b. per la risoluzione della controversia, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie come per esempio mediazione civile, negoziazione assistita o conciliazione paritetica;
- c. l'Assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a. sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un Procedimento penale o amministrativo;
- b. se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a. l'Assicurato indica a DAS un legale di propria fiducia;
- b. se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
- c. **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d. **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.

Se l'Assicurato è indagato o imputato per

- fuga;
- omissione di soccorso⁽³⁵⁾;
- guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o per guida in stato di Ebbrezza con accertamento del tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l, o se vengono applicate le sanzioni previste ai relativi articoli;

le prestazioni vengono sospese e tornano a essere operative in caso di:

- assoluzione nel merito o proscioglimento dell'Assicurato pronunciata con sentenza passata in giudicato;
- archiviazione per infondatezza della notizia di Reato.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro Unico):

- a. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- c. se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3 - Termini di liquidazione

Generali Italia

- **ricevuta la necessaria documentazione,**
- **verificata l'operatività della garanzia e**
- **valutate le spese sostenute dall'Assicurato,**

entro 30 giorni

- **paga direttamente o rimborsa le spese garantite, oppure**
- **comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.**

Art. 4 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b. deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. **DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;**
- e. si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- f. senza la preventiva autorizzazione di DAS, non può concordare con la controparte, una Transazione o un accordo per risolvere la controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS procede al rimborso delle ulteriori spese solo dopo aver verificato un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

(35) Art. 189 del Codice della strada.

Art. 5 - Esonero di responsabilità

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 6 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del caso assicurativo

Sia l'Assicurato sia DAS in caso di:

- conflitto d'interessi o
- di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni,

possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

Se l'Assicurato intende in alternativa agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione⁽³⁶⁾.

Cosa fare in caso di Sinistro Tutela Legale Forma Aiuto Multe?

Art. 1 - Denuncia del Sinistro Tutela Legale Forma Aiuto Multe

Per denunciare il Sinistro e ottenere le prestazioni previste, l'Assicurato deve chiamare il numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

DAS

- raccoglie la richiesta (denuncia di Sinistro);
- indica i documenti necessari per l'attivazione della garanzia in base al tipo di evento accaduto;
- fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'Assicurato deve fornire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato deve:

- **chiamare il numero verde 800 880 880**, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, e
- fornire il numero di Polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

Art. 2 - Modalità di gestione delle prestazioni - Tutela Legale Forma Aiuto Multe

DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a. sempre, quando è necessaria la difesa dell'Assicurato in un Procedimento penale o amministrativo;
- b. se la composizione amichevole non riesce, e le pretese dell'Assicurato hanno possibilità di successo, negli altri casi. L'Assicurato comunica a DAS le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a DAS di valutare le possibilità di successo;

Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a. l'Assicurato indica a DAS un legale di propria fiducia;

(36) D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

- b. se l'Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
- c. **l'Assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- d. **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'Assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.** Tale disposizione non si applica se è il legale a rinunciare all'incarico.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (Sinistro Unico):

- a. in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- b. in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
- c. se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.

Art. 3 - Termini di liquidazione - Tutela Legale Forma Aiuto Multe

Generali Italia

- ricevuta la necessaria documentazione,
- verificata l'operatività della garanzia e
- valutate le spese sostenute dall'Assicurato,

entro 30 giorni

- paga direttamente o rimborsa le spese garantite, oppure
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Art. 4 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza - Tutela Legale Forma Aiuto Multe

Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- a. deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
- b. deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- c. prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d. prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. **DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i valori dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e successive modifiche e integrazioni; in caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, per il rimborso vengono presi in considerazione i valori medi dei parametri forensi corrispondenti alle attività effettivamente svolte;**
- e. si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- f. senza la preventiva autorizzazione di DAS, non può concordare con la controparte, una Transazione o un accordo per risolvere la controversia che prevede a carico di Generali Italia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, DAS procede al rimborso delle ulteriori spese solo dopo aver verificato un'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente.

Art. 5 - Esonero di responsabilità - Tutela Legale Forma Aiuto Multe

Generali Italia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

Generali Italia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

Art. 6 - Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Tutela Legale Forma Aiuto Multe

Sia l'Assicurato sia DAS in caso di

- conflitto d'interessi o
- di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

Se l'Assicurato intende in alternativa agire in giudizio, l'azione civile deve essere preceduta dal tentativo di mediazione⁽³⁷⁾.

(37) D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Capitolo 2

Protezione del Veicolo



Sezione 1 - Garanzia Incendio



Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio non doloso.

La garanzia è inoltre estesa senza costi aggiuntivi:

- ai Dispositivi telematici forniti da Jeniot;
- nel caso di Veicolo adibito al trasporto di disabili, alla carrozzina presente sul Veicolo con un massimo di € 1.000.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Ulteriori garanzie con pagamento di un Premio aggiuntivo

La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV.

Art. 1.1 - Estensione Veicolo elettrico

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato:

- durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e
- per effetto di Incendio non doloso.

Le spese sostenute devono essere documentate.

Massimale

Per Estensione Veicolo elettrico, Generali Italia. rimborsa fino a un massimo di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio doloso di terzi;
- causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, oppure causati da fenomeno elettrico comunque causato che non ha provocato fiamma;
- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate dalla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Se la riparazione avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 20 di questo capitolo.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽³⁸⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 2 - Garanzia Furto & Rapina



Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:

- Furto (totale, parziale o tentato);
- Rapina;
- danni al Veicolo, durante la circolazione dopo il Furto o la Rapina, in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento e uscita di strada;

⁽³⁸⁾ Art. 9 del Codice della strada.

- danni da scasso causati al Veicolo nell'esecuzione o in conseguenza di Furto o di Rapina, riusciti o tentati, di cose non assicurate che si trovano nel Veicolo.

La garanzia è inoltre estesa senza costi aggiuntivi:

- ai Dispositivi telematici forniti da Jeniot;
- nel caso di Veicolo adibito al trasporto di disabili, alla carrozzina presente sul Veicolo, **con un massimo di € 1.000**;
- alle spese di lavaggio e igienizzazione degli interni in caso di Furto parziale o totale, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
 - il Veicolo è stato ritrovato entro 60 giorni dal Furto;
 - il ladro è entrato nell'abitacolo.

In questo caso Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il lavaggio e l'igienizzazione del Veicolo **fino a un massimo di € 150 per sinistro**, dietro presentazione di idonea documentazione.

In caso di posto auto protetto dichiarato in Polizza, la garanzia opera anche se il Veicolo non si trova collocato nel box, al momento del Furto.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Ulteriori garanzie con pagamento di un Premio aggiuntivo

La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV.

Art. 1.1 - Estensione Veicolo elettrico

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato o è stato sottratto:

- durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e
- per effetto di uno degli eventi della garanzia Furto & Rapina.

Le spese sostenute devono essere documentate.

Massimale

Per Estensione Veicolo elettrico, Generali Italia. rimborsa fino a un massimo di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- alle parti meccaniche, elettriche, elettroniche a seguito di circolazione successiva a Furto e Rapina in assenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada;
- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Se la riparazione avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 20 di questo capitolo.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- d. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 3 - Garanzia Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati dal Veicolo assicurato in conseguenza di Incendio, fulmine, esplosione o scoppio del carburante:

- a cose di terzi se la garanzia R.C.A. obbligatoria non è operante in quanto sospesa volontariamente per mancato utilizzo del Veicolo;
- al locale adibito a rimessa di proprietà dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo, dell'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in leasing.

Nel caso di Veicolo elettrico (BEV) o Hybrid Plug In (PHEV), oltre alle fattispecie sopra indicate, Generali Italia indennizza i danni involontariamente causati a terzi che si verificano in conseguenza delle operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato, compresi i danni derivanti dall'utilizzo del Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato.

Massimale

La garanzia è prestata **fino a un massimo riportato in Polizza, a scelta del Contraente tra:**

- € 300.000 per Sinistro e anno assicurativo;
- € 1.000.000 per Sinistro e anno assicurativo (Forma Large).

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- a. del Contraente o dell'Assicurato,
- e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
- b. delle persone con loro Coabitanti,
- c. dei loro dipendenti,
- d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni:

- subiti dal Veicolo assicurato;

- causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, ovvero causati da fenomeno elettrico comunque causato che non ha provocato fiamma; questa esclusione non si applica ai casi di danni causati a terzi in conseguenza delle operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo BEV o PHEV;
- causati da Incendio doloso di terzi;
- causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽³⁹⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- a persone e cose trasportate.

Sezione 4 - Garanzia Eventi Atmosferici



Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Inondazioni, Alluvioni, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, nubifragio.

Generali Italia, inoltre, indennizza i danni da Allagamento, non provocato da fenomeno atmosferico, **fino a un massimo Indennizzo di € 3.000 per Sinistro.**

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- del Contraente o dell'Assicurato,
- e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
- delle persone con loro Coabitanti,
- dei loro dipendenti,
- delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Ulteriori garanzie con pagamento di un Premio aggiuntivo

La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV.

Art. 1.1 - Estensione Veicolo elettrico

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato:

- durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e
- per effetto di uno degli eventi della garanzia Eventi Atmosferici.

⁽³⁹⁾ Art.9 del Codice della strada.

Le spese sostenute devono essere documentate.

Massimale

Per Estensione Veicolo elettrico, Generali Italia rimborsa fino a un massimo di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

La copertura non opera per i danni causati dalla grandine e dal terremoto.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Se la riparazione avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 20 di questo capitolo.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Gli eventi che hanno causato il danno **devono essere riscontrabili in modo oggettivo nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato.**

Sezione 5 - Garanzia Grandine



Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto della grandine.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- a. del Contraente o dell'Assicurato,
- e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
- b. delle persone con loro Coabitanti,
- c. dei loro dipendenti,
- d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Ulteriori garanzie con pagamento di un Premio aggiuntivo

La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV.

Art. 1.1 - Estensione Veicolo elettrico

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato:

- durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e
- per effetto della grandine.

Le spese sostenute devono essere documentate.

Massimale

Per Estensione Veicolo elettrico, Generali Italia rimborsa rimborsa fino a un massimo di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

La copertura non opera per i danni causati dal terremoto e da eventi atmosferici diversi dalla grandine.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Se la riparazione avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 20 di questo capitolo.

Se la riparazione avviene presso i network convenzionati con Generali Italia dedicati alla grandine, la garanzia è prestata senza Franchigia e Scoperto né Degrado; l'elenco dei network convenzionati è consultabile sul sito di Generali Italia (www.generali.it).

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Gli eventi che hanno causato il danno **devono essere riscontrabili in modo oggettivo nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato.**

Puoi trovare il network convenzionato su:
www.generali.it/Servizi/Generali-Qui-Per-Voi/

I vantaggi sono:

- nessun anticipo di denaro;
- riparazioni garantite, con ricambi originali ed eseguite da professionisti qualificati;
- 2 anni di garanzia su tutte le riparazioni effettuate;
- vettura sostitutiva oppure il servizio gratuito di presa e consegna a domicilio dell'autoveicolo, garantito nel raggio di 10 km dalla carrozzeria;
- corsia preferenziale nell'accettazione del Veicolo e nella riparazione del danno;
- pulizia esterna della vettura al termine della riparazione;
- check-up tecnico gratuito;
- assistenza sull'intero territorio nazionale.





La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di terremoto, **fino al massimale indicato in Polizza**.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- a. del Contraente o dell'Assicurato,
- e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
- b. delle persone con loro Coabitanti,
- c. dei loro dipendenti,
- d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

La copertura non opera per i danni causati dalla grandine e da eventi atmosferici diversi dal terremoto.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza**.

Se la riparazione avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 20 di questo capitolo.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Gli eventi che hanno causato il danno **devono essere riscontrabili in modo oggettivo nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato**.



Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di Incendio doloso.

Ulteriori garanzie con pagamento di un Premio aggiuntivo

La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV.

Art. 1.1 - Estensione Veicolo elettrico

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato:

- durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e
- per effetto di Incendio doloso.

Le spese sostenute devono essere documentate.

Massimale

Per Estensione Veicolo elettrico, Generali Italia rimborsa fino a un massimo di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati:

- da circolazione;
- per effetto di eventi sociopolitici, ossia eventi riconducibili a manifestazioni violente, scioperi, tumulti, sommosse popolari o atti terroristici;
- dal dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.

Se la riparazione avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 20 di questo capitolo.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.



Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti, **diversi dall'Incendio doloso**, subiti dal Veicolo assicurato per effetto di eventi sociopolitici (tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, sabotaggio).

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- a. del Contraente o dell'Assicurato,
- e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
- b. delle persone con loro Coabitanti,
- c. dei loro dipendenti,
- d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Ulteriori garanzie con pagamento di un Premio aggiuntivo

La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV.

Art. 1.1 - Estensione Veicolo elettrico

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato:

- durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e
- per effetto di eventi sociopolitici.

Le spese sostenute devono essere documentate.

Massimale

Per Estensione Veicolo elettrico, Generali Italia rimborsa fino a un massimo di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati:

- da circolazione;
- da Incendio doloso;
- dal dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Se la riparazione avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 20 di questo capitolo.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- d. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Gli eventi sociopolitici che hanno causato il danno **devono essere riscontrabili in modo oggettivo nello stesso momento nella zona circostante il Veicolo assicurato.**

Sezione 9 - Garanzia Atti Vandalici



Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di atti di vandalismo e atti comunque dolosi, **diversi dall'Incendio doloso e non verificatisi per effetto di eventi sociopolitici.**

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- a. del Contraente o dell'Assicurato,
- e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
- b. delle persone con loro Coabitanti,
- c. dei loro dipendenti,
- d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Ulteriori garanzie con pagamento di un Premio aggiuntivo

La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV.

Art. 1.1 - Estensione Veicolo elettrico

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire il Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato che si è danneggiato:

- durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo assicurato presso una colonnina di ricarica, e
- per effetto di uno degli eventi della garanzia Atti Vandalici.

Le spese sostenute devono essere documentate.

Massimale

Per Estensione Veicolo elettrico, Generali Italia rimborsa fino a un massimo di € 300 per un solo Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati:

- da circolazione;
- da Incendio doloso;
- per effetto di eventi sociopolitici;
- dal dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Se la riparazione avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 20 di questo capitolo.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 10 - Garanzia Cristalli



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali e del tetto) del Veicolo assicurato, in conseguenza della loro rottura.

Massimale

La garanzia è prestata **fino a raggiungere il valore riportato in Polizza per ogni Sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente** dal numero dei cristalli rotti.

Se la riparazione non avviene presso un centro cristalli convenzionato con Generali Italia si applica il massimale ridotto indicato in Polizza.

Centri cristalli convenzionati con Generali Italia

In caso di Sinistro l'Assicurato può:

- rivolgersi direttamente a un centro convenzionato con Generali Italia dedicato ai cristalli oppure
- contattare il centro servizi al numero verde n. 800 880 880 oppure al link www.generali.it/Servizi/Rottura-Cristalli/ e provvedere alla riparazione del danno presso il centro cristalli convenzionato che gli viene indicato.



Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- del Contraente o dell'Assicurato,
- e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave
- delle persone con loro Coabitanti,
- dei loro dipendenti,
- delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati:

- i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
- le rigature e le segnature dei cristalli;
- i danni ad altre parti del Veicolo assicurato in conseguenza della rottura dei cristalli;
- i danni agli specchi retrovisori interni ed esterni;
- i danni alla fanaleria in genere.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

La garanzia è prestata **con deduzione di una Franchigia fissa indicata in Polizza.**

Se la riparazione avviene presso un centro cristalli convenzionato con Generali Italia, la garanzia è prestata senza applicazione della Franchigia.

Esclusioni previste dal contratto

La copertura non opera per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁴⁰⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sezione 11 - Garanzia Kasko



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di:

- collisione con altro veicolo, persone, animali;
- caduta di oggetti e materiali;
- urto;
- ribaltamento;
- uscita di strada;

avvenuti durante la circolazione anche nelle Aree private, compresa la fermata e la sosta.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

- delle persone con loro Coabitanti,
- dei loro dipendenti,
- delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

(40) Art. 9 del Codice della strada.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Se la riparazione avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 20 di questo capitolo.

Nel caso di danno in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, la liquidazione avviene senza l'applicazione di Scoperto o Franchigia.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- f. da materiali o animali trasportati sul Veicolo;
- g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- h. durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁴¹⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a Furto o Rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il Veicolo è guidato da persona
 - in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope;
 - alla quale è stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche;salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di Rivalsa";
- m. durante le operazioni di carico e scarico;
- n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

(41) Art. 9 del Codice della strada.



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di collisione contro

- altro veicolo soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A. oppure
- veicolo con guida su rotaie

purché identificati con targa o altro dato di immatricolazione, avvenuti durante la circolazione anche in Aree private, compresa la fermata e la sosta.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimangono a carico dell'Assicurato la Franchigia o lo Scoperto (con l'eventuale minimo) indicati in Polizza.**

Se la riparazione avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 20 di questo capitolo.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque infortunio, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- f. da materiali o animali trasportati sul Veicolo;
- g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- h. durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁴²⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

(42) Art. 9 del Codice della strada.

- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a Furto o Rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il Veicolo è guidato da persona
 - in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope;
 - alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche;salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- m. durante le operazioni di carico e scarico;
- n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 13 - Garanzia Collisione Autostradale



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza. La garanzia può essere acquistata e opera solo se installato il Dispositivo telematico fornito da Jeniot.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di collisione contro altro veicolo che sia soggetto all'obbligo di assicurazione R.C.A., **purché identificato con targa o altro dato di immatricolazione**, avvenuti durante la circolazione in autostrade della rete italiana⁽⁴³⁾, compresa la fermata e la sosta.

Massimale

La garanzia è prestata fino a un **massimale di € 50.000 per Sinistro**.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia di € 1.000**.

Se la riparazione avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 20 di questo capitolo.

(43) Art. 2 comma 3 del Codice della strada.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- e. quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- f. da materiali o animali trasportati sul Veicolo;
- g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- h. durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁴⁴⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a Furto o Rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il Veicolo è guidato da persona
 - in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope;
 - alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche;salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- m. durante le operazioni di carico e scarico;
- n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 14 - Garanzia Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di collisione con altro veicolo non assicurato o non identificato.

La garanzia opera solo se:

- in caso di collisione con altro veicolo non assicurato, **dal verbale dell'Autorità intervenuta, risulta l'identificazione di almeno un testimone**. L'Assicurato autorizza Generali Italia a subentrare nei propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili⁽⁴⁵⁾ e del Fondo Vittime della Strada. L'Assicurato **deve** interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo Vittime della Strada fino al termine della liquidazione da parte del Fondo stesso dell'Indennizzo complessivo;
- in caso di collisione con altro veicolo non identificato, **il Sinistro è stato risarcito dal Fondo per le Vittime della Strada⁽⁴⁶⁾**.

Massimali

Generali Italia indennizza:

- in caso di collisione con altro veicolo non assicurato, **i danni materiali fino a un massimo di € 3.000;**
- in caso collisione con veicolo non identificato, entro i seguenti massimali:

(44) Art. 9 del Codice della strada.

(45) Art. 1916 del Codice civile.

(46) Art. 283 lettera a) del CAP.

- **€ 500 in caso di Sinistro da cui sono derivati anche danni gravi alla persona** (Lesioni superiori al 9% di Invalidità Permanente);

oppure

- **fino a € 3.000 per i danni materiali in caso di Sinistro da cui sono derivati anche danni non gravi alla persona** (Lesioni fino al 9% di Invalidità Permanente).

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;
- quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;
- da materiali o animali trasportati sul Veicolo;
- in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;
- durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁴⁷⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;
- in conseguenza a Furto o Rapina;
- durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- quando il Veicolo è guidato da persona
 - in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope;
 - alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche;salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- durante le operazioni di carico e scarico;
- alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

(47) Art. 9 del Codice della strada.



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato per effetto di urto o collisione con Animali selvatici o randagi.

La garanzia **opera solo se l'Assicurato**, in caso di Sinistro, **richiede l'intervento immediato dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e fornisce a Generali Italia il relativo verbale**.

Massimale

La garanzia è prestata fino a **un massimale di € 3.000**.

Colpa grave

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave:

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Franchigie, Scoperti, minimi

In caso di Sinistro, sull'importo liquidato come da contratto, **rimane a carico dell'Assicurato la Franchigia di € 200**.

Se la riparazione avviene in una carrozzeria convenzionata con Generali Italia si applicano le condizioni di maggior favore previste all'Art. 8 - Franchigia o Scoperto - della Sezione 20 di questo capitolo.

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;

d. da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;

e. quando il Veicolo è guidato da persona non abilitata alla guida a norma di legge;

f. da materiali o animali trasportati sul Veicolo;

g. in conseguenza di traino attivo e passivo, di manovre a spinta o a mano;

h. durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁴⁸⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

(48) Art. 9 del Codice della strada.

- i. durante la guida in aree adibite a circuito, pista o assimilate, o in Aree aeroportuali;
- j. in conseguenza a Furto o Rapina;
- k. durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il caso di uscita di strada accidentale;
- l. quando il Veicolo è guidato da persona
 - in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, psicotrope;
 - alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n°7 e 187 n°8 del Codice della strada e successive modifiche;salvo sia stata pattuita l'opzione "Rinuncia all'azione di rivalsa";
- m. durante le operazioni di carico e scarico;
- n. alle scritte pubblicitarie e ai disegni aerografati.

Sezione 16 - Garanzia Zero Spese Auto



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia Zero Spese Auto comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

Contenuto delle singole prestazioni

1. Perdita delle chiavi del Veicolo

Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per:

- apertura delle portiere;
- sostituzione delle serrature e del blocchetto di accensione con altri dello stesso tipo;
- sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici per l'apertura delle portiere e per l'accensione del Veicolo.

La prestazione opera in caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

2. Richiesta documenti

La prestazione opera a seguito di Furto totale del Veicolo. L'Assicurato può rivolgersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dell'estratto cronologico generale o storico e della perdita di possesso deve:

- chiamare il numero verde 800 880 880;
- comunicare la targa del Veicolo;
- inviare l'originale della denuncia di Furto rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dell'assistenza.

L'Assicurato deve fornire in modo integrale quanto richiesto. I relativi costi sono a carico di Generali Italia.

In seguito, la Struttura Organizzativa richiede agli uffici preposti i documenti e, una volta ottenuti, li invia all'Assicurato.

3. Tassa di proprietà

Generali Italia indennizza all'Assicurato la quota della tassa di proprietà se il Sinistro determina un Danno totale al Veicolo assicurato⁽⁴⁹⁾.

(49) Vedi Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 20.

L'Indennizzo si calcola sul periodo che va **dal giorno successivo al Sinistro alla data di scadenza della** **tassa stessa.**

4. Spese di recupero e custodia

Generali Italia rimborsa, in caso di Sinistro indennizzabile come da contratto, le spese sostenute dall'Assicurato per:

- recupero
- traino
- custodia del Veicolo assicurato

disposti dalle competenti Autorità.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

5. Spese di immatricolazione

Generali Italia in caso di:

- a. Sinistro indennizzabile **che causa un Danno totale del Veicolo assicurato**⁽⁵⁰⁾, indennizza all'Assicurato le spese di immatricolazione sostenute per acquistare un nuovo veicolo;
- b. **distruzione, furto o smarrimento della targa**, rimborsa le spese documentate dall'Assicurato per sostituirla nei limiti dell'importo indicato.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

Colpa grave

Per tutte le prestazioni, l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

- a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

- b. delle persone con loro Coabitanti,
- c. dei loro dipendenti,
- d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;
- c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;
- d. da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;

(50) Vedi Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 20.

e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive⁽⁵¹⁾, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Sezione 17 - Garanzia Zero Spese Extra



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

La garanzia Zero Spese Extra comprende tutte le prestazioni di seguito descritte.

Contenuto delle singole prestazioni

1. Garanzia bagaglio

Generali Italia rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di:

- Incendio
- o
- Incidente stradale

che comportano la distruzione totale del Veicolo assicurato⁽⁵²⁾.

L'assicurazione è valida solo per

- quanto di proprietà dell'Assicurato, del conducente e dei trasportati (come indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio), e
- gli indumenti indossati dagli stessi.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

2. Duplicazione patente di guida

Generali Italia rimborsa le spese sostenute e documentate per ottenere il duplicato della patente di guida in caso di:

- Incendio o Furto del Veicolo assicurato;
- Incidente stradale che comporta anche la perdita o distruzione della patente di guida del conducente.

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

3. Sequestro penale

Generali Italia indennizza le spese di dissequestro in caso di sequestro penale. Il sequestro penale deve essere disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente stradale avvenuti durante il periodo di validità della Polizza.

Massimale

Generali Italia indennizza le spese di dissequestro nella misura stabilita di **€ 25 per ciascun giorno di forzata sosta del Veicolo, con il massimo di 30 giorni.**

Dove vale la copertura?

A parziale deroga delle Norme Comuni a tutte le garanzie Art. 6 - Estensione territoriale - **questa prestazione può essere fornita solo in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.**

(51) Art. 9 del Codice della strada.

(52) Vedi Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno - Sezione 20.

4. Spese veterinarie

Generali Italia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per visite e analisi effettuate presso un veterinario per il proprio animale domestico trasportato sul Veicolo a norma di legge⁽⁵³⁾ e che ha subito lesioni a causa di Incidente stradale.

Generali Italia rimborsa le spese **solo se documentate con fattura del veterinario e di copia di apertura di Sinistro.**

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

5. Spese sostituzione serratura e chiavi dell'abitazione

Generali Italia rimborsa le spese sostenute per sostituire la serratura dell'abitazione, in cui il Contraente di Polizza ha la Residenza, se le chiavi sono state sottratte a seguito di Furto e Rapina del Veicolo assicurato in Polizza.

Generali Italia rimborsa le spese **solo in presenza di regolare denuncia alle Autorità pubbliche e dietro presentazione di fattura.**

Massimale

Generali Italia rimborsa **fino a un massimo di € 300 per ogni Sinistro e anno assicurativo.**

Colpa grave

Per tutte le prestazioni, l'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

a. da atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;

b. in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività, comunque insorto, controllato o meno;

c. da tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo o di sabotaggio, atti dolosi in genere;

d. da Inondazioni, Alluvioni, nubifragio, frane, smottamenti di terreno, trombe d'aria, uragani, straripamenti, mareggiate, caduta di neve, ghiaccio, pietre, grandine, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche, terremoto;

e. da partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

(53) Art.169, comma 6, del Codice della strada.

Per la prestazione **Sequestro penale**, Generali Italia indennizza i danni solo in presenza di una procedura instaurata e seguita da legali di fiducia di Generali Italia.

Per prestazione Garanzia bagaglio: non sono assicurati i danni ai gioielli e agli oggetti di metallo prezioso, agli apparecchi fotografici e relativi accessori, agli apparecchi radio, ottici e simili, ai telefoni cellulari, ai tablet e ai computer. Sono inoltre esclusi dalla garanzia il denaro, i titoli e altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, gli oggetti di particolare valore artistico e d'artigianato.

Se mi rubano le chiavi di casa, a seguito di Furto del Veicolo ho diritto al rimborso delle spese derivanti dalla sostituzione della serratura?

Sì, il rimborso è previsto fino a € 300.



Sezione 18 - Garanzia Indennizzo fermo Veicolo elettrico



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV.

La garanzia può essere acquistata solo se presente la garanzia Assistenza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Generali Italia paga all'Assicurato la diaria giornaliera se il Veicolo non è utilizzabile a causa di un **Guasto elettrico** che impedisce l'accesso all'abitacolo, la messa in moto o più in generale il suo funzionamento.

La garanzia opera solo se l'Assicurato richiede l'intervento di assistenza fornita da Europ Assistance, attivata con la garanzia Assistenza.

La diaria è dovuta anche nel caso in cui il Guasto elettrico e l'impossibilità di utilizzo è causata da un evento intenzionale provocato da terzi mediante un attacco di natura informatica al Veicolo (Attacco Cyber).

Massimale

Generali Italia indennizza l'Assicurato **con l'importo giornaliero di € 50, con il massimo di 3 giorni consecutivi per solo un Sinistro e anno assicurativo.**

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro Coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni previste dal contratto

Le coperture non operano per i danni causati:

- da un Attacco Cyber che ha colpito il fabbricante del Veicolo o del componente reso inutilizzabile;
- difetto di manutenzione;
- uso improprio del Veicolo;
- utilizzo di componenti non originali;
- gelo ed eventi atmosferici.



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Premessa

Generali Italia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Assistenza a: Europ Assistance - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago (MI) - numero verde dall'Italia 800 880 880 e numero dall'estero +39 02 82 951 155.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

È prestata assistenza all'Assicurato se si trova in difficoltà a seguito di un evento fortuito, oggetto di una delle prestazioni sottoindicate, nei limiti e alle condizioni che seguono.

Ogni singola prestazione qui descritta può essere erogata fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo.

Il Contraente può scegliere tra tre diverse Forme di garanzia, con le relative prestazioni, sotto riportate:

- Forma Small;
- Forma Medium;
- Forma Large.

Prestazioni comprese nella garanzia Assistenza Forma Small:

- Depannage - officina mobile in Italia (Estensione Veicolo elettrico);
- Soccorso stradale (Estensione Veicolo elettrico);
- Recupero del Veicolo fuori strada;
- Veicolo in sostituzione;
- Supporto nella compilazione del modello C.A.I.;
- Viaggio per il recupero del Veicolo;
- Invio dei pezzi di ricambio all'estero;
- Rimpatrio del Veicolo dall'estero;
- Spese di custodia all'estero;
- Abbandono legale del Veicolo all'estero;
- Proseguimento del viaggio / rientro dei passeggeri;
- Viaggio di un familiare;
- Rimpatrio sanitario dall'estero;
- Accompagnamento minori;
- Trasporto in autoambulanza;
- Autista a disposizione;
- Spese d'albergo;
- Anticipo di denaro per spese di prima necessità;
- Rimpatrio salma dall'estero;
- Spese di rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati;
- Interprete a disposizione;
- Anticipo di denaro per la cauzione penale;
- Anticipo di denaro per spese legali.

Prestazioni comprese nella garanzia Assistenza Forma Medium:

tutte le prestazioni previste nella Forma Small e in più:

- Stop & Go disponibile sul luogo del fermo;
- Demolizione del Veicolo in Italia;

- Richiesta documenti in caso di Furto totale;
- Rientro con un familiare;
- Anticipo di denaro per le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere.

Prestazioni comprese nella garanzia Assistenza Forma Large:

tutte le prestazioni previste sia nella Forma Small che nella Forma Medium e in più:

- Assistenza per cure fisioterapiche;
- Invio di un/a baby-sitter o personale di servizio alla Residenza in Italia.

Per le Forme Medium e Large: le prestazioni alla persona sono erogate a favore del Contraente di Polizza e dell'intestatario al P.R.A. del Veicolo assicurato anche durante la guida di veicoli a noleggio a breve termine e in car sharing.

Prestazioni al Veicolo

1. Depannage – officina mobile in Italia

Se il Sinistro avviene in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano e il Veicolo non funziona per:

- un Guasto;
- la foratura di uno pneumatico;

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per l'invio di un mezzo di soccorso.

Se il tipo di riparazione lo permette viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso traina il Veicolo come è descritto nella prestazione Soccorso stradale.

Se acquistata la Forma Medium o la Forma Large, la prestazione viene fornita anche per:

- il montaggio delle catene da neve presenti nel Veicolo in conseguenza di una nevicata improvvisa;
- il ripristino o la sostituzione della batteria elettrica di veicoli con motore endotermico.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico:

- le spese della manodopera del Depannage **fino a un massimo di € 300 per Sinistro per la Forma Small;**
- le spese della manodopera del Depannage **senza limite di importo** per la Forma Medium e per la Forma Large.

2. Soccorso stradale

Per la Forma Small se il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- tentato Furto;
- Furto parziale;
- tentata Rapina;
- ritrovamento dopo Furto o Rapina;
- Guasto;
- Incidente stradale;
- foratura pneumatici;

o

per la Forma Medium e la Forma Large se il Veicolo non funziona, anche per cause diverse da quelle sopra riportate,

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per l'invio di un mezzo di soccorso. Il mezzo di soccorso traina il Veicolo e l'eventuale roulotte/rimorchio:

- al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice

o

- dove indica l'Assicurato.

Si precisa che la Struttura Organizzativa potrebbe concludere il traino alla destinazione finale in un momento successivo all'attivazione dell'intervento di Soccorso stradale.

La prestazione è operante anche per il montaggio delle catene sui Veicoli adattati per persone con disabilità.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del soccorso stradale **fino a un massimo di 150 Km tra andata e ritorno dal luogo di fermo del Veicolo.**

Se con questa Polizza:

- l'Assicurato ha acquistato anche la garanzia R.C.A. con l'opzione "Accordo per la riparazione in carrozzeria convenzionata" e
- il Veicolo non funziona a seguito di Incidente stradale che rientra nella procedura di Risarcimento diretto,

la Struttura Organizzativa traina il Veicolo solo presso la carrozzeria convenzionata più vicina.

3. Recupero del Veicolo fuori strada

Se per un danno da Incidente stradale, il Veicolo esce di strada e non funziona più, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa che manda sul posto un mezzo di soccorso per riportare il Veicolo su strada.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del recupero del Veicolo:

- **fino a un massimo di € 300,00 per Sinistro** per la Forma Small;
- **senza limite di importo** per la Forma Medium e per la Forma Large.

4. Stop & Go disponibile sul luogo del fermo

A seguito della prestazione Soccorso stradale, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, 24 ore su 24, un veicolo in sostituzione. Il veicolo in sostituzione, a uso privato e senza autista, di 1.200 cc di cilindrata o equivalente per categoria, viene reso disponibile presso il luogo del fermo del Veicolo compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio e se il Veicolo:

- è fermo in condizioni di sicurezza e
- non è in autostrada, in tangenziale o su strade a esse equiparate.

Se non è così, il veicolo in sostituzione viene reso disponibile:

- presso l'officina di destinazione del soccorso stradale,

oppure

- nel centro di noleggio che indica la Struttura Organizzativa con le modalità descritte nella prestazione Veicolo in sostituzione.

Per il veicolo in sostituzione l'Assicurato **deve avere almeno 21 anni compiuti e deve fornire al centro di noleggio:**

- **patente di guida valida e in originale;**
- **carta di credito (non prepagata) come cauzione.**

L'Assicurato può ritirare il veicolo in sostituzione in uno dei centri di noleggio indicati dalla Struttura Organizzativa e secondo le modalità e gli orari degli stessi.

Se l'officina meccanica ripara il Veicolo prima del previsto, l'Assicurato deve riconsegnare il veicolo in sostituzione secondo le modalità indicate dal centro di noleggio.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico:

- per la Forma Medium, **il noleggio del veicolo in sostituzione fino a un massimo di 3 giorni per Incidente stradale e per un giorno in caso di Guasto;**
- per la Forma Large, **il noleggio del veicolo in sostituzione fino a un massimo di 3 giorni per Incidente stradale o Guasto;**
- **l'eventuale spesa per raggiungere in taxi la stazione di noleggio** convenzionata per il ritiro del veicolo in sostituzione;
- **l'eventuale spesa per raggiungere in taxi l'officina meccanica** per il ritiro del Veicolo riparato;
- **il noleggio del veicolo in sostituzione per gli eventuali giorni in eccesso rispetto ai massimali sopra previsti solo se:**
 - **autorizzati dalla Struttura Organizzativa e**
 - **non superano quelli previsti dalla prestazione Veicolo in sostituzione.**

L'Assicurato può chiedere questa prestazione se il Sinistro avviene in Italia.

5. Veicolo in sostituzione

L'Assicurato, se non è stata usufruita la prestazione Stop & Go disponibile sul luogo del fermo, contatta la Struttura Organizzativa per chiedere un veicolo in sostituzione:

a. in caso di Furto o Rapina totali del Veicolo,

oppure

b. se il Veicolo non funziona per

- Incendio;
- tentato Furto;
- Furto parziale;
- tentata Rapina;
- ritrovamento dopo Furto o Rapina;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e se:

per la riparazione ci vogliono più di:

- **8 ore di manodopera** per la Forma Small e per la Forma Medium,
- **6 ore di manodopera** per la Forma Large,

certificate dall'officina meccanica con riferimento ai tempi di lavorazione della casa costruttrice.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione un veicolo per uso privato, a chilometraggio illimitato e senza autista, di cilindrata pari a:

- 1.200 c.c. o di categoria equivalente, per la Forma Small,
- 1.600 c.c. o di categoria equivalente, per la Forma Medium e per la Forma Large.

Massimale

Il veicolo in sostituzione è reso disponibile per il tempo necessario alla riparazione **fino al massimo di giorni riportato nelle tabelle sottostanti:**

- in caso di riparazione presso carrozzeria convenzionata

	Small	Medium	Large
Incidente stradale	10 giorni	14 giorni	14 giorni
Guasto	3 giorni	5 giorni	7 giorni
Incendio parziale, Furto parziale o tentato, Rapina tentata	10 giorni	14 giorni	14 giorni
Incendio totale, Furto totale, Rapina	10 giorni	30 giorni	30 giorni

- in caso di riparazione presso carrozzeria NON convenzionata

	Small	Medium	Large
Incidente stradale	3 giorni	7 giorni	7 giorni
Guasto	3 giorni	5 giorni	7 giorni
Incendio parziale, Furto parziale o tentato, Rapina tentata	3 giorni	7 giorni	7 giorni
Incendio totale, Furto totale, Rapina	10 giorni	30 giorni	30 giorni
Sinistro avvenuto all'estero	5 giorni	10 giorni	14 giorni

Per le Forme Medium e Large, se necessario, Generali Italia tiene a proprio carico anche **l'eventuale spesa per raggiungere in taxi la stazione di noleggio** convenzionata per ritirare il veicolo in sostituzione e per riconsegnarlo.

Per la Forma Large se l'Assicurato usufruisce della prestazione Soccorso stradale, il veicolo in sostituzione è reso disponibile per 3 giorni consecutivi indipendentemente dalle ore di manodopera necessarie a riparare il Veicolo. Se serve, il noleggio può essere prolungato per i giorni residui fino al raggiungimento del massimale riportato nella tabella precedente.

In caso di incidente ho diritto all'auto sostitutiva?

Sì, se hai acquistato la garanzia Assistenza.

Sono previste 3 forme che prevedono un differente periodo di utilizzo del veicolo sostitutivo. Il servizio è attivabile ed è offerto tutto l'anno - 24/24 da parte di Europ Assistance, attraverso una rete di oltre 22.900 centri in Italia, contattando il numero verde 800 880 880 oppure + 39 02 82 951 155 (dall'estero).



Nel caso di Veicoli adattati per persone con disabilità, Generali Italia, per mezzo della Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato anche un autista fino al massimale riportato nella tabella sopra riportata in base alla soluzione acquistata.

Per il veicolo in sostituzione l'Assicurato **deve avere almeno 21 anni compiuti e deve fornire al centro di noleggio:**

- **patente di guida valida e in originale;**
- **carta di credito (non prepagata) come cauzione.**

L'Assicurato può ritirare il veicolo in uno dei centri di noleggio indicati dalla Struttura Organizzativa e secondo le modalità e gli orari degli stessi.

Se l'officina meccanica ripara il Veicolo prima del previsto, l'Assicurato deve riconsegnare il veicolo in sostituzione secondo le modalità indicate dal centro di noleggio.

6. Supporto nella compilazione del modello C.A.I.

Se per un Incidente stradale l'Assicurato ha bisogno di un aiuto per la compilazione del modello C.A.I., contatta la Struttura Organizzativa che fornisce l'aiuto di cui ha bisogno l'Assicurato 24 ore su 24.

L'Assicurato può chiedere questa prestazione se il Sinistro avviene in Italia.

7. Demolizione del Veicolo in Italia

Se per un Incidente stradale l'Assicurato deve far demolire e far cancellare dal P.R.A. il Veicolo, contatta la Struttura Organizzativa che provvede a recuperare il Veicolo con il carro attrezzi e a farlo demolire.

Per la demolizione del Veicolo l'Assicurato deve consegnare alla Struttura Organizzativa:

- l'originale del libretto di circolazione e il certificato di proprietà digitale oppure il Documento Unico (DU),
- le targhe del Veicolo.

Se l'Assicurato non fornisce, anche in parte, quanto sopra richiesto, deve consegnare alla Struttura Organizzativa:

- l'originale della denuncia sostitutiva o il verbale di ritiro rilasciati dalle Autorità competenti;
- copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

Inoltre, l'Assicurato deve sempre consegnare:

- la fotocopia del codice fiscale e di un documento di riconoscimento valido dell'intestatario del Veicolo al P.R.A.;
- la fotocopia di un documento di riconoscimento valido di chi consegna il Veicolo, se diverso dal proprietario.

Attenzione!

Se l'Assicurato non consegna i documenti richiesti non è possibile usufruire della prestazione.



La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 giorni da quando l'Assicurato ha reso disponibili i documenti necessari.

Il demolitore convenzionato prende in carico il Veicolo e rilascia la dichiarazione di presa in carico e la copia produttore a norma di legge. Avvenuta la cancellazione al P.R.A., invia i relativi documenti alla Residenza dell'Assicurato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Veicolo viene demolito secondo quanto stabilito dalle norme sullo smaltimento dei veicoli, che sono considerati, a tutti gli effetti, "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per:

- **il recupero con il carro attrezzi;**
- **la demolizione del Veicolo;**
- **la cancellazione al P.R.A. del Veicolo.**

L'Assicurato può chiedere questa prestazione se il Sinistro avviene in Italia.

8. Richiesta documenti in caso di Furto totale

A seguito di Furto totale del Veicolo, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per chiedere i seguenti documenti:

- estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.,
- scheda di perdita di possesso;

comunicando alla Struttura Organizzativa il numero di targa del Veicolo e inviando l'originale della denuncia di Furto fatta presso le competenti Autorità.

La Struttura Organizzativa reperisce i documenti richiesti e li invia all'Assicurato.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per reperire i documenti.

9. Viaggio per il recupero del Veicolo

Se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato e il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- ritrovamento dopo Furto;
- Guasto;
- Incidente stradale;

l'Assicurato non ha chiesto la prestazione Rimpatrio del Veicolo dall'estero e per farlo riparare l'officina meccanica dichiara che ci vogliono:

- almeno 36 ore in Italia;
- almeno 5 giorni all'estero;

l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per avere assistenza. La Struttura Organizzativa fornisce un biglietto aereo di classe economica o del treno in prima classe per recuperare il Veicolo al termine della riparazione.

Questo biglietto è solo di andata.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del biglietto.

10. Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Se il Sinistro avviene all'estero e il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- Furto di parti del Veicolo;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e i pezzi di ricambio indispensabili per il suo funzionamento e necessari per la riparazione non sono disponibili sul posto, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per avere assistenza. Se la Struttura Organizzativa riesce a trovare i pezzi di ricambio nei concessionari ufficiali in Italia, li invia sul posto. La Struttura Organizzativa fa questo con il mezzo più rapido nel rispetto delle norme locali sul trasporto delle merci e sui pezzi di ricambio.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per la ricerca e la spedizione dei pezzi di ricambio.

11. Rimpatrio del Veicolo dall'estero

Se il Sinistro avviene all'estero e il Veicolo non funziona per:

- Incendio;
- ritrovamento dopo Furto;
- Guasto;
- Incidente stradale;

e per farlo riparare l'officina meccanica dichiara che ci vogliono più di 5 giorni lavorativi, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per avere assistenza. La Struttura Organizzativa contatta l'officina incaricata della riparazione e trasporta il Veicolo dal luogo di giacenza al luogo indicato dall'Assicurato in Italia.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico:

- le spese di trasporto del Veicolo dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa;
- oppure**
- se il Valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro è inferiore al costo previsto per il suo trasporto in Italia, le spese **fino a un importo massimo corrispondente al Valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.**

12. Spese di custodia all'estero

Se viene fornita all'Assicurato la prestazione Rimpatrio del Veicolo dall'estero, Generali Italia riconosce le spese di custodia all'estero dalla data di richiesta di rimpatrio del Veicolo.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di giacenza all'estero fino a un massimo di € 80 per Sinistro.

13. Abbandono legale del Veicolo all'estero

Questa prestazione è alternativa a quella di Rimpatrio del Veicolo dall'estero.

Se non è possibile demolire il Veicolo sul luogo, la Struttura Organizzativa lo trasporta fuori dal confine dello Stato in cui si trova e organizza la demolizione del Veicolo.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di demolizione del Veicolo e dell'eventuale trasporto fuori dal confine dello Stato in cui si trova.

Prestazioni alla persona

14. Assistenza per cure fisioterapiche

Se per un Infortunio da Incidente stradale con il Veicolo, l'Assicurato ha bisogno di un/una fisioterapista nel periodo di convalescenza dopo le dimissioni dall'Istituto di cura contatta la Struttura Organizzativa che invia alla sua Residenza un/una fisioterapista.

Massimale

Generali Italia paga al posto tuo il costo della fisioterapia fino a un massimo di 6 ore complessive per Sinistro.

Per avere questa prestazione l'Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa il certificato di pronto soccorso o del medico specialista con la diagnosi per la quale serve il fisioterapista.

L'Assicurato può chiedere questa prestazione se il Sinistro avviene in Italia.

15. Invio di un/a baby-sitter o personale di servizio alla Residenza in Italia

Se per un Infortunio da Incidente stradale con il Veicolo, l'Assicurato viene ricoverato in un Istituto di cura per più di 3 giorni e non può:

- curare i minori di 15 anni con lui Coabitanti

o

- non può occuparsi delle faccende domestiche,

contatta la Struttura per avere assistenza. La Struttura Organizzativa:

- segnala il nominativo di un/una babysitter nel luogo più vicino alla sua Residenza

o

- manda alla sua Residenza il personale di servizio per l'aiuto nelle faccende domestiche.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del/della baby-sitter o del personale di servizio fino a un massimo di 6 ore complessive per Sinistro.

L'Assicurato può chiedere questa prestazione se il Sinistro avviene in Italia.

16. Proseguimento del viaggio / rientro dei passeggeri

Se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato e:

a. il Veicolo non funziona per:

- Incendio parziale,
- Furto parziale,
- Guasto,
- Incidente stradale,

e per farlo riparare l'officina meccanica dichiara che ci vogliono:

- almeno 36 ore, in Italia,
- almeno 4 giorni all'estero

oppure

b. in caso di Furto o Rapina totale del Veicolo,

l'Assicurato contatta la Struttura per avere assistenza. La Struttura Organizzativa fornisce all'Assicurato e agli eventuali passeggeri:

- un biglietto aereo di classe economica o del treno in prima classe
- o
- un taxi

per arrivare a destinazione o per rientrare alla Residenza dell'Assicurato.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per:

- **i biglietti fino a un massimo di € 350 per Sinistro** se il proseguimento o il rientro avviene dall'Italia (compresi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano);
- **i biglietti fino a un massimo di € 1.000 per Sinistro** se il proseguimento o il rientro avviene dall'estero;
- **il taxi fino a un massimo di € 100 per Sinistro** solo se il proseguimento o il rientro avviene dall'Italia.

Per la Forma Large, la prestazione opera anche in caso di Sinistro occorso alla guida di un Veicolo noleggiato con la formula car sharing. In questo caso la prestazione opera indipendentemente dai tempi di riparazione del Veicolo, anche se il Sinistro avviene nel comune di Residenza dell'Assicurato.

17. Viaggio di un familiare

Se l'Assicurato a seguito di un Incidente stradale con il Veicolo

- **che avviene in Italia;**
- **a più di 20 Km dalla sua Residenza;**

viene ricoverato in un Istituto di cura e non è trasferibile prima di 5 giorni, contatta la Struttura Organizzativa che fornisce a un familiare con lui Coabitante e residente in Italia, un biglietto:

- ferroviario in prima classe
- o
- aereo in classe economica,

di andata e ritorno, per permettergli di raggiungere l'Assicurato in Istituto di cura.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del biglietto di andata e ritorno.

La Struttura Organizzativa, se l'Assicurato lo chiede, prenota un albergo per il suo familiare.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per la camera e la prima colazione in albergo del familiare fino a un massimo complessivo di € 160 per Sinistro.

18. Rimpatrio sanitario dall'estero

Questa prestazione viene data se, per un Infortunio a seguito di Incidente stradale con il Veicolo, il personale medico della Struttura Organizzativa e quello del posto, decidono che è necessario il rientro sanitario dell'Assicurato.

Il rientro sanitario viene fatto:

- in un Istituto di cura attrezzato del luogo più vicino alla Residenza dell'Assicurato in Italia,
- oppure
- alla Residenza dell'Assicurato.

La Struttura Organizzativa organizza il rientro sanitario nei tempi e coi mezzi più adatti alla situazione.

I Mezzi di trasporto sono:

- l'aereo sanitario, quando disponibile e solo dall'Europa;
- l'aereo di linea in classe economica, anche con posto per una barella, se necessario;
- il treno in prima classe e, se necessario, con vagone letto;
- l'autoambulanza.

La Struttura Organizzativa fornisce l'assistenza medica/infermieristica durante il viaggio di rientro, se il suo personale medico la ritiene necessaria.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del rientro sanitario e dell'eventuale assistenza infermieristica durante il trasporto.

Generali Italia può chiedere all'Assicurato il biglietto del viaggio di ritorno non utilizzato.

L'Assicurato può chiedere questa prestazione se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla sua Residenza.

19. Rientro con un familiare

Se all'Assicurato viene data la prestazione Rimpatrio sanitario dall'estero e se è possibile, la Struttura Organizzativa, fa rientrare con lo stesso mezzo anche un familiare dell'Assicurato presente sul posto. La Struttura Organizzativa fa questo dopo aver sentito il parere medico della stessa.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo del rientro del familiare.

Generali Italia può chiedere al familiare dell'Assicurato il biglietto del viaggio di ritorno non utilizzato.

L'Assicurato può chiedere questa prestazione se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla sua Residenza.

20. Accompagnamento minori

Se per un Infortunio da Incidente stradale con il Veicolo, l'Assicurato non può occuparsi del minore di 15 anni che viaggia con lui, contatta la Struttura Organizzativa per avere assistenza.

La Struttura Organizzativa prenota per un familiare dell'Assicurato residente in Italia, con lui Coabitante:

- un biglietto ferroviario in prima classe
- o
- un biglietto aereo in classe economica,

di andata e ritorno, per permettergli di raggiungere il minore e riportarlo alla Residenza in Italia (compresi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano).

L'Assicurato può chiedere questa prestazione se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla sua Residenza.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dei biglietti:

- **fino a un massimo di € 550 per Sinistro** per la Forma Small;
- **fino a un massimo di € 1.000 per Sinistro** per la Forma Medium e per la Forma Large.

21. Trasporto in autoambulanza

Se per un Incidente stradale in Italia con il Veicolo, l'Assicurato ha bisogno di un trasporto in autoambulanza, contatta la Struttura Organizzativa.

L'Assicurato può chiedere questa prestazione **solo**:

- **dopo il Ricovero di primo soccorso;**
- **se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato.**

In questo caso, la Struttura Organizzativa manda all'Assicurato l'autoambulanza.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico il trasporto in autoambulanza fino a un massimo di € 120 per Sinistro.

22. Autista a disposizione

Se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato e l'Assicurato non può guidare il Veicolo:

- per un Infortunio da Incidente stradale con il Veicolo
- o
- per il furto o il ritiro della patente di guida mentre si trova con il Veicolo all'estero,

contatta la Struttura Organizzativa che gli fornisce un autista per riportare il Veicolo alla Residenza dell'Assicurato.

Generali Italia tiene a proprio carico il costo dell'autista.

La prestazione viene fornita a condizione che il Veicolo sia in buono stato, funzionante e non abbia anomalie in contrasto con il Codice della strada.

23. Spese d'albergo

Se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato e:

a. il Veicolo non funziona per:

- Incendio,
- Furto parziale o tentato,
- Furto totale con ritrovamento,
- Guasto,
- Incidente stradale,

e per farlo riparare l'Assicurato deve fermarsi una o più notti,

oppure:

b. in caso di Furto totale del Veicolo;

se non è possibile tornare a casa o proseguire il viaggio, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per avere assistenza. La Struttura Organizzativa prenota per l'Assicurato, e per gli eventuali passeggeri, un albergo.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese di albergo per la camera e la prima colazione:

- **fino a un massimo di € 300 complessive per Sinistro**, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte, per la Forma Small e per la Forma Medium;
- **fino a un massimo di € 600 complessive per Sinistro**, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte, per la Forma Large.

La prestazione non è cumulabile con quella di Rientro dei passeggeri.

24. Anticipo di denaro per spese di prima necessità

Se il Sinistro avviene a più di 20 Km dalla Residenza dell'Assicurato e il Veicolo non funziona per:

- Incendio,
- Furto di sue parti,
- Guasto,
- Incidente

e l'Assicurato non riesce a pagare direttamente e immediatamente il costo della riparazione del Veicolo, contatta la Struttura Organizzativa che anticipa il costo della riparazione.

Massimale

Generali Italia, per mezzo della Struttura Organizzativa, anticipa il costo della riparazione fino a un massimo di € 500 complessivi per Sinistro.

25. Rimpatrio salma dall'estero

In caso di **decesso dell'Assicurato per Incidente stradale con il Veicolo all'estero**, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Tuttavia, se:

- le disposizioni locali impongono la sepoltura temporanea o definitiva sul posto
- o
- l'Assicurato aveva chiesto di essere sepolto sul posto
- o
- si rende necessario il riconoscimento della salma

ma nessun familiare residente in Italia si trova sul posto, la Struttura Organizzativa fornisce al familiare un biglietto aereo di classe economica o del treno in prima classe di andata e ritorno per permettergli di essere presente al funerale o effettuare il riconoscimento.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese per il trasporto della salma e il costo del biglietto aereo o ferroviario e le spese di soggiorno del familiare:

- **fino a un massimo complessivo di € 250 per Sinistro** per la Forma Small;
- **fino a un massimo complessivo di € 500 per Sinistro** per la Forma Medium e per la Forma Large.

26. Spese di rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati

Se vengono date le prestazioni Rimpatrio salma dall'estero e Rimpatrio sanitario dall'estero e gli altri occupanti del Veicolo non possono rientrare alla Residenza con lo stesso, la Struttura Organizzativa provvede al loro rientro.

Generali Italia tiene a proprio carico le relative spese.

L'Assicurato può chiedere questa prestazione se il Sinistro avviene all'estero.

27. Interprete a disposizione

Se per un Incidente stradale all'estero nel quale è coinvolto il Veicolo, l'Assicurato viene:

- fermato,
- arrestato,
- minacciato di arresto

e non riesce a comunicare perché non conosce la lingua del posto, contatta la Struttura Organizzativa che mette a disposizione dell'Assicurato un interprete.

Massimale

Generali Italia, tiene a proprio carico il costo dell'interprete fino a un massimo complessivo di € 520 per Sinistro.

28. Anticipo di denaro per la cauzione penale

Se per un Incidente stradale all'estero nel quale è coinvolto il Veicolo, l'Assicurato viene:

- fermato;
- arrestato;
- minacciato di arresto;

e non riesce a pagare direttamente e immediatamente la cauzione penale fissata dalle Autorità locali, contatta la Struttura Organizzativa che anticipa l'importo della cauzione penale.

Quando l'Assicurato chiede la prestazione deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della richiesta.

Massimale

Generali Italia, per mezzo della Struttura Organizzativa, anticipa l'importo della cauzione penale fino a un massimo di € 3.600 per Sinistro.

29. Anticipo di denaro per spese legali

Se per un Incidente stradale all'estero nel quale è coinvolto il Veicolo, l'Assicurato viene:

- fermato;
- arrestato;
- minacciato di arresto;

e non riesce a pagare immediatamente e direttamente l'avvocato, contatta la Struttura Organizzativa che anticipa l'importo delle spese legali.

Quando l'Assicurato chiede la prestazione deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della richiesta.

Massimale

Generali Italia, per mezzo della Struttura Organizzativa, anticipa l'onorario dell'avvocato fino a un massimo di € 1.500 per Sinistro.

30. Anticipo di denaro per le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere

Se per un Infortunio da Incidente stradale all'estero con il Veicolo, l'Assicurato non riesce a pagare direttamente e immediatamente:

- le spese mediche,
- chirurgiche,
- farmaceutiche

impreviste, contatta la Struttura Organizzativa che anticipa il pagamento delle fatture.

Quando l'Assicurato chiede la prestazione deve comunicare alla Struttura Organizzativa il motivo della richiesta.

Massimale

Generali Italia, per mezzo della Struttura Organizzativa, anticipa l'importo della fattura fino a un massimo di € 3.000 per Sinistro.

Ulteriori garanzie con pagamento di un Premio aggiuntivo

Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Art. 1.1 - Estensione Assistenza a ulteriori soggetti

Limitatamente alla guida di veicoli a noleggio a breve termine e car sharing, la copertura Assistenza è estesa anche per i soggetti censiti in Polizza per le prestazioni sotto riportate:

per la Forma Large

- Assistenza per cure fisioterapiche;
- Invio di un/a baby-sitter o personale di servizio alla Residenza in Italia;

per le Forme Medium e Large

- Proseguimento del viaggio / rientro dei passeggeri;
- Viaggio di un familiare;
- Rimpatrio sanitario dall'estero;
- Rientro con un familiare;
- Accompagnamento minori;
- Trasporto in autoambulanza;
- Autista a disposizione;
- Spese d'albergo;
- Anticipo di denaro per spese di prima necessità;
- Rimpatrio salma dall'estero;
- Interprete a disposizione;
- Anticipo di denaro per la cauzione penale;
- Anticipo di denaro per spese legali;
- Anticipo di denaro per le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere.

Art. 1.2 - Estensione Veicolo elettrico

La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV.

L'Estensione integra quanto già previsto dalle prestazioni

1. Depannage - officina mobile in Italia e
2. Soccorso stradale

dell'art. 1 - Che cosa è assicurato? e **opera solo se il Veicolo non funziona a causa della batteria scarica.**

– Depannage - officina mobile in Italia

Se il Veicolo elettrico BEV non funziona a causa della batteria scarica, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per l'invio di un mezzo di soccorso.

Se possibile, la ricarica viene fatta sul posto altrimenti il mezzo di soccorso porta il Veicolo come previsto dalla prestazione Soccorso stradale specifica per l'Estensione Veicolo elettrico che segue.

Generali Italia tiene a proprio carico le spese della manodopera del Depannage **senza limiti di importo**.

– Soccorso stradale

Se il Veicolo elettrico BEV non funziona a causa della batteria scarica e non è possibile ricaricarla tramite officina mobile, l'Assicurato contatta la Struttura Organizzativa per avere assistenza. La Struttura Organizzativa invia il mezzo di soccorso più idoneo che porta il Veicolo, e l'eventuale roulotte/rimorchio, alla più vicina colonnina di ricarica.

L'estensione opera solo se il Sinistro avviene in Italia compresi Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Massimale

Generali Italia tiene a proprio carico le spese del Soccorso stradale **fino a un massimo di 150 Km tra andata e ritorno dal luogo di fermo del Veicolo**.

Colpa grave

Per tutte le prestazioni e le estensioni descritte nell'Art. 1 - Che cosa è assicurato? - della presente sezione, viene prestata assistenza anche se gli eventi per i quali sono previste le prestazioni sono determinati da colpa grave:

a. del Contraente o dell'Assicurato,

e, con riferimento ai soggetti del punto a., anche per i danni determinati da colpa grave

b. delle persone con loro Coabitanti,

c. dei loro dipendenti,

d. delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato.

Tabelle riassuntive dei massimali delle prestazioni di Assistenza

PRESTAZIONI AL VEICOLO	FORMA SMALL	FORMA MEDIUM	FORMA LARGE
Depannage - officina mobile in Italia	€ 300 per sinistro	Senza limite	Senza limite
Soccorso stradale	150 km A/R	150 km A/R	150 km A/R
Recupero del Veicolo fuori strada	€ 300 per sinistro	Senza limite	Senza limite
Stop & Go disponibile sul luogo del fermo	Non prevista	3 giorni seguito Incidente stradale 1 giorno seguito Guasto + costo taxi A/R noleggio	3 giorni seguito Incidente stradale o Guasto + costo taxi A/R noleggio
Veicolo in sostituzione	Per esempio: se Incidente stradale e ricorso a carrozzeria convenzionata. Fino a 10 giorni (vedi tabella per altri casi)	Per esempio: se Incidente stradale e ricorso a carrozzeria convenzionata Fino a 14 giorni (vedi tabella per altri casi) + costo taxi A/R noleggio	Per esempio: se Incidente stradale e ricorso a carrozzeria convenzionata Fino a 14 giorni (vedi tabella per altri casi) + costo taxi A/R noleggio
Supporto nella compilazione del modello C.A.I.	attivo 24 ore su 24	attivo 24 ore su 24	attivo 24 ore su 24
Demolizione del Veicolo in Italia	Non prevista	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia

PRESTAZIONI AL VEICOLO	FORMA SMALL	FORMA MEDIUM	FORMA LARGE
Richiesta documenti in caso di Furto totale	Non prevista	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia
Viaggio per il recupero del Veicolo	Biglietto aereo o ferroviario di sola andata	Biglietto aereo o ferroviario di sola andata	Biglietto aereo o ferroviario di sola andata
Invio dei pezzi di ricambio all'estero	A carico di Generali Italia le spese per la ricerca e la spedizione dei pezzi di ricambio	A carico di Generali Italia le spese per la ricerca e la spedizione dei pezzi di ricambio	A carico di Generali Italia le spese per la ricerca e la spedizione dei pezzi di ricambio
Rimpatrio del Veicolo dall'estero	Le spese di trasporto e di giacenza all'estero entro il valore commerciale del relitto dopo il Sinistro	Le spese di trasporto e di giacenza all'estero entro il valore commerciale del relitto dopo il Sinistro	Le spese di trasporto e di giacenza all'estero entro il valore commerciale del relitto dopo il Sinistro
Spese di custodia all'estero	€ 80 per Sinistro	€ 80 per Sinistro	€ 80 per Sinistro
Abbandono legale del Veicolo all'estero	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia

PRESTAZIONI ALLA PERSONA	FORMA SMALL	FORMA MEDIUM	FORMA LARGE
Assistenza per cure fisioterapiche	Non prevista	Non prevista	6 ore complessive per Sinistro
Invio di un/a baby-sitter o personale di servizio alla Residenza in Italia	Non prevista	Non prevista	6 ore complessive per Sinistro
Proseguimento del viaggio/ rientro dei passeggeri	Biglietto aereo o ferroviario in Italia € 350 per Sinistro all'estero € 1.000 per Sinistro taxi, solo dall'Italia € 100 per Sinistro	Biglietto aereo o ferroviario in Italia € 350 per Sinistro all'estero € 1.000 per Sinistro taxi, solo dall'Italia € 100 per Sinistro	Biglietto aereo o ferroviario in Italia € 350 per Sinistro all'estero € 1.000 per Sinistro taxi, solo dall'Italia € 100 per Sinistro
Viaggio di un familiare	Biglietto aereo o ferroviario A/R + € 160 per Sinistro	Biglietto aereo o ferroviario A/R + € 160 per Sinistro	Biglietto aereo o ferroviario A/R + € 160 per Sinistro
Rimpatrio sanitario dall'estero	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia
Rientro con un familiare	Non prevista	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia
Accompagnamento minori	Biglietto aereo o ferroviario A/R + € 550 per Sinistro	Biglietto aereo o ferroviario A/R + € 1.000 per Sinistro	Biglietto aereo o ferroviario A/R + € 1.000 per Sinistro
Trasporto in autoambulanza	€ 120 per Sinistro	€ 120 per Sinistro	€ 120 per Sinistro
Autista a disposizione	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia

PRESTAZIONI ALLA PERSONA	FORMA SMALL	FORMA MEDIUM	FORMA LARGE
Spese d'albergo	€ 300 complessivi per Sinistro	€ 300 complessivi per Sinistro	€ 600 complessivi per Sinistro
Anticipo di denaro per spese di prima necessità	€ 500 complessivi per Sinistro	€ 500 complessivi per Sinistro	€ 500 complessivi per Sinistro
Rimpatrio salma dall'estero	€ 250 complessivi per Sinistro	€ 500 complessivi per Sinistro	€ 500 complessivi per Sinistro
Spese di rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia	A carico di Generali Italia
Interprete a disposizione	€ 520 per Sinistro	€ 520 per Sinistro	€ 520 per Sinistro
Anticipo di denaro per la cauzione penale	€ 3.600 per Sinistro	€ 3.600 per Sinistro	€ 3.600 per Sinistro
Anticipo di denaro per spese legali	€ 1.500 per Sinistro	€ 1.500 per Sinistro	€ 1.500 per Sinistro
Anticipo di denaro per le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere	Non prevista	€ 3.000 per Sinistro	€ 3.000 per Sinistro

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati i danni causati da dolo dell'Assicurato o dei passeggeri trasportati.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

- **Esclusioni previste dal contratto comuni a tutte le prestazioni.**

Sono esclusi i Sinistri provocati o che dipendono da:

- terremoti, eruzioni vulcaniche, Alluvioni, maremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale;
- guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni che sono provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- manca di abilitazione alla guida del Veicolo necessaria per legge, da parte dell'Assicurato;
- partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, comprese le relative prove e gli allenamenti;
- abuso di alcolici e di psicofarmaci;
- dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- tentato suicidio o suicidio dell'Assicurato;
- circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, a eccezione del caso di uscita di strada accidentale.

Limiti di intervento

Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Si considerano tali i Paesi indicati nel sito <https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza> che riportano un grado di Rischio uguale o superiore a 4.0.

Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i **Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.**

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di Sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile infine erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

Limitazioni di responsabilità

La Struttura Organizzativa non è responsabile dei danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è data l'assistenza,
- conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e non prevedibile.

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie.

Esclusioni di compensazioni alternative

Generali Italia non fornisce, a titolo di compensazione, prestazioni o Indennizzi diversi da quelli previsti nella Sezione 19 - Garanzia Assistenza, nel caso in cui l'Assicurato non usi le prestazioni.

• Esclusioni previste dal contratto relative alle singole prestazioni

Depannage – officina mobile in Italia

Sono escluse dalla prestazione le spese dei pezzi di ricambio (compresa la nuova batteria).

Inoltre, se acquistata l'Estensione Veicolo elettrico (Veicoli BEV), sono escluse dalla prestazione i casi diversi dalla batteria scarica.

Soccorso stradale

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese dei pezzi di ricambio;
- le spese per l'intervento di mezzi di soccorso eccezionali se sono indispensabili per recuperare il Veicolo;
- le spese per l'intervento del mezzo di soccorso se il Sinistro avviene fuori da strade pubbliche o aree a esse equiparate;
- i Km aggiuntivi oltre i 150 previsti dal massimale;
- le eventuali spese di custodia della roulotte o del rimorchio.

Inoltre, se acquistata l'Estensione Veicolo elettrico (Veicoli BEV), sono escluse dalla prestazione i casi diversi dalla batteria scarica.

Recupero del Veicolo fuori strada

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per il recupero del Veicolo se il Sinistro avviene fuori da strade pubbliche o aree a esse equiparate;
- per la Forma Small è a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza oltre al massimale di € 300.

Stop & Go disponibile sul luogo del fermo e Veicolo in sostituzione

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per il carburante;
- le spese di pedaggio (a esempio: autostrade, tangenziali);
- le spese di transito (a esempio: traghetti);

- le spese per le assicurazioni non obbligatorie per legge (a esempio: kasko) e le relative Franchigie;
- i servizi aggiuntivi (a esempio: seggiolino);
- i giorni di autovettura in sostituzione in più rispetto a quanto previsto che non sono stati autorizzati dalla Struttura Organizzativa;
- le cauzioni che chiede il centro di noleggio.

Inoltre, **la prestazione non opera per:**

- il fermo del Veicolo per l'esecuzione dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- le operazioni di ordinaria manutenzione del Veicolo, i cui tempi non sono cumulabili con quelli del danno da riparare;
- solo per la prestazione Veicolo in sostituzione, l'immobilizzo di roulotte e rimorchi.

Demolizione del Veicolo in Italia

Sono esclusi dalla prestazione:

- il recupero del Veicolo quando per farlo è necessario usare mezzi eccezionali;
- gli eventuali costi di deposito del Veicolo.

Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo dei pezzi di ricambio;
- i diritti doganali.

La Struttura Organizzativa **non fornisce questa prestazione** se l'Assicurato non può garantire a Generali Italia la restituzione del costo dei pezzi di ricambio.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, l'**Assicurato deve restituire** l'importo che Generali Italia ha pagato per lui. Oltre questo tempo l'**Assicurato deve pagare** anche gli interessi al tasso legale corrente.

Rimpatrio del Veicolo dall'estero

Sono esclusi dalla prestazione:

- il costo del rimpatrio se questo supera il Valore commerciale del Veicolo dopo il Sinistro;
- i diritti doganali;
- le spese di riparazione del Veicolo;
- le spese di riparazione/sostituzione di parti di ricambio;
- il costo degli Accessori eventualmente rubati.

La prestazione è esclusa anche se:

- l'Assicurato non ha fatto la denuncia di Furto del Veicolo alle competenti Autorità locali;
- se il danno consente all'Assicurato di continuare il viaggio.

Proseguimento del viaggio / rientro dei passeggeri

È escluso dalla prestazione, se viene utilizzato l'aereo o il treno, il rientro dei bagagli di dimensioni tali da non poter essere trasportati su questi mezzi.

Viaggio di un familiare

Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Rimpatrio sanitario dall'estero

Sono esclusi dalla prestazione:

- i casi in cui per il personale medico della Struttura Organizzativa, l'Infortunio può essere curato sul posto o consente di continuare il viaggio;
- i casi in cui insieme all'Infortunio si manifesta una Malattia infettiva o una patologia che non permettono il trasporto secondo le norme sanitarie nazionali o internazionali;
- i casi in cui l'Assicurato o i suoi familiari firmano le dimissioni dall'Istituto di cura contro il parere del personale medico.

Accompagnamento minori

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

Autista a disposizione

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese di carburante;
- le spese di pedaggio (a esempio: autostrade, tangenziali);
- le spese di transito (a esempio: traghetti).

Spese d'albergo

Sono escluse dalla prestazione le spese d'albergo diverse da camera e prima colazione.

Anticipo di denaro per spese di prima necessità

La Struttura Organizzativa non **fornisce questa prestazione** se l'Assicurato non può garantire a Generali Italia la restituzione dell'anticipo.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, l'**Assicurato deve restituire** l'importo che Generali Italia anticipa. Oltre questo tempo l'**Assicurato deve pagare** anche gli interessi al tasso legale corrente.

Rimpatrio salma dall'estero

Sono escluse dalla prestazione:

- le spese per il funerale e l'inumazione;
- il recupero della salma;
- le spese che non sono relative al trasporto.

Anticipo di denaro per la cauzione penale

La Struttura Organizzativa **non può dare la prestazione** se il trasferimento di denaro non rispetta le leggi previste su questo argomento in Italia e nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato **non può avere questa prestazione** se non può garantire a Generali Italia la restituzione dell'anticipo.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, l'Assicurato deve restituire l'importo che Generali Italia ha anticipato. Oltre questo tempo l'Assicurato deve pagare anche gli interessi al tasso legale corrente.

Anticipo di denaro per spese legali

La Struttura Organizzativa **non può dare la prestazione** se il trasferimento di denaro non rispetta le leggi previste su questo argomento in Italia e nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato **non può avere questa prestazione** se non può garantire a Generali Italia la restituzione dell'anticipo.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, l'**Assicurato deve restituire** l'importo che Generali Italia ha anticipato. Oltre questo tempo l'**Assicurato deve pagare** anche gli interessi al tasso legale corrente.

Anticipo di denaro per le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche e ospedaliere

La Struttura Organizzativa **non può dare la prestazione** se il trasferimento di denaro non rispetta le leggi previste su questo argomento in Italia e nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato **non può avere questa prestazione** se non può garantire a Generali Italia la restituzione dell'anticipo.

Entro 30 giorni, dal rientro alla Residenza, l'**Assicurato deve restituire** l'importo che Generali Italia ha anticipato. Oltre questo tempo l'**Assicurato deve pagare** anche gli interessi al tasso legale corrente.

Sezione 20 - Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie di questo capitolo?



Cosa fare in caso di Sinistro per le garanzie delle sezioni dalla 1 alla 18?

(Garanzie: Incendio; Furto & Rapina; Ricorso Terzi e ripristino locali di proprietà; Eventi Atmosferici; Grandine; Terremoto; Incendio Doloso; Eventi Sociopolitici; Atti Vandalici; Cristalli; Kasko; Collisione; Collisione Autostradale; Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato; Animali Selvatici o Randagi; Zero Spese Auto; Zero Spese Extra; Indennizzo fermo Veicolo elettrico)

Art. 1 - Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- presentare denuncia del Sinistro entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- fornire i dati che vengono richiesti relativi alla Polizza e al Sinistro ed eventuale altra documentazione.

La denuncia può essere effettuata:

- recandosi presso la propria Agenzia;
- su WhatsApp al numero 335 15 01 033 tramite l'assistente virtuale Leo;
- attraverso l'Area Clienti del sito www.generali.it;
- con l'App MyGenerali scaricabile in modo gratuito;
- al numero verde 800 880 880 (+39 02 82 951 155 dall'estero) dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00;
- via e-mail a aperturasinistri@generali.com;
- via PEC all'indirizzo generaliitalia@pec.generaligroup.com;
- per raccomandata con avviso di ricevimento a Generali Italia - Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto, Treviso.

Con riferimento alle singole garanzie l'Assicurato deve inoltre rispettare i seguenti obblighi.

Garanzia Furto & Rapina

In caso di Furto o Rapina totali l'Assicurato deve:

- presentare subito denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, con timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;

- fornire originale della carta di circolazione o del Documento Unico (DU); se asportata/o con il Veicolo, trasmettere a Generali Italia copia della denuncia di Furto;
- fornire Certificato di proprietà digitale con l’annotazione della perdita di possesso;
- fornire originale dell’estratto cronologico generale del P.R.A.;
- fornire, se non asportate con il Veicolo, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell’esistenza e operatività degli impianti antifurto se questo presupposto è stato dichiarato in Polizza;
- rilasciare la procura a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
- fattura di acquisto del Veicolo.

In caso di Furto o Rapina parziali l’Assicurato deve:

- presentare subito denuncia all’Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se il Sinistro si verifica all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’Autorità straniera che all’Autorità italiana;
- in caso di Furto di parti del Veicolo (es. navigatore satellitare, sedili, pneumatici ecc.), fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia, in mancanza delle quali non si procederà all’Indennizzo;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente.

Garanzia Incendio

In caso di Incendio l’Assicurato deve:

- fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- in caso di Danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente.

Garanzia Cristalli

In caso di rottura cristalli l’Assicurato deve fornire documento fiscale e fotografico che attesta la sostituzione o la riparazione, salvo in caso di sostituzione o riparazione avvenuta in un centro convenzionato.

Garanzie Incendio Doloso, Eventi Sociopolitici, Atti Vandalici

In caso di Incendio doloso, eventi sociopolitici e atti vandalici l’Assicurato deve:

- presentare subito denuncia all’Autorità competente e fornire copia a Generali Italia, provvista di timbro di avvenuta presentazione; se i fatti si verificano all’estero, la denuncia deve essere presentata sia all’autorità straniera che all’autorità italiana;
- in caso di Danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente;
- fornire le fatture di acquisto delle parti danneggiate e sostituite, se richieste da Generali Italia.

Garanzie Eventi Atmosferici, Grandine, Terremoto

In caso di eventi atmosferici, grandine e terremoto l’Assicurato deve:

- in caso di Danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d’acquisto o documento equivalente.

Garanzie Kasko, Collisione, Collisione Autostradale, Danni da Veicolo non Assicurato o non Identificato, Animali Selvatici o Randagi

L'Assicurato deve:

- in caso di Danno totale, rilasciare la procura a vendere o a demolire del Veicolo a favore di Generali Italia;
- per i danni relativi agli Accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

Garanzia Indennizzo fermo Veicolo elettrico

L'Assicurato deve fornire:

- l'originale della carta di circolazione o del Documento Unico (DU);
- la documentazione attestante le revisioni periodiche effettuate;
- il libretto di uso e manutenzione del costruttore;

se richiesti da Generali Italia.

Inoltre, per l'Estensione Veicolo elettrico prevista per alcune garanzie del presente capitolo, l'Assicurato deve fornire:

- documento fotografico che attesta il danneggiamento del Cavo di alimentazione di proprietà dell'Assicurato salvo il caso di Furto o Rapina;
- copia della ricevuta di acquisto del nuovo Cavo di alimentazione o documentazione fiscale attestante l'avvenuta riparazione del Cavo di alimentazione danneggiato.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un Procedimento penale per Reati dolosi, Generali Italia può richiedere gli atti relativi. Non rispettare questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo⁽⁵⁴⁾.

Art. 2 - Ritrovamento del Veicolo o di alcune sue parti

Se l'Assicurato ha notizia che il Veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovate, deve informare subito Generali Italia, anche se ha già ottenuto l'Indennizzo.

Se il Veicolo viene ritrovato dopo il pagamento integrale dell'Indennizzo, Generali Italia gestisce il Veicolo in forza della procura speciale a vendere rilasciata in suo favore.

L'Assicurato ha comunque la facoltà di riacquistare il Veicolo ritrovato restituendo a Generali Italia l'Indennizzo ricevuto.

Art. 3 - Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni necessarie per

- portare il Veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina

oppure

- per consentire la regolare circolazione,

L'Assicurato non deve provvedere a alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso di Generali Italia, purché il consenso sia dato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato provvede alla riparazione senza il consenso di Generali Italia, prima della scadenza del termine degli 8 giorni, **l'Indennizzo è ridotto in relazione all'eventuale danno sofferto dalla Generali Italia per l'anticipata riparazione.**

L'Assicurato deve conservare le tracce e i residui del Sinistro fino all'accertamento del danno da parte di Generali Italia.

(54) Art.1915 Codice civile.

Generali Italia può far eseguire le riparazioni necessarie per ripristinare il Veicolo danneggiato in officina di sua fiducia oppure

- sostituire il Veicolo o le sue parti che sono state distrutte o danneggiate invece di pagarne il relativo Indennizzo;
- subentrare nella proprietà di quanto rimane del Veicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il valore.

In questi casi Generali Italia **deve darne comunicazione all'Assicurato entro 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro.**

Generali Italia ha facoltà di liquidare i Danni parziali a riparazione avvenuta. Sono escluse dall'Indennizzo, in ogni caso, le spese per le modifiche o le aggiunte al Veicolo in occasione delle riparazioni.

Art. 4 - Liquidazione dei danni

La liquidazione del danno avviene

- con accordo fra le Parti cui segue l'emissione dell'atto di quietanza,

oppure

- se non c'è accordo, le Parti possono conferire mandato di decidere a due periti nominati rispettivamente da Generali Italia e dall'Assicurato (c.d. perizia contrattuale). I risultati vengono formalizzati nel verbale definitivo di perizia.

I due periti in caso di disaccordo fra loro, o anche prima su richiesta di uno di essi, devono nominarne un terzo: le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, a richiesta della parte più diligente che si obbliga a notificare l'istanza anche all'altra Parte, dal Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

I periti devono:

- a. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e determinano il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- b. stimare e determinare l'ammontare del danno liquidabile.

I risultati del collegio peritale vengono formalizzati nel verbale definitivo di perizia e sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, violazione di patti contrattuali; impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Generali Italia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5 - Valore assicurato

Il Veicolo è assicurato per il valore indicato in Polizza, completo dei pezzi di ricambio, degli Accessori e degli Apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul Veicolo e che costituiscono dotazione di serie perché inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del Veicolo assicurato.

Nei limiti del Valore assicurato sono assicurati anche:

- i pezzi di ricambio, gli Accessori e gli Apparecchi audiofonovisivi stabilmente fissati sul Veicolo che non siano compresi nel prezzo di listino del Veicolo stesso e siano quindi fatturati con prezzo aggiuntivo;
- gli allestimenti indicati nella carta di circolazione o nel Documento Unico (DU);

a condizione che il valore degli stessi sia compreso nel Valore assicurato del Veicolo.

Art. 6 - Regola proporzionale

Per determinare l'indennizzo si applica la regola proporzionale se, al momento del Sinistro, il valore del bene assicurato (A) determinato sulla base della quotazione Quattroruote al momento del Sinistro risulta superiore a quello riportato sulla Polizza (B).

In questo caso Generali Italia indennizza i danni in proporzione al rapporto tra il secondo (B) e il primo (A) di detti valori; è tuttavia ammessa una tolleranza del 20%, purché giustificata tramite fattura d'acquisto o documento equivalente.

Esempio di applicazione della regola proporzionale:

– Valore di Quattroruote alla data dell'evento (A)	€ 20.000
– Valore assicurato (B)	€ 10.000
– Importo del danno	€ 2.000



L'indennizzo sarà pari a € 1.000 poiché il rapporto tra il Valore assicurato riportato in Polizza (B) e il valore di listino (A) è del 50%.

Infatti $(A) : (B) = € 10.000 : € 20.000 = 0,5$ (ossia 50%)

Quindi $€ 2.000 \times 50\% = € 1.000$

Art. 7 - Determinazione dell'ammontare del danno

Il Contraente al momento della stipula può scegliere, per la determinazione dell'ammontare del danno, tra le opzioni Valore a nuovo oppure Valore commerciale disponibili in base all'età del Veicolo.

La scelta è riportata in Polizza e si applica, secondo le regole sotto riportate, a tutte le garanzie di questo capitolo eccetto che per le garanzie:

- Cristalli, che è sempre prestata a Valore a nuovo,
- Collisione, nel caso in cui sia prevista in Polizza la prestazione del Danno parziale a Valore a nuovo senza limiti di tempo.

Inoltre, la garanzia Estensione Veicolo elettrico è prestata a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile e senza dedurre il Degrado delle parti sostituite.

L'assicurazione è prestata nella forma completa, ossia Generali Italia assicura il Danno totale e parziale.

Per determinare l'ammontare del danno si applicano le regole sotto riportate.

Valore a nuovo

a. Danno totale.

Se il Sinistro si verifica **nel periodo indicato in Polizza, che decorre dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, Generali Italia indennizza una somma corrispondente al Valore a nuovo, al netto dell'eventuale valore residuo:

- del Veicolo, determinato sulla base della quotazione della rivista Quattroruote disponibile al momento del Sinistro; **questo valore non può però essere superiore al Valore commerciale al momento dell'acquisto;**
- degli Accessori aggiuntivi, se assicurati.

Se il Sinistro si verifica **oltre il periodo indicato in Polizza, che decorre dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, si applicano le regole previste per Valore commerciale.

b. Danno parziale.

Se al momento del Sinistro:

- **non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, l'Indennizzo è determinato senza dedurre il Degrado delle parti sostituite, **salvo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro**;
- **sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, si applicano le regole previste per Valore commerciale salvo quanto indicato di seguito;
- **sono trascorsi più di cinque e meno dieci anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo assicurato**, solo se l'Assicurato ha provveduto alla riparazione del Veicolo in una carrozzeria convenzionata, l'Indennizzo è determinato senza dedurre il Degrado delle parti sostituite salvo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro purché tali sostituzioni non interessino:
 - parti del motore, degli organi meccanici in genere, dell'apparato elettrico o elettronico;
 - strumentazione di bordo;
 - arredamenti interni;
 - batteria;
 - gomme;
 - navigatore satellitare;
 - Apparecchi audiofonovisivi.

Valore commerciale

a. Danno totale.

Generali Italia indennizza una somma corrispondente al Valore commerciale, al netto dell'eventuale valore residuo:

- del Veicolo sulla base dell'ultima quotazione della rivista Quattroruote disponibile al momento del Sinistro;
- degli Accessori aggiuntivi, se assicurati, al momento del Sinistro.

b. Danno parziale.

Generali Italia indennizza una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni **con applicazione del Degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro**.

Al momento della stipula del contratto posso scegliere con quale soluzione verrò rimborsato?

Sì, a seconda dell'età del Veicolo, è possibile scegliere la prestazione del Valore a nuovo o commerciale a livello complessivo per tutte le garanzie CVT (esclusa la garanzia Cristalli, sempre prestata a Valore a nuovo, e la garanzia Collisione, nel caso in cui sia prevista in Polizza la prestazione del Danno parziale a Valore a nuovo senza limiti di tempo).

Viene offerta la possibilità di scegliere tra più tipi di Indennizzo:

- Valore commerciale su Danni parziali e su Danno totale;
- Valore a nuovo 5 anni su Danni parziali e a scelta 6 / 12 / 24 mesi su Danno totale.

Ad esempio, in caso di Danno parziale prestato a Valore a nuovo, se:

- al momento del Sinistro sono trascorsi più di cinque e meno dieci anni dalla data di prima immatricolazione del Veicolo, e
- l'Assicurato ha riparato il Veicolo presso una carrozzeria convenzionata, la liquidazione avverrà senza dedurre il Degrado delle parti sostituite, ad eccezione delle parti soggette ad usura (fermo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro).



Art. 8 - Franchigia o Scoperto

In caso di Sinistro, Generali Italia corrisponde all'Assicurato l'ammontare del danno determinato a termini di

Polizza, deducendo l'eventuale Franchigia o Scoperto (con eventuale minimo) indicati in Polizza, che rimangono a carico dell'Assicurato stesso.

Per i danni avvenuti e indennizzati nei Paesi non UE, di cui al precedente Art. 6 - Estensione territoriale della Sezione Norme Comuni a tutte le garanzie:

- la Franchigia è raddoppiata
- il minimo di Scoperto è raddoppiato, ferma la percentuale di Scoperto prevista in Polizza.

Esempio numerico di applicazione della Franchigia/Scoperto:

	A	B
Entità del danno	€ 1.500	€ 3.000
Scoperto 10 % con il minimo di € 200	€ 200	€ 300



Esempio A:

il danno indennizzato si calcola $€ 1.500 - € 200 = € 1.300$.

In questo caso si applica lo Scoperto minimo. Infatti $€ 1.500 \times 10\% = € 150$ che è inferiore allo Scoperto minimo previsto di € 200.

Esempio B:

il danno indennizzato si calcola $€ 3.000 - € 300 = € 2.700$.

In questo caso si applica lo Scoperto del 10%. Infatti $€ 3.000 \times 10\% = € 300$ che è superiore allo Scoperto minimo previsto di € 200.

Per le garanzie:

- Furto & Rapina,
- Incendio,
- Incendio Doloso,
- Eventi Atmosferici,
- Grandine,
- Terremoto,
- Eventi Sociopolitici
- Atti Vandalici,
- Collisione,
- Collisione Autostradale,
- Kasko,
- Animali Selvatici o Randagi,

se l'Assicurato provvede alla riparazione del danno presso una carrozzeria convenzionata, la Franchigia, lo Scoperto con l'eventuale minimo indicati in Polizza, sono ridotti del 50%.

Per le garanzie Grandine e Cristalli, se la riparazione viene fatta presso un network o centro convenzionato e specializzato, Franchigia e Scoperti sono azzerati.

Per l'Estensione Veicolo elettrico, lo Scoperto e il relativo minimo indicati in Polizza non sono soggetti a riduzioni o azzeramenti e sono sempre dovuti per intero.

Puoi trovare il centro convenzionato sul sito www.generali.it/Servizi/Carrozzerie/



Art. 9 - Modalità di pagamento dell'Indennizzo

L'Indennizzo è liquidato entro 15 giorni dalla data dell'atto di quietanza o del verbale definitivo di perizia.

In caso di Furto totale o Rapina, in vista di un possibile ritrovamento del Veicolo, i termini di liquidazione dell'Indennizzo di cui sopra iniziano a decorrere dopo 30 giorni dalla data dell'evento.

Se il Veicolo è soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi, resta valido quanto disposto dall'Art. 2742 del Codice civile⁽⁵⁵⁾.

Se per accertare il fatto è stato aperto un Procedimento penale per Reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo ha accertato il fatto stesso.

In ogni caso l'Indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Art. 10 - Rinuncia al diritto di surroga

Generali Italia rinuncia al diritto di surroga⁽⁵⁶⁾ che le compete nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del Veicolo;
- i trasportati;
- i familiari dell'Assicurato.

Che cosa è la surroga?

Surroga vuol dire che l'assicuratore agisce nei confronti del responsabile di un Sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato.

Se per esempio trasportiamo sul Veicolo assicurato un amico e questi nell'aprire una portiera, danneggia un veicolo terzo, Generali Italia liquiderà il danno R.C.A. e non agirà nei confronti del responsabile.



Cosa fare in caso di Sinistro Assistenza?

Art. 1 - Modalità per la richiesta di assistenza

Se l'Assicurato si trova in una delle situazioni descritte nella Sezione 19 - Garanzia Assistenza e ha necessità di usufruire di una delle prestazioni oggetto della suddetta Sezione, **deve contattare la Struttura Organizzativa**, in funzione 24 ore su 24:

- al Numero Verde 800 880 880;
- o al numero +39 02 82 951 155 (per le chiamate dall'estero).

I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.

Nella richiesta l'Assicurato deve comunque indicare:

- tipo di assistenza di cui ha bisogno;
- nome e cognome;
- numero di targa del Veicolo assicurato;
- recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvede a richiamarlo nel corso dell'assistenza;
- numero di Polizza.

L'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale, deve contattare la Struttura Organizzativa⁽⁵⁷⁾.

(55) Surrogazione dell'indennità alla cosa.

(56) Art. 1916 del Codice civile.

(57) Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice civile.

Capitolo 3

Protezione della persona



Sezione 1 - Garanzia Infortuni



La garanzia opera solo se acquistata e riportata in Polizza.

Art. 1 - Che cosa è assicurato?

Assicurati

In base alla forma di copertura scelta dal Contraente e indicata in Polizza sono Assicurati:

- **FORMA GUIDATORE:** il conducente del Veicolo assicurato;
- **FORMA TRASPORTATI:** i trasportati sul Veicolo assicurato;
- **FORMA COMPLETA:** il conducente e i trasportati sul Veicolo assicurato.

Somme assicurate

FORMA GUIDATORE	Le somme assicurate sono indicate in Polizza.
FORMA TRASPORTATI	Le somme assicurate per persona si ottengono dividendo la somma assicurata indicata in Polizza per il numero di posti indicato nella carta di circolazione o nel Documento Unico (DU), per cui è omologato il Veicolo assicurato, escluso quello destinato al conducente.
FORMA COMPLETA	Le somme assicurate per persona si ottengono dividendo la somma assicurata indicata in Polizza per il numero di posti per cui è omologato il Veicolo assicurato indicato nella carta di circolazione o nel Documento Unico (DU).

Esempi

Acquistate le Garanzie Invalidità Permanente, Morte e Rimborso spese sanitarie

La carta di circolazione o il DU del Veicolo assicurato indica che è omologato per 5 posti

- Per la garanzia Invalidità Permanente la “somma assicurata totale” indicata in Polizza è € 50.000
- Per la garanzia Morte la “somma assicurata totale” indicata in Polizza è € 50.000
- Per la garanzia Rimborso spese sanitarie la “somma assicurata totale” indicata in Polizza è € 20.000

- In caso di **FORMA GUIDATORE**, la somma assicurata per il conducente è:
 - € 50.000 per la garanzia Invalidità Permanente
 - € 50.000 per la garanzia Morte
 - € 20.000 per la garanzia Rimborso spese sanitarie

- In caso di **FORMA TRASPORTATI**, la somma assicurata per Assicurato è:
 - € 12.500 ($50.000 : 4$) per la garanzia Invalidità Permanente
 - € 12.500 ($50.000 : 4$) per la garanzia Morte
 - € 5.000 ($20.000 : 4$) per la garanzia Rimborso spese sanitarie

- In caso di **FORMA COMPLETA**, la somma assicurata per persona è:
 - € 10.000 ($50.000 : 5$) per la garanzia Invalidità Permanente
 - € 10.000 ($50.000 : 5$) per la garanzia Morte
 - € 4.000 ($20.000 : 5$) per la garanzia Rimborso spese sanitarie



Per la garanzia Rimborso spese sanitarie la somma assicurata rappresenta il limite massimo per l'intero periodo assicurativo annuo.

Esempio

Polizza annuale senza tacito rinnovo con effetto 01/01/2025 con **FORMA COMPLETA** su Veicolo omologato per 5 posti

- “Somma assicurata totale” indicata in Polizza per la Garanzia Rimborso spese sanitarie: € 20.000
- Somma assicurata per persona (somma assicurata totale divisa per il numero dei posti per cui è omologato il Veicolo): € 4.000 ($20.000 : 5$)
- a. in data 01/02/2025 si verifica un Sinistro durante la circolazione del Veicolo assicurato che coinvolge solo il conducente per cui risultano spese indennizzabili in base alla copertura assicurativa per € 5.000, Generali Italia rimborsa € 4.000 (limite per persona),
- b. in data 31/05/2025 si verifica un altro Sinistro durante la circolazione del Veicolo assicurato che coinvolge conducente e trasportato, che subiscono entrambi un Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa per cui risultano documentate spese comprese in copertura per:
 - € 2.000 per il conducente
 - € 5.000 per il trasportato

La somma assicurata totale residua è pari a € 16.000 ($20.000 - 4.000$ liquidati per il primo Sinistro)



La somma assicurata per persona rimanente (somma assicurata totale residua divisa per numero dei posti per cui è omologato il Veicolo) è pari a € 3.200 (16.000 : 5) Generali Italia rimborsa:

- € 2.000 per il conducente
- € 3.200 per il trasportato



Rischi assicurati

Generali Italia indennizza gli Infortuni subiti dall'Assicurato quando:

- guida o utilizza il Veicolo assicurato;
- esegue le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del Veicolo;
- sale o scende dal Veicolo assicurato.

È considerato Infortunio ogni evento dovuto a **causa fortuita, violenta ed esterna** che produce **Lesioni corporali accertabili in maniera oggettiva**.

Sono in copertura tutti gli eventi che hanno caratteristica di Infortunio **non espressamente esclusi**, compresi gli Infortuni causati da:

- imperizie, imprudenze e negligenze gravi dell'Assicurato;
- tumulti popolari, **se l'Assicurato non vi ha preso parte attiva**;
- terremoti, eruzioni vulcaniche e Inondazioni, **tranne quando l'Assicurato subisce l'Infortunio nel Comune di Residenza**;
- stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) e di insurrezione; la copertura vale **per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità e se l'Assicurato**:
 - non svolge servizio nei Corpi militari, e
 - è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono inoltre **assimilati a Infortunio**:

- assideramento e congelamento;
- asfissia per fuga di gas o vapori;
- annegamento;
- le conseguenze di:
 - colpi di sole, di calore e di freddo;
 - folgorazioni;
 - ingestione o assorbimento di sostanze, **se dovuti a causa fortuita**;
 - infezioni dovute a Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, **escluse le Malattie**;
- avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti, **esclusa la malaria**;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti necessari a seguito di cura delle Lesioni provocate da Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Coperture offerte

Garanzia base	Opzioni IP con pagamento di un Premio aggiuntivo
Invalidità Permanente	Opzione Tabella di legge (INAIL) per valutazione IP
Invalidità Permanente	Opzione Deroga all'applicazione Franchigia IP sino a 100.000 €

Garanzie opzionali

Morte

Inabilità Temporanea

Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza

Rimborso spese sanitarie

Indennità speciale "Salvaguardia piani di investimento" (opera se acquistate tutte le precedenti garanzie)

Estensione in mobilità

Estensione in mobilità a ulteriori soggetti (acquistabile solo in caso di FORMA GUIDATORE con Estensione in mobilità)

Estensione Veicolo elettrico (acquistabile per Veicoli BEV o PHEV)

Le garanzie operano solo se acquistate e riportate in Polizza.

Invalidità Permanente

Generali Italia liquida un Indennizzo in caso di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa che provoca all'Assicurato un'Invalidità Permanente, intesa come riduzione definitiva, totale o parziale, della capacità di svolgere un qualsiasi lavoro.

• Accertamento del grado di IP

Il grado di Invalidità Permanente è accertato in base alle percentuali espresse nella **tabella di determinazione** di seguito riportata e **secondo i seguenti criteri**:

- la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di limitazione della funzionalità, le percentuali indicate nella tabella sono ridotte in proporzione della funzionalità persa;
- per l'asportazione parziale di una falange terminale delle dita è riconosciuta una percentuale di invalidità del 50% di quella attribuita alla falange stessa in caso di asportazione totale;
- in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di tabella sono diminuite tenuto conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di mancinismo le percentuali riferite all'arto superiore destro si applicano all'arto sinistro e viceversa;
- il deficit visivo va valutato come risulta con correzione tollerata. Se rimane un residuo deficit visivo è riconosciuta una maggiorazione di 3 punti percentuali per l'uso di occhiali o di lenti a contatto a permanenza.

Se un singolo Infortunio interessa più arti o funzioni, l'invalidità complessiva è la somma delle singole invalidità fino a raggiungere il grado massimo del 100%.

• Tabella ANIA

Perdita totale, anatomica o funzionale di	DX	DX
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
la falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3	del dito

Anchilosi	DX	SX
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%

Paralisi completa	DX	SX
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%

Perdita totale, anatomica o funzionale di un arto inferiore	%
al di sopra della metà coscia	70%
al di sopra della metà coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio della gamba	50%
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
la falange ungueale dell'alluce	2,5%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%
della tibio-tarsica con anchilosi della sottoastraglica	15%
paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno	15%
un occhio	25%
ambedue occhi	100%

Sordità completa	%
di un orecchio	10%
di entrambi gli orecchi	40%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%

Esiti di frattura scomposta	%
di una costa	1%
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
- 12 ^a dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
esiti di una frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di una frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
- di un rene	15%
- della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%

Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella, il grado di invalidità è determinato tenuto conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

- **Determinazione dell'indennizzo IP**

L'Indennizzo si calcola moltiplicando la somma assicurata per Invalidità Permanente per il grado percentuale di invalidità accertata, **dopo aver applicato la Franchigia**.

Franchigia a scaglioni: 3% fino a € 250.000, 10% oltre € 250.000

- Sulla parte di **somma assicurata fino a € 250.000**:
 - l'Indennizzo non è riconosciuto se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado pari o inferiore al **3%**;
 - se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 3%, l'Indennizzo è corrisposto per la parte eccedente.
- Tale Franchigia non si applica in caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto.
- Sulla parte di **somma assicurata che eccede € 250.000**:
 - l'Indennizzo non è riconosciuto se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado pari o inferiore al **10%**;
 - se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 10%, l'Indennizzo è corrisposto per la parte eccedente.

Esempio con somma assicurata fino a € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 200.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile:	3%
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	12% (15% - 3%)
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 24.000 (€ 200.000 x 12%)



Esempio con somma assicurata maggiore di € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 300.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Percentuale di invalidità non indennizzabile:	3% sui primi € 250.000 10% sulla parte eccedente
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	12% (15% - 3%) sui primi € 250.000 5% (15% - 10%) sulla parte eccedente
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 30.000 (€ 250.000 x 12%) + € 2.500 (€ 50.000 x 5%)

Riassorbimento della Franchigia per IP superiore al 15%

Se l'Invalidità Permanente accertata è superiore al 15%, Generali Italia liquida l'Indennizzo senza applicare alcuna Franchigia.

- **Opzioni di Invalidità Permanente con pagamento di un Premio aggiuntivo**

- **Tabella di legge (INAIL) per valutazione IP**

Se indicata in Polizza la presente opzione, la tabella per l'accertamento del grado di Invalidità Permanente è sostituita dalla Tabella INAIL di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, come in vigore al 24 luglio 2000.

– **Deroga all'applicazione Franchigia IP sino a € 100.000**

Se indicata in Polizza la presente opzione, **a parziale deroga** di quanto previsto in Determinazione dell'Indennizzo IP, sulla somma assicurata fino a € 100.000 **non si applica la Franchigia del 3% sull'Invalidità Permanente accertata**.

Esempio con somma assicurata fino a € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 200.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Franchigia:	nessuna su € 100.000 3% su € 100.000
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	15% su € 100.000 12% (15% - 3%) su € 100.000
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 27.000 così determinati: 15.000 (100.000 x 15%) + 12.000 (100.000 x 12%)



Esempio con somma assicurata maggiore di € 250.000

Somma assicurata per Invalidità Permanente:	€ 300.000
Invalidità Permanente accertata:	15%
Franchigia:	nessuna su € 100.000 3% su € 150.000 10% su € 50.000
Invalidità Permanente al netto della Franchigia:	15% su € 100.000 12% (15% - 3%) su € 150.000 5% (15% - 10%) su € 50.000
Indennizzo per Invalidità Permanente:	€ 35.500 così determinati: € 15.000 (100.000 x 15%) + € 18.000 (150.000 x 12%) + € 2.500 (50.000 x 5%)

Morte

In caso di morte dell'Assicurato a seguito di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga la somma assicurata ai Beneficiari.

Gli Indennizzi per le coperture Morte e Invalidità Permanente non sono cumulabili; tuttavia, se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente, in conseguenza dello stesso Infortunio, l'Assicurato muore, Generali Italia:

- paga ai Beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato per l'Invalidità Permanente e la somma assicurata per la Morte, se superiore;
- non chiede il rimborso in caso contrario.

Se l'Assicurato scompare o non viene ritrovato e si presume che il decesso è avvenuto a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia corrisponde la somma prevista per la copertura Morte.

Il pagamento è effettuato trascorsi **180 giorni dalla presentazione dell'istanza** per la dichiarazione di morte presunta⁽⁵⁸⁾, **se nel frattempo non sono emersi elementi tali da rendere l'evento non indennizzabile.**

Se, dopo il pagamento, risulta che il decesso non si è verificato o che non è avvenuto a seguito di Infortunio indennizzabile, Generali Italia ha diritto al rimborso dell'intera somma pagata per la Morte.

Tuttavia, se l'evento ha causato un Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, l'Assicurato ha il diritto di chiedere l'accertamento dell'Invalidità Permanente eventualmente subita.

Tale diritto può essere esercitato, anche agli effetti della prescrizione, dal momento in cui l'Assicurato **ricomparsa o ne è provata l'esistenza. Generali Italia paga all'Assicurato l'Indennizzo eventualmente dovuto solo a condizione di avere ottenuto la restituzione della somma pagata ai Beneficiari per la copertura Morte.**

Estensioni sempre operanti

Indennità aggiuntiva se muoiono entrambi i genitori

Se, a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa determinato dallo stesso evento, muoiono entrambi i genitori ed entrambi risultano assicurati in base alla forma di copertura prestata, Generali Italia paga ai loro figli minorenni conviventi e ai loro figli portatori di handicap, anche maggiorenni, se inclusi tra i Beneficiari, l'Indennizzo spettante in misura aumentata del 50%.

Se, a seguito di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa determinato dallo stesso evento muoiono entrambi i genitori e uno solo risulta assicurato in base alla forma di copertura prestata, Generali Italia paga ai loro figli minorenni conviventi e ai loro figli portatori di handicap, anche maggiorenni, se inclusi tra i Beneficiari, l'Indennizzo spettante in misura aumentata del 25%.

Conversione in rendita

Se, al momento della liquidazione della somma assicurata per la copertura Morte, tutti i Beneficiari decidono di investire la loro quota come Premio per la stipula di un contratto di assicurazione in forma di rendita vitalizia immediata con Generali Italia alle condizioni in vigore al momento della richiesta, Generali Italia riconosce una maggiorazione del 20% dell'Indennizzo totale.

Inabilità Temporanea

Se l'**Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa causa un'**Inabilità Temporanea**, intesa come perdita temporanea, parziale o totale, della capacità dell'Assicurato a svolgere le proprie occupazioni professionali dichiarate al momento del Sinistro, Generali Italia paga l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, **per un periodo massimo di un anno dal giorno dell'Infortunio:**

- integralmente per ogni giorno di incapacità totale;
- **al 50%** per ogni giorno di incapacità parziale;

con applicazione della **Franchigia**.

Franchigia a scaglioni: 7 giorni fino a € 50, 15 giorni oltre € 50

- Sulla parte di **somma assicurata fino a € 50**
 - l'Indennità non è riconosciuta se l'**Inabilità Temporanea** non si prolunga per più di **7 giorni**;
 - se l'**Inabilità Temporanea** si prolunga oltre 7 giorni, l'Indennità è corrisposta dall'8° giorno.
- La Franchigia non si applica se l'Infortunio comporta un Ricovero di almeno 3 giorni.
- Sulla parte di **somma assicurata che eccede € 50**
 - l'Indennità non è riconosciuta se l'**Inabilità Temporanea** non si prolunga per più di **15 giorni**;
 - se l'**Inabilità Temporanea** si prolunga oltre 15 giorni, l'Indennità è corrisposta solo dal 16° giorno.

(58) Proposta a termini degli artt. 60 e 62 Codice civile.

Esempio

Forma di copertura GUIDATORE

Indennità giornaliera per Inabilità Temporanea assicurata in Polizza: € 52.

Si verifica un Infortunio indennizzabile che comporta un'Inabilità Temporanea totale del conducente del Veicolo assicurato di 20 giorni.



In assenza di Ricovero di almeno 3 giorni, l'Indennizzo è così calcolato:

- sui primi € 50 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dall'8° giorno per 13 giorni per un importo di € 650 (50 x 13);
- sui restanti € 2 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dal 16° giorno per 5 giorni per un importo di € 10 (2 x 5).

L'Indennizzo totale è pari a € 660 (650 + 10).

In caso di Ricovero di almeno 3 giorni, l'Indennizzo è così calcolato:

- sui primi € 50 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dal 1° giorno per 20 giorni per un importo di € 1.000 (50 x 20);
- sui restanti € 2 di somma assicurata, l'indennità giornaliera indicata in Polizza è corrisposta dal 16° giorno per 5 giorni per un importo di € 10 (2 x 5).

L'Indennizzo totale è pari a € 1.010 (1.000 + 10).

A parziale limitazione di quanto previsto dalle Norme comuni a tutte le garanzie, Art. 6 - Estensione territoriale -, **per gli Infortuni subiti fuori dall'Europa e dagli Stati africani e asiatici che si affacciano sul Mediterraneo e sul Mar Nero**, la copertura opera **limitatamente al periodo di Ricovero, adeguatamente certificato**.

Tale limitazione cessa a partire dal giorno di rientro in Italia.

Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza

Indennità giornaliera da ricovero

In caso di Ricovero reso necessario da **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa, Generali Italia paga all'Assicurato l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, per ogni giorno di degenza in Istituto di cura.

L'Indennità giornaliera da ricovero è corrisposta per un periodo massimo di 360 giorni per Infortunio, anche non consecutivi.

La Garanzia è estesa al **Day hospital** con indennità giornaliera **ridotta al 50%**.

Indennità giornaliera da convalescenza

In caso di **Ricovero superiore a 7 giorni indennizzato** con **Indennità giornaliera da ricovero** a seguito del quale all'Assicurato è prescritto, dai medici che lo hanno in cura, un periodo di convalescenza domiciliare, Generali Italia paga l'indennità giornaliera assicurata, indicata in Polizza, anche per questo periodo, per una **durata massima pari ai giorni di degenza, con il limite di 30 giorni**.

Rimborso spese sanitarie

In caso di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, Generali Italia rimborsa, fino a raggiungere la somma assicurata totale per annualità assicurativa indicata in Polizza per la garanzia Rimborso spese sanitarie o le somme assicurate determinate dividendo tale somma per il numero di Assicurati come indicato in Somme assicurate, le seguenti spese sostenute in conseguenza diretta dell'Infortunio:

a. **durante il Ricovero** per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- diritti di sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici;
- quote di partecipazione al S.S.N. (ticket) per le prestazioni precedenti;
- trasporto dell'assicurato in Istituto di cura e ritorno a casa, effettuati con qualunque mezzo.

In caso di Ricovero in **ospedale pubblico che comporti almeno due pernottamenti, per il quale l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa**, viene corrisposta un'indennità sostitutiva di € 30 per ogni giorno di Ricovero, **con il massimo di 90 giorni per periodo assicurativo annuo**.

Tale indennità sostitutiva è cumulabile con l'Indennità giornaliera da ricovero;

b. **dopo il Ricovero**, per le seguenti prestazioni, **se prescritte** dal medico curante, per:

- esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo Ricovero; per le prestazioni odontoiatriche, **restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 180 giorni successivi alla data di dimissione del primo Ricovero, **fino a un limite del 30% della somma assicurata, col massimo di € 3.500**;

c. **in assenza di Ricovero**, per le seguenti prestazioni, **se prescritte** dal medico curante, per:

- esami e accertamenti diagnostici, acquisto medicinali, prestazioni mediche e infermieristiche ambulatoriali avvenute nei 120 giorni successivi alla data dell'Infortunio; per le prestazioni odontoiatriche, **restano comunque escluse le spese sostenute per protesi dentarie**;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi compiuti nei 120 giorni successivi alla data dell'Infortunio, **fino a un limite del 20% della somma assicurata, col massimo di € 2.500**.

In assenza di Ricovero la garanzia opera con una **Franchigia di € 100**.

Sono comprese le spese sostenute in diretta conseguenza dell'Infortunio per:

- d. primo acquisto di protesi ortopedica, anche sostitutiva di parte anatomica, resa necessaria dall'Infortunio, acquisto o noleggio (**massimo per un anno**) di carrozzelle ortopediche;
- e. cure e applicazioni (inclusi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva, **escluse le protesi dentarie**) effettuate **entro 2 anni dall'Infortunio**, per ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati dall'Infortunio stesso.

Per tutti i casi indicati Generali Italia effettua il rimborso a cure ultimate a seguito di presentazione di regolare documentazione giustificativa di spesa in originale.

Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate

In caso di Infortunio indennizzabile in base alla copertura assicurativa, per il quale l'Assicurato subisce un Ricovero, Generali Italia corrisponde un'Indennità aggiuntiva speciale per degenze prolungate calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Permanente:

- 1%, in caso di Ricovero superiore a 14 giorni consecutivi;
- 2%, in caso di Ricovero superiore a 21 giorni consecutivi;
- 3%, in caso di Ricovero superiore a 30 giorni consecutivi.

Tale Indennità non opera in caso di Day hospital.

Per la determinazione dell'indennità il giorno di dimissione non è considerato.

L'importo pagato non può superare la somma di € 10.000.

Indennità speciale “Salvaguardia piani di investimento”

La copertura opera in caso di **Infortunio indennizzabile** in base alla copertura assicurativa subito dall'Assicurato che è già titolare al momento dell'evento di polizze di assicurazione sulla Vita a Premio annuo o unico ricorrente o di piani individuali di previdenza (P.I.P.) stipulate con Generali Italia.

In caso di incapacità totale e definitiva dell'Assicurato a svolgere la propria attività professionale indicata al momento del Sinistro, Generali Italia - oltre a quant'altro dovuto in base alle altre coperture acquistate - emette a proprio carico un'apposita Polizza Vita a Premio unico in favore dell'Assicurato per agevolare la prosecuzione di tali rapporti assicurativi.

Il Premio relativo a tale Polizza è determinato dalla somma delle seguenti voci:

- ammontare dell'ultima rata di Premio versata nelle polizze Vita in corso moltiplicato per il numero delle rate di Premio mancanti al completamento del piano di versamento dei Premi;
- ammontare dei Premi versati (**esclusi i trasferimenti**) nel piano individuale di previdenza (P.I.P.) nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data dell'Infortunio stesso moltiplicato per 5 (cinque);

con il seguente limite: il Premio unico della Polizza Vita stipulata da Generali Italia in favore dell'Assicurato non può superare la somma di € 80.000.

Ulteriori garanzie con pagamento di un Premio aggiuntivo

Art. 1.1 - Estensione in mobilità

La garanzia opera per la garanzia base e tutte le garanzie opzionali acquistate e riportate in Polizza.

La garanzia opera anche per gli Infortuni che il Contraente e l'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza subiscono quando:

- a. sono trasportati su Mezzi di trasporto pubblico;
- b. sono alla guida di Veicoli adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing.

Somme assicurate

Le somme assicurate per le coperture acquistate sono determinate come previsto in Somme assicurate.

Quando la copertura è prestata con la FORMA GUIDATORE, se il Contraente e l'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza sono persone diverse, le somme assicurate per ciascuno sono pari al 50% di quelle indicate in Polizza.

Esempio di determinazione delle somme assicurate per ogni Assicurato

Acquistata la sola garanzia Invalidità Permanente con somma assicurata indicata in Polizza pari a € 60.000.

La carta di circolazione o il DU del Veicolo assicurato indica che è omologato per 4 posti, compreso il conducente.

- In caso di **FORMA GUIDATORE**
 - la somma assicurata per il conducente del Veicolo indicato in Polizza è € 60.000
 - la somma assicurata per l'Estensione in mobilità in favore del Contraente e dell'intestatario al PRA del Veicolo indicato in Polizza è:
 - € 60.000, se si tratta della stessa persona;
 - € 30.000 ($60.000 : 2$), se sono persone diverse



- In caso di **FORMA TRASPORTATI**

- la somma assicurata per persona è € 20.000 (60.000 : 3)
- la somma assicurata per l'Estensione in mobilità in favore del Contraente e dell'intestatario al PRA del Veicolo indicato in Polizza è € 20.000

- In caso di **FORMA COMPLETA**

- la somma assicurata per persona è € 15.000 (60.000 : 4)
- la somma assicurata per l'Estensione in mobilità in favore del Contraente e dell'intestatario al PRA del Veicolo indicato in Polizza è € 15.000 (60.000 : 4)



Franchigia IP

Per la copertura Invalidità Permanente, a parziale deroga di quanto previsto in Determinazione dell'Indennizzo IP, valgono le seguenti Franchigie.

- a. Per gli Infortuni subiti dal Contraente o dall'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza come trasportato su Mezzi adibiti a trasporto pubblico.

Franchigia a scaglioni: 5% fino a € 250.000, 10% oltre € 250.000

- Sulla parte di **somma assicurata fino a € 250.000**:
 - l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado superiore al **5%**;
 - se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 5%, l'Indennizzo è corrisposto per la parte eccedente.

Tale Franchigia non si applica in caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto.

- Sulla parte di **somma assicurata che eccede € 250.000**:
 - l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado superiore al **10%**;
 - se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 10%, l'Indennizzo è corrisposto per la parte eccedente.

- b. Per gli Infortuni subiti dal Contraente o dall'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza come conducente di Veicoli a noleggio a breve termine, compreso il car sharing.

Franchigia assoluta 10%

- l'Indennizzo è riconosciuto solo se l'Invalidità Permanente definitiva è di grado superiore al **10%**;
- se l'Invalidità Permanente definitiva supera il 10% della totale, l'Indennizzo è corrisposto solo per la parte eccedente.

In caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o di un arto, la Franchigia si applica solo sulla parte di somma assicurata superiore a € 250.000.

Per gli Infortuni subiti come conducente di Autovetture a noleggio a breve termine, compreso il car sharing, resta fermo quanto previsto per la copertura Invalidità Permanente in Determinazione dell'Indennizzo IP.

Art. 1.1.1 - Estensione in mobilità a ulteriori soggetti

La garanzia può essere acquistata solo se presente l'Estensione in mobilità.

La garanzia può essere acquistata per ognuna delle garanzie della Sezione Infortuni.

La garanzia Estensione in mobilità opera anche a favore degli ulteriori soggetti censiti in Polizza.

In caso di Sinistro, per determinare la somma assicurata per ogni Assicurato, le somme assicurate indicate in Polizza per ciascuna garanzia acquistata devono essere divise per:

- il numero degli ulteriori soggetti indicati in Polizza più uno se il Contraente e l'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza coincidono;

- il numero dei soggetti indicati in Polizza più due se il Contraente e l'intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza sono diversi.

Esempio di determinazione delle somme assicurate per ogni Assicurato

Acquistate:

- la garanzia base Invalidità Permanente con somma assicurata indicata in Polizza pari a € 60.000;
- la garanzia opzionale Morte con somma assicurata indicata in Polizza pari a € 60.000;
- “Estensione in mobilità” ed “Estensione in mobilità a ulteriori soggetti” in favore di altre due persone.

In caso di Sinistro in mobilità, la somma assicurata per persona per le garanzie Invalidità Permanente e Morte è:

- € 20.000 ($60.000 : 3$), se Contraente e intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza coincidono;
- € 15.000 ($60.000 : 4$), se Contraente e intestatario al P.R.A. del Veicolo indicato in Polizza sono persone diverse.



Resta fermo che per la garanzia Rimborso spese sanitarie la somma assicurata indicata in Polizza rappresenta il limite massimo complessivo per l'intero periodo assicurativo annuo.

Art. 1.2 - Estensione Veicolo elettrico

La garanzia può essere acquistata solo se il Veicolo indicato in Polizza rientra nella categoria BEV o PHEV.

La garanzia può essere acquistata per ognuna delle garanzie della Sezione Infortuni.

La garanzia opera anche per gli Infortuni conseguenti a scoppio, ustioni o folgorazioni subiti dall'Assicurato durante le operazioni di ricarica della batteria elettrica del Veicolo elettrico assicurato presso una colonnina di ricarica **autorizzata disponibile in spazi pubblici**.

Art. 2 - Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurati gli Infortuni che derivano da Delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

Art. 3 - Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie della presente sezione non operano per:

- gli Infortuni accaduti in stato di Ebbrezza, se alla guida di Veicoli;
- gli Infortuni causati da abuso di psicofarmaci, o accaduti sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- le Lesioni corporali che derivano da tumulti popolari, se l'Assicurato vi ha preso parte attiva;
- gli Infortuni, causati al conducente e ai trasportati, dalla guida di qualsiasi veicolo da parte di conducente non abilitato a norma di legge (sono invece inclusi in copertura quando il conducente è in possesso di patente scaduta, se rinnova il documento entro 6 mesi o se il mancato rinnovo entro 6 mesi è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso);
- gli Infortuni causati da guerra e insurrezione, eruzioni vulcaniche, terremoti, Inondazioni, salvo quanto previsto dall'Art. 1 - Che cosa è assicurato? - della presente sezione;
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- gli Infortuni che derivano dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove e allenamenti) con l'uso di Veicoli a motore, se non si tratta di gare di regolarità pura;

- h. l'uso e guida di Veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
- i. gli Infortuni causati dall'uso di aeromobili in genere;
- j. le conseguenze dirette o indirette di contaminazioni chimiche o biologiche che derivano da atto terroristico o guerra.

Per l'Estensione in mobilità e l'Estensione in mobilità a ulteriori soggetti, sono inoltre esclusi:

- k. gli Infortuni causati da stato di Ebbrezza dell'Assicurato trasportato su Mezzi adibiti a trasporto pubblico.

Per l'Estensione Veicolo elettrico, sono inoltre esclusi:

- l. gli infortuni subiti quando non sono utilizzate le colonnine di ricarica autorizzate in spazi pubblici.

Sezione 2 - Cosa fare in caso di Sinistro Infortuni?



Art. 1 - Denuncia dell'Infortunio

La denuncia dell'Infortunio deve essere fatta per iscritto dal Contraente, dall'Assicurato, o da altro soggetto per conto degli stessi, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità⁽⁵⁹⁾, con:

- indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato;
- allegato certificato medico.

La denuncia di Infortunio deve essere presentata **all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia**.

Il decorso delle Lesioni **deve essere documentato** da ulteriori certificati medici, fino alla guarigione.

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato o se questa avviene nel periodo di cura, Generali Italia deve essere immediatamente avvisata.

Se non si rispettano gli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro si può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo⁽⁶⁰⁾.

Art. 2 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato (o i suoi aventi diritto) **deve acconsentire a:**

- **la visita** dei medici incaricati da Generali Italia (a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici curanti);
- **le indagini, valutazioni e accertamenti** - da eseguirsi in Italia - necessari per la determinazione del diritto all'Indennizzo;

e fornire tutta la documentazione (medica e non) che Generali Italia ritiene opportuno acquisire per una corretta e completa istruttoria del Sinistro.

Le eventuali spese devono essere documentate dai giustificativi della spesa effettuata.

In caso di Ricovero deve essere presentata la cartella clinica completa in copia conforme all'originale e la scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.) che indica durata e ragioni del Ricovero.

Se presentati gli originali fiscalmente validi delle documentazioni di spesa, Generali Italia provvede alla loro restituzione.

Se l'Assicurato ha ricevuto o deve ricevere un rimborso da altro ente assistenziale o da altra assicurazione per una stessa prestazione garantita in questo contratto, deve fornire a Generali Italia evidenza degli **importi ricevuti o che gli saranno riconosciuti**. Generali Italia paga la prestazione richiesta solo per la parte di spesa sostenuta

⁽⁵⁹⁾ Art. 1913 del Codice civile.

⁽⁶⁰⁾ Art. 1915 del Codice civile.

dall'Assicurato, **al netto di quanto a carico dei suddetti terzi** e comunque fino a un importo che, sommato a quanto già indennizzato da altro ente o assicuratore, non eccede il costo sostenuto per quella prestazione.

Le spese sostenute all'estero sono rimborsate in euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni ufficiali.

Art. 3 - Criteri di indennizzabilità

Generali Italia paga l'Indennizzo convenuto solo **per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio** indennizzabile in base alla copertura assicurativa.

Sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili:

- l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato sulle condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute;
- il pregiudizio che le condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute possono portare all'esito delle Lesioni prodotte dall'Infortunio.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o Difetti fisici, l'Indennizzo per Invalidità Permanente è corrisposto per le sole conseguenze dirette causate dall'Infortunio come se avesse colpito la persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

Art. 4 - Anticipo Indennizzi

Su richiesta dell'Assicurato, Generali Italia corrisponde un anticipo dell'Indennizzo relativo alle garanzie operanti, da considerare nella liquidazione definitiva delle stesse, **nei casi e con i limiti di seguito indicati**.

Invalidità Permanente:

- se **non** sorgono **contestazioni sull'indennizzabilità dell'Infortunio e l'accertamento definitivo è rinviato per accordo delle Parti a oltre un anno dal giorno dell'Infortunio**;
- fino al **50% del presumibile Indennizzo definitivo**, con il **massimo di € 50.000**.

Rimborso spese sanitarie:

- se l'Assicurato sostiene **spese per un importo non inferiore a € 2.000, e presenta i documenti giustificativi**;
- nei limiti previsti per la garanzia, **salvo conguaglio a cura ultimata**.

Indennità giornaliera da ricovero e da convalescenza:

- **su presentazione dei documenti che attestano e giustificano il Ricovero**;
- nei limiti previsti per la garanzia.

Se la degenza si prolunga, la richiesta dell'anticipo può essere presentata con cadenza mensile.

Art. 5 - Controversie - Perizia contrattuale

In caso di controversie di natura medica, le Parti possono demandare la decisione a un confronto tra un medico fiduciario di Generali Italia e un medico nominato dall'Assicurato. L'accordo è vincolante per le Parti.

In caso di disaccordo sui punti controversi, i due medici possono nominare un terzo medico con il consenso delle Parti.

Se i due medici non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche solo su richiesta di una delle Parti, è demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici più vicino al luogo di Residenza dell'Assicurato.

Il terzo medico interviene **solo in caso di disaccordo** e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza e sono **vincolanti per le Parti**.

Ciascun medico può farsi assistere da altri medici e specialisti, i quali possono intervenire nella perizia, senza però avere voto deliberativo.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio medico e dei professionisti nominati dal proprio medico che hanno collaborato alla perizia. Le spese e competenze del terzo medico sono ripartite a metà tra l'Assicurato e Generali Italia.

I risultati della perizia sono raccolti in un verbale redatto in doppio esemplare, uno per l'Assicurato e uno per Generali Italia.

Se lo ritiene opportuno, il collegio può:

- rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente a un momento successivo;
- disporre contestualmente la concessione di un anticipo secondo quanto stabilito dal precedente Art. 4 - Anticipo Indennizzi -.

Art. 6 - Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la documentazione necessaria per l'accertamento del diritto all'Indennizzo e per la sua quantificazione secondo le Condizioni di questa garanzia, Generali Italia procede:

- al pagamento;
- alla comunicazione dei motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

Il pagamento o la comunicazione saranno comunque effettuati entro trenta (30) giorni:

- dal ricevimento della documentazione completa,

o

- dalla conclusione della eventuale procedura di accertamento, con atto di pagamento o atto di perizia promossa secondo quanto previsto dal precedente Art. 5 - Controversie - Perizia contrattuale -.

Generali Italia procede comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Sigillo rilasciato dall'Istituto Tedesco ITQF a fronte di un corrispettivo per una licenza annuale. Per maggiori informazioni sui risultati della ricerca e sulla metodologia consultare www.istituto-qualita.com.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.